

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 8 gennaio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 208.

Recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di *governance*, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'*output floor*. (26G00006). . . . . Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 209.

Attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE. (26G00002) . . . . . Pag. 35

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 210.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. (26G00007). . . . . Pag. 50

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
21 novembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Altomonte e nomina della commissione straordinaria. (25A07092). . . . . Pag. 56

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 dicembre 2025.

Certificazione degli investimenti realizzati dalle regioni a statuto ordinario e dalla Regione Siciliana nel 2025. (25A07070) . . . . . Pag. 91



DECRETO 31 dicembre 2025.

**Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).** (26A00004) ..... Pag. 96

**Ministero delle imprese  
e del made in Italy**

DECRETO 3 dicembre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «La Fonterosa – società cooperativa agricola a r.l.», in Zapponeta.** (25A07096) ..... Pag. 99

DECRETO 22 dicembre 2025.

**Scioglimento della «Colle ameno società cooperativa edilizia in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.** (25A07094) ..... Pag. 100

DECRETO 23 dicembre 2025.

**Scioglimento della «Istituto per lo sviluppo dell'edilizia abitativa e residenziale ISVEAR - società cooperativa edilizia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.** (25A07093) ..... Pag. 101

DECRETO 23 dicembre 2025.

**Scioglimento d'ufficio della «Trelle service società cooperativa», in Veroli e nomina del commissario liquidatore.** (25A07095) ..... Pag. 102

**Presidenza  
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO  
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

DISPOSIZIONE 18 novembre 2025.

**Trattamento economico accessorio del personale della Struttura commissariale, di cui all'intervento ID 189. Ulteriori disposizioni.** (Disposizione n. 31). (25A07097) ..... Pag. 104

ORDINANZA 29 dicembre 2025.

**Misura M1C3, Investimento 4.3 «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici del PNRR» - Intervento ID 336, recante «Restauro della monumentale Fontana dell'Organo posta nei giardini del Palazzo del Quirinale». Semplificazione delle procedure amministrative di affidamento degli appalti per lavori.** (Ordinanza n. 63/2025). (26A00002) ..... Pag. 109

ORDINANZA 30 dicembre 2025.

**Giubileo 2025 - Intervento ID 13, recante «Sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione 5G *small cell*» - Deroga alla sospensione dei lavori e dei termini di validità delle autorizzazioni/concessioni per scavi stradali nel periodo intercorrente tra il 15 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026.** (Ordinanza n. 64/2025). (26A00003) ..... Pag. 115

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Garante per la protezione  
dei dati personali**

DELIBERA 18 dicembre 2025.

**Avvertimento nei confronti degli utilizzatori dei servizi di generazione di contenuti multimediali digitali, audio e video, basati sull'intelligenza artificiale, idonei a manipolare la realtà (*deepfake*), partendo da voci o immagini reali di terze persone.** (Provvedimento n. 789). (26A00005) ... Pag. 118

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di ketoprofene, «Orudis». (25A06972) ..... Pag. 120


Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin, «Sitagliptin Zentiva». (25A06973) ... Pag. 120

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di olmesartan medoxomil/amlodipina, «Olmesartan Medoxomil e Amlodipina Macleods». (25A06974) Pag. 121

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di paracetamolo, «Paracetamolo Dr. Max». (25A06975) ..... Pag. 121

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di Azelastina cloridrato, «Allergodil». (25A06976) . Pag. 121

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fenilefrina cloridrato e tropicamide, «Visumidriatic Fenilefrina». (25A06977) ..... Pag. 122



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di progesterone (micronizzato), «Utrogestan». (25A06978) ..... *Pag.* 122

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cardioral» (25A07082)..... *Pag.* 123

#### **Agenzia per l'Italia digitale**

Approvazione della determinazione n. 267/2025 di adozione del provvedimento «Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD)». (25A07134) . *Pag.* 123

#### **Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro**

Modifiche al regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL. (25A07125)..... *Pag.* 123

#### **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**

Approvazione delle graduatorie delle imprese di pesca che effettuano l'arresto definitivo in attuazione del decreto 17 luglio 2024. (25A07124)..... *Pag.* 124

#### **Ministero dell'economia e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 dicembre 2025 (25A07126)..... *Pag.* 124

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 dicembre 2025 (25A07127)..... *Pag.* 125

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 dicembre 2025 (25A07128)..... *Pag.* 125

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 dicembre 2025 (25A07129)..... *Pag.* 126


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 dicembre 2025 (25A07130)..... *Pag.* 126

#### **Ministero dell'interno**

Soppressione della Venerabile Congrega dei 63 Sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Bonifacio nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, in Napoli. (25A07040) ..... *Pag.* 127

Soppressione della l'Arciconfraternita degli Ottantatré Fratelli Sacerdoti e altrettanti benefattori, sotto il patrocinio di S. Maria della Pietà e S. Biagio Vescovo e Martire, in S. Biagio di Caserta, in Napoli. (25A07041) ..... *Pag.* 127

Soppressione dell'Associazione pubblica di fedeli «Insieme per educare», in Cuneo. (25A07042) *Pag.* 127





# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 208.

**Recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 16;

Vista la direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance;

Visto il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Banca centrale europea, in data 18 novembre 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

## Art. 1.

*Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.*

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) “banca di Stato terzo”: ogni impresa avente sede legale in uno Stato terzo in cui è autorizzata a prestare una o più attività per le quali, se fosse stabilita in Italia, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 14 o dell'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»;

b) all'articolo 7:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, dopo le parole: «a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità per la Banca d'Italia di comunicare informazioni in forma sommaria o aggregata»;

1.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il segreto non può essere opposto né all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente né all'amministrazione finanziaria quando le informazioni siano richieste nel corso di un'attività di controllo volta ad accertare un illecito fiscale.»;

2) al comma 8:

2.1) dopo le parole: «amministrative o giudiziarie», sono aggiunte le seguenti: «nell'ambito di situazioni di crisi ovvero»;


2.2) dopo le parole: «vigilanza consolidata», sono aggiunte le seguenti: «o ad altri soggetti operanti nel settore finanziario.»;

c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo»;

d) all'articolo 14:

1) al comma 3-bis:

1.1) alla lettera c), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «,»;



1.2) dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.»;

2) i commi 3-*ter* e 4 sono abrogati;

e) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis* (Autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche di Stato terzo). — 1. Una banca di Stato terzo che intenda stabilire una succursale nel territorio della Repubblica presenta domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29-*ter*, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 1998, l'esercizio nel territorio della Repubblica di una o più delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), numeri 1), 2) e 6), da parte di una banca di Stato terzo è soggetto all'obbligo di stabilire una succursale ai sensi del presente articolo.

3. In deroga al comma 2, le banche di Stato terzo possono esercitare le attività indicate al medesimo comma senza stabilimento di una succursale nei confronti di:

a) banche;

b) altre imprese appartenenti al gruppo cui appartengono le stesse banche di Stato terzo;

c) clienti al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate, come rispettivamente definiti dall'articolo 1, comma 1, lettere *m-duodecies*) e *m-undecies*), e dall'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera *d*), del decreto legislativo n. 58 del 1998, che si rivolgano di propria iniziativa esclusiva alle stesse banche di Stato terzo.

4. Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 3, si applica l'articolo 16, comma 4.

5. Lo stabilimento in Italia di una succursale di banca di Stato terzo è autorizzato dalla Banca d'Italia quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) la banca dello Stato terzo è autorizzata nello Stato terzo in cui è stabilita a esercitare le attività per le quali ha chiesto di essere autorizzata ai sensi del presente articolo e le stesse attività sono ivi sottoposte a vigilanza;

b) è presentato un programma contenente l'indicazione delle operazioni che si intendono effettuare, le attività da esercitare e la struttura dell'organizzazione e la gestione del rischio della succursale;

c) la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo ha ricevuto la notifica dell'istanza corredata dal programma di attività di cui alla lettera *b*);

d) la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo ha attestato che la banca dello Stato terzo e il suo gruppo soddisfano i requisiti applicabili a norma del diritto dello Stato terzo in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili;

e) sono soddisfatti i requisiti di cui al titolo III, capo I-*bis*;

f) ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, non sussistono ostacoli allo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo sulla banca dello Stato terzo e, se applicabile, sulle imprese madri intermedie o capogruppo;

g) non vi sono fondati motivi per sospettare che la succursale sia utilizzata per commettere o facilitare il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.

6. L'autorizzazione è rilasciata sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e tenuto anche conto della condizione di reciprocità.

7. Le succursali di banche di Stato terzo autorizzate in Italia non possono operare al di fuori del territorio della Repubblica, eccetto per operazioni infragruppo di provvista concluse con succursali della stessa banca di Stato terzo stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea e per operazioni effettuate nei confronti di clienti che si rivolgano di propria iniziativa esclusiva alle medesime succursali.

8. Prima che la succursale inizi le proprie attività nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia si adopera per concludere accordi di cooperazione con la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo. Il presente comma non si applica in caso di succursali non qualificate ai sensi dell'articolo 58-*ter*, comma 1.

9. La decadenza dall'autorizzazione è pronunciata dalla Banca d'Italia qualora:

a) non si faccia uso dell'autorizzazione entro dodici mesi dal rilascio della stessa;

b) l'autorizzazione sia oggetto di espressa rinuncia;

c) la succursale abbia cessato le attività per un periodo superiore a sei mesi.

10. La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla Banca d'Italia quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:

a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;

b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) la banca dello Stato terzo o il suo gruppo non soddisfa i requisiti prudenziali applicabili in base al diritto dello Stato terzo o vi sono motivi ragionevoli per sospettare che non soddisfi tali requisiti o che li violerà entro i dodici mesi successivi;

d) la succursale non offre più la garanzia di poter soddisfare le obbligazioni nei confronti dei creditori e, in particolare, non garantisce più la sicurezza delle attività a essa affidate dai depositanti;

e) vi sono fondati motivi per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale, alla banca dello Stato terzo o al suo gruppo, o che sia aumentato il rischio che abbia luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale, alla banca dello Stato terzo o al suo gruppo;

f) sia commessa una delle violazioni richiamate all'articolo 144, comma 1, lettera *a*);

g) nei casi di cui all'articolo 58-*septies*, comma 4, non sia presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 entro il termine indicato dalla Banca d'Italia ovvero l'autorizzazione sia negata.



11. Pronunciata la decadenza o disposta la revoca ai sensi dei commi 9 e 10, nei confronti della succursale restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti dal presente decreto.

12. La revoca dell'autorizzazione è inoltre disposta nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 95.

13. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.»;

f) all'articolo 15, il comma 4 è abrogato;

g) all'articolo 16:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-bis, commi 2 e 3, e dall'articolo 29-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998, le banche di Stato terzo possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa comunicazione alla Banca d'Italia e al ricorrere delle condizioni da essa stabilite. La Banca d'Italia può vietare l'avvio o la prosecuzione dell'operatività qualora tali condizioni non siano soddisfatte.»;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La Banca d'Italia può emanare disposizioni attuative del presente articolo.»;

h) all'articolo 19, comma 5, secondo periodo, le parole: «la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo» sono sostituite dalle seguenti: «la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio»;

i) all'articolo 26:

1) al comma 2, le parole: «soddisfare criteri di competenza e correttezza» sono sostituite dalle seguenti: «soddisfare criteri di competenza, correttezza e indipendenza di giudizio»;

2) al comma 3:

2.1) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) i criteri di indipendenza di giudizio degli esponenti;»;

2.2) alla lettera e), dopo le parole: «tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario» sono aggiunte le seguenti: «, e i criteri di disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche, come individuati dal decreto di cui al comma 3, si applicano i commi 1, 2 e 3, limitatamente ai requisiti di onorabilità e ai criteri di competenza e correttezza.»;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le banche valutano l'idoneità dei propri esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali e l'adeguatezza complessiva degli organi di amministrazione e controllo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. La valutazione è condotta dall'organo di appartenenza di cia-

scun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall'organo che li ha nominati. In caso di specifiche e limitate carenze, i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di cui sopra entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti.»;

5) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. La valutazione di cui al comma 5 è condotta:

a) con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e controllo:

1) prima che essi assumano le funzioni, nel caso in cui non sia rinnovata la maggioranza dei componenti dell'organo. A questo fine, l'efficacia della nomina dei nuovi componenti è sospesa fino alla conclusione della valutazione dell'idoneità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2383, secondo comma, del codice civile;

2) dopo che essi abbiano assunto le funzioni, nel caso di rinnovo della maggioranza dei componenti dell'organo. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in questo caso la nomina è immediatamente efficace;

b) con riferimento ai responsabili delle principali funzioni aziendali e ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, prima che tali soggetti siano nominati.»;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiore rilevanza, come individuati dal decreto di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.»;

7) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. La Banca d'Italia valuta se i requisiti e i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 continuano a essere soddisfatti qualora sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato alla banca.»;

8) alla rubrica, dopo le parole: «Esponenti aziendali» sono inserite le seguenti: «e responsabili delle principali funzioni aziendali»;

l) all'articolo 36:

1) al comma 1, le parole: «, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità,» sono sopresse;



2) al comma 3, le parole: «, commi 2, 3 e 4» sono abrogate;

m) all'articolo 37-bis, comma 1, lettera c), le parole: «le società bancarie, finanziarie e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «le società bancarie e finanziarie»;

n) all'articolo 53, comma 1, la lettera c) è abrogata;

o) all'articolo 53-bis, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di *governance*; l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività.»;

p) all'articolo 57:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Banca d'Italia autorizza: a) le fusioni nelle quali la società incorporante è una banca italiana; b) le scissioni nelle quali la società scissa è una banca italiana.»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire la solidità del profilo prudenziale delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis dopo il completamento dell'operazione, tenuto conto dei seguenti criteri: la reputazione delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis, coinvolte nell'operazione; la solidità finanziaria delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis, coinvolte nell'operazione; la capacità del soggetto risultante dalla fusione o scissione di rispettare le disposizioni del presente decreto e del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabili, le altre disposizioni che ne regolano l'attività; il fatto che il piano di attuazione dell'operazione proposta sia realistico e solido da un punto di vista prudenziale; la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanzia-

mento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

1-ter. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione se le condizioni di cui al comma 1-bis non sono soddisfatte.

1-quater. Non si può dare corso all'atto di fusione o di scissione prima che sia intervenuta l'autorizzazione di cui al comma 1.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-quater, non si può dare corso agli adempimenti pubblicitari previsti dal codice civile e dal decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, in relazione a un progetto di fusione o di scissione a cui prendono parte banche e alla deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1 ovvero il parere positivo dell'autorità di un altro Stato dell'Unione europea competente ai sensi dell'articolo 27-decies della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.»;

4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria, nonché le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia.»;

q) dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

«Art. 57-bis (Partecipazioni rilevanti). — 1. Le banche che intendono acquisire direttamente o indirettamente una partecipazione rilevante richiedono l'autorizzazione preventiva alla Banca d'Italia e, se del caso, all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

2. L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca acquirente, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) la capacità della banca acquirente di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività;

b) la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio.

3. L'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione rilevante è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 2 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca.

4. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata, se diversa. Le banche si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del presente comma.

5. Qualora non venga adottata una decisione congiunta ai sensi del comma 4 entro due mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione, la questione



è trasmessa all'ABE per l'avvio della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

6. Le banche che intendono cedere direttamente o indirettamente una partecipazione rilevante lo comunicano preventivamente alla Banca d'Italia e, se del caso, all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

7. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali l'autorizzazione di cui al comma 1 non sia stata ottenuta ovvero sia stata sospesa o revocata.

8. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 7, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile, ove applicabile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

9. Fermi restando i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto, la Banca d'Italia può imporre l'alienazione delle partecipazioni nei termini dalla stessa previsti, qualora l'autorizzazione di cui al comma 1 non sia stata ottenuta ovvero sia stata revocata.

10. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo ai casi in cui la partecipazione è rilevante ai sensi del comma 1, ai casi di acquisizione indiretta di partecipazioni, al procedimento di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza e alle informazioni da fornire, ai casi di acquisto di partecipazioni rilevanti in altre società del medesimo gruppo bancario o aderenti allo stesso sistema di tutela istituzionale, al coordinamento con l'autorizzazione prevista dall'articolo 19, nonché alle modalità di consultazione con le altre autorità.»;

r) all'articolo 58:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, la parola: «istruzioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni»;

1.2) il secondo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Alle cessioni di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui al comma 1 si applica anche l'articolo 58-bis, qualora dette cessioni costituiscano trasferimenti rilevanti di attività o passività ai sensi del medesimo articolo.»;

s) dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:

«Art. 58-bis (Trasferimenti rilevanti di attività o passività). — 1. I trasferimenti di attività o passività a cui prendono parte banche italiane, qualificati come rilevan-

ti secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia, sono comunicati preventivamente alla Banca d'Italia. Le modalità per l'invio della comunicazione sono disciplinate nelle disposizioni attuative di cui al primo periodo.»;

t) al titolo III, dopo il capo I è inserito il seguente:

#### «Capo I-bis

#### SUCCURSALI DI BANCHE DI STATO TERZO

##### Sezione I

##### CLASSIFICAZIONE E REGIME APPLICABILE

Art. 58-ter (Succursali qualificate e classificazione delle succursali di banche di Stato terzo) — 1. Una succursale di banca di Stato terzo è considerata succursale qualificata ai fini del presente capo se, in base a quanto risulta dall'apposito registro tenuto dall'ABE, sono soddisfatte, anche rispetto alla impresa madre intermedia e alla capogruppo, ove presenti, tutte le seguenti condizioni:

a) la banca di Stato terzo è stabilita in uno Stato terzo che applica norme prudenziali e dispone di un sistema di vigilanza che sono almeno equivalenti a quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

b) le autorità di vigilanza della banca di Stato terzo sono soggette a obblighi di riservatezza almeno equivalenti a quelli di cui alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

c) la banca di Stato terzo è stabilita in uno Stato terzo che non figura tra gli Stati terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel proprio regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.

2. Le succursali di banche di Stato terzo sono distinte in due classi secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia con disposizioni di carattere generale in conformità alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.


Art. 58-quater (Regime applicabile). — 1. Alle succursali qualificate di cui all'articolo 58-ter, comma 1, si applicano i requisiti previsti dalla sezione II.

2. Alle succursali diverse da quelle di cui al comma 1 si applicano i requisiti di cui al capo I, nonché i requisiti previsti dalla sezione II del presente capo nei limiti in cui non siano già disciplinati dal capo I.

##### Sezione II

##### VIGILANZA

Art. 58-quinquies (Vigilanza) — 1. Le succursali di banche di Stato terzo inviano alla Banca d'Italia, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti in conformità alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto, anche con riferimento alle banche di Stato terzo e ai gruppi cui appartengono. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale delle succursali, anche per il tramite di queste ultime.



2. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le succursali abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.

3. Si applicano gli articoli 52-*bis* e 52-*ter* in materia di segnalazione di violazioni.

4. La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-*ter*, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di *governance*, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica.

5. La Banca d'Italia può convocare le persone preposte alla direzione delle succursali e il loro personale e può disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione delle succursali, la rimozione di una o più persone preposte alla direzione.

6. La Banca d'Italia può convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.

7. Alle succursali di banche di Stato terzo si applica l'articolo 54, comma 1.

8. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza in presenza di gruppi di Stato terzo, come definiti all'articolo 69.3, comma 1, che operano in più Stati dell'Unione europea, la Banca d'Italia, anche sulla base di accordi con le altre autorità competenti e nei casi previsti dalle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità.

*Art. 58-sexies (Conto di garanzia per il deposito della dotazione di capitale e conto delle attività liquide).*

— 1. Gli strumenti e le attività costituenti la dotazione di capitale necessaria per rispettare i requisiti patrimoniali disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 58-*quinquies*, comma 4, sono depositati su un conto di garanzia detenuto presso una banca italiana non appartenente al gruppo della banca di Stato terzo.

2. Gli strumenti e le attività depositati sul conto di garanzia sono utilizzabili esclusivamente in caso di risoluzione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 180 del 2015, o di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 95 della succursale, secondo le disposizioni e i principi che regolano tali procedure, ovvero quando, previa autorizzazione della Banca d'Italia, il loro utilizzo consente di prevenire o rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto della succursale. In quest'ultimo caso, la dotazione di capitale è successivamente ripristinata. Gli strumenti e le attività depositati costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della banca depositaria. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della banca di Stato terzo o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori della banca depositaria o nell'interesse degli stessi.

3. Sul conto di garanzia non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto a crediti vantati dalla banca depositaria nei confronti della banca di Stato terzo.

4. Il contratto di conto di garanzia è redatto per iscritto a pena di nullità e contiene l'esatta indicazione degli strumenti e delle attività depositati.

5. La riduzione degli strumenti e delle attività depositati sul conto di garanzia è autorizzata dalla Banca d'Italia. La banca depositaria è solidalmente responsabile della riduzione degli strumenti e delle attività depositati effettuata in assenza di autorizzazione della Banca d'Italia o in difformità dall'autorizzazione stessa. Ogni altro atto di disposizione del conto di garanzia, incluse le modifiche della composizione di strumenti e attività depositati, è preventivamente notificato alla Banca d'Italia, che può vietarlo o sospenderlo.

6. Le succursali depositano le attività liquide mantenute per soddisfare i requisiti di liquidità disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 58-*quinquies*, comma 4, su un conto, diverso da quello di cui al comma 1, detenuto presso una banca italiana non appartenente al gruppo della banca di Stato terzo.

7. Le attività liquide che residuano dalla gestione ordinaria del conto di liquidità sono utilizzabili solo in caso di risoluzione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo, n. 180 del 2015, o di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 95 della succursale, secondo le disposizioni e i principi che regolano tali procedure.

8. Il conto di garanzia e il conto delle attività liquide possono essere trasferiti presso un'altra banca depositaria, previa autorizzazione della Banca d'Italia e al ricorrere delle condizioni da essa stabilite.

9. Gli amministratori e i sindaci delle banche depositarie di cui ai commi 1 e 6 forniscono, su richiesta della Banca d'Italia, informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

10. Gli strumenti e le attività depositati sui conti di garanzia e di liquidità sono utilizzabili, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in caso di decadenza o revoca ai sensi dell'articolo 14-*bis*, commi 9 e 10, ovvero in caso di riconoscimento delle misure di risoluzione adottate nei confronti della banca di Stato terzo ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 180 del 2015.

11. La Banca d'Italia può emanare disposizioni attuative del presente articolo.

*Art. 58-septies (Misure e poteri di vigilanza).* —

1. Le succursali adottano tempestivamente le misure richieste dalla Banca d'Italia per assicurarne la piena conformità alla normativa applicabile e la sana e prudente gestione.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Banca d'Italia può imporre, tra l'altro, che le succursali:

a) soddisfino ulteriori requisiti in materia di capitale e liquidità;

b) rafforzino i propri dispositivi di organizzazione interna, gestione del rischio e registrazione contabile;

c) limitino l'ambito delle attività che esercitano e il numero delle relative controparti;



d) riducano il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi, comprese le attività esternalizzate, e cessino di esercitare tali attività o di offrire tali prodotti;

e) rispettino ulteriori obblighi di segnalazione o aumentino la frequenza delle segnalazioni periodiche previste dall'articolo 58-*quinquies*, commi 1 e 2;

f) pubblichino informazioni.

3. La Banca d'Italia può imporre alle succursali valutate come aventi rilevanza sistemica ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 58-*quinquies*, comma 4, requisiti prudenziali supplementari ovvero la ristrutturazione delle attività o la limitazione dell'operatività in modo tale da comportare la cessazione della rilevanza sistemica della succursale o da rimuovere i rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione europea o dell'Italia.

4. La Banca d'Italia, previa consultazione dell'ABE e delle autorità competenti degli Stati membri in cui il gruppo di Stato terzo interessato, come definito all'articolo 69.3, comma 1, ha stabilito altre succursali o banche, può richiedere che venga presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) la succursale ha svolto o svolge attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 1), 2) e 6), con clienti o controparti in altri Stati membri, salve le esenzioni di cui all'articolo 14-*bis*, comma 7;

b) la succursale soddisfa i criteri di rilevanza sistemica di cui all'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 ovvero è stata valutata dalla Banca d'Italia come avente rilevanza sistemica ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 58-*quinquies*, comma 4, e comporta rischi significativi per la stabilità finanziaria dell'Unione europea o dell'Italia;

c) l'importo aggregato delle attività di tutte le succursali nell'Unione europea appartenenti allo stesso gruppo della banca di Stato terzo è pari o superiore a 40 miliardi di euro o l'importo delle attività della succursale di banca di Stato terzo in Italia è pari o superiore a 10 miliardi di euro.

5. La Banca d'Italia esercita il potere di cui al comma 4 soltanto dopo avere applicato le misure di cui al comma 2 ovvero, con riferimento alle succursali aventi rilevanza sistemica, quelle di cui al comma 3, oppure qualora la Banca d'Italia ritenga che tali misure sarebbero comunque insufficienti a comportare la cessazione della rilevanza sistemica della succursale o a rimuovere i rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione europea o dell'Italia.

6. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.»;

u) all'articolo 60, comma 1, le parole: «dalle società bancarie, finanziarie e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «dalle società bancarie e finanziarie»;

v) all'articolo 60-*bis*:

1) al comma 3:

1.1) alinea, le parole: «In deroga al comma 1, le società» sono sostituite dalle seguenti: «Le società»;

1.2) alla lettera c), le parole: «è designata una banca avente sede legale in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «è designata una banca controllata avente sede legale in Italia, o una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista controllata avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea.»;

2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. La società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista designata ai sensi del comma 3, lettera c), chiede l'autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo a norma del comma 1 del presente articolo. In tal caso, l'istanza di autorizzazione è presentata contestualmente all'istanza di esenzione presentata ai sensi del comma 3.

3-*ter*. Alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista di cui al comma 3 si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere b), c), limitatamente al criterio di adeguata composizione collettiva, d-*bis*) ed e) di tale articolo.»;

3) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del comma 7.»;

4) al comma 9, le parole: «al coordinamento con l'autorizzazione prevista dall'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 14, 19 e 57-*bis*»;

z) dopo l'articolo 60-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 60-*ter* (Esclusione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista dal perimetro di consolidamento). —

1. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell'articolo 60-*bis*, comma 3, possono essere escluse, previa autorizzazione, dal perimetro di consolidamento prudenziale individuato ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e relative disposizioni attuative. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorità competente per la vigilanza consolidata o con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.

2. L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) l'esclusione non pregiudica l'esercizio efficace della vigilanza sulla banca controllata o su base consolidata;

b) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non detiene partecipazioni diverse da quelle nella banca controllata o nella società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca;

c) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non ricorre in maniera sostanziale alla leva finanziaria e non ha esposizioni che



non siano relative alla partecipazione nella banca controllata o nella società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca.

3. L'autorizzazione è revocata quando vengono meno le condizioni in base alle quali questa è stata rilasciata.

4. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b), la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, rilascia e revoca l'autorizzazione congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.

5. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera c), la Banca d'Italia rilascia e revoca l'autorizzazione congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

6. Si applica quanto previsto all'articolo 60-bis, commi 7-bis, 8 e 10.

7. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 14, 19, 57-bis e 60-bis, nonché alla nozione di partecipazione e ai criteri di valutazione delle condizioni di cui al comma 1.»;

aa) dopo l'articolo 61 è inserito il seguente:

«Art. 61-bis (*Ulteriori disposizioni applicabili alle società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista capogruppo*). — 1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 57-bis. Si applica altresì l'articolo 58-bis.

2. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b), l'autorizzazione di cui all'articolo 57-bis, comma 1, è rilasciata dalla Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente copia dell'istanza di autorizzazione, nonché le proprie valutazioni, all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. Si applica quanto previsto dall'articolo 60-bis, comma 10, in quanto compatibile.

3. La comunicazione di cui all'articolo 57-bis, comma 6, è trasmessa alla Banca d'Italia e, a seconda dei casi, alla diversa autorità competente per la vigilanza consolidata o con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.

4. La Banca d'Italia autorizza:

a) le fusioni nelle quali la società incorporante è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia;

b) le scissioni nelle quali la società scissa è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia.

5. Nei casi di cui al comma 4 si applica l'articolo 57, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, alle fusioni e alle scissioni alle quali prendono parte società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 57, commi 2, 3, 4 e 4-bis.

7. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 19 e 60-bis, nonché alle modalità di consultazione con le altre autorità.»;

bb) all'articolo 64, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista capogruppo designata ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 4, sono iscritte nell'albo anche le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.»;

cc) all'articolo 65:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: «La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia dispone dei poteri previsti dalla presente sezione»;

1.2) alle lettere b), c) e i), le parole: «bancarie, finanziarie e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «bancarie e finanziarie»;

1.3) alla lettera h), dopo le parole: «almeno una banca» sono inserite le seguenti: «, incluse le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 60-ter»;

1.4) alla lettera i-bis), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 3» sono inserite le seguenti: «, salvo che non siano escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 60-ter»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ambito della vigilanza su base consolidata»;

dd) all'articolo 67, comma 1, la lettera c) è abrogata;

ee) all'articolo 67-ter:

1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) impartire le disposizioni previste dall'articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferi-



mento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella capogruppo, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di *governance*; l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle crypto-attività e dalla prestazione di servizi per le crypto-attività; per le società di partecipazione finanziaria capogruppo o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni detenute nelle banche controllate, l'alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni detenute in società bancarie e finanziarie; la designazione temporanea di un'altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o banca del gruppo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 61;»;

2) al comma 1-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Si applica l'articolo 60-bis, commi 7-bis e 8.»;

ff) all'articolo 68:

1) al comma 1, le parole: «bancarie, finanziarie e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «bancarie e finanziarie»;

2) al comma 3-bis dopo le parole: «partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le» sono inserite le seguenti: «banche, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista», e le parole: «indicate nell'articolo 60» sono soppresse;

gg) all'articolo 69, comma 1-bis, alle lettere b) e c), le parole: «bancarie, finanziarie e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «bancarie e finanziarie»;

hh) all'articolo 69.1, comma 3, dopo le parole: «Si applicano gli articoli 60-bis» sono inserite le seguenti: «60-ter, 61-bis.»;

ii) all'articolo 69.2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fuori dai casi previsti negli articoli 60, comma 2 e 60-bis, comma 3-bis, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in Italia, che controllino società bancarie e finanziarie soggette a vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati dell'Unione europea, presentano istanza di autorizzazione.»;

2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del presente comma.»;

3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano gli articoli 60-bis, 60-ter, 61, 61-bis, comma 1, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69.» e dopo le parole: «indicati agli articoli 60-bis, commi 3 e 5.» sono inserite le seguenti: «60-ter»;

ll) all'articolo 69-quinquies, comma 2, dopo le parole: «la capogruppo» sono inserite le seguenti: «italiana».

mm) all'articolo 69-novies, comma 1, le parole: «Le banche e le capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «Le banche, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia»;

nn) all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, le parole: «indicate all'articolo 69.2» sono sostituite dalle seguenti: «indicate agli articoli 69.1 e 69.2»;

oo) all'articolo 69-noviesdecies, comma 1, le parole: «società indicate all'articolo 69.2» sono sostituite dalle seguenti: «società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2»;

pp) all'articolo 69-vicies-semel:

1) al comma 1, le parole: «delle società indicate all'articolo 69.2» sono sostituite dalle seguenti: «delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2»;

2) al comma 5, le parole: «di una della società indicate all'articolo 69.2» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2»;

qq) all'articolo 78, le parole: «extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo».

rr) all'articolo 95:

1) al comma 1, le parole: «extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo», e dopo le parole: «della presente sezione e» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 58-sexies, nonché»;

2) alla rubrica, le parole: «extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo»;

ss) all'articolo 96, comma 3, le parole: «extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo»;

tt) all'articolo 96-bis, ovunque ricorrano, le parole: «extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo»;

uu) all'articolo 96-bis.3, comma 3, dopo le parole: «ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e)» sono inserite le seguenti: «, e del comma 4»;

vv) all'articolo 96-ter, comma 1, lettera c), le parole: «extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo»;

zz) all'articolo 97-bis, comma 5, le parole: «extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo»;

aaa) all'articolo 98:

1) al comma 2, lettera b), le parole: «dell'amministrazione controllata» sono soppresse;

2) dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente: «8-ter. I commi 1, 2, lettera b), 3, 5, 6, 7 e 8 si applicano anche alle società italiane indicate all'articolo 69.1.»;

bbb) all'articolo 100, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Quando presso una società del gruppo sia stato nominato l'amministratore giudiziario



secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, la relativa procedura si converte in amministrazione straordinaria.»;

*ccc)* all'articolo 105-*bis*, comma 1, lettera *b-bis*), le parole: «di una delle società indicate all'articolo 69.2» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2»;

*ddd)* all'articolo 105-*ter*, le parole «di una società indicata all'articolo 69.2» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2»;

*eee)* all'articolo 109:

1) al comma 2:

1.1) all'alinea, le parole: «la vigilanza su base consolidata» sono sostituite dalle seguenti: «i poteri previsti dal presente articolo»;

1.2) alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, le parole: «bancarie, finanziarie e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «bancarie e finanziarie»;

1.3) dopo la lettera *c)*, sono inserite le seguenti:

«*c-bis*) società che controllano almeno un intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario;

*c-ter*) società, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale come definito secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia»;

2) al comma 3:

2.1) all'alinea, le parole: «Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine dell'esercizio della vigilanza su base consolidata»;

2.2) alla lettera *a)*, le parole: «dei soggetti indicati nel comma 2, lettere *a)* e *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti indicati nel comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-ter*)»;

2.3) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario e ai soggetti indicati nel comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-ter*), la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e, ai soggetti indicati nel comma 2, lettere *c)* e *c-bis*), le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata»;

2.4) alla lettera *c)*, dopo le parole: «può effettuare ispezioni» sono inserite le seguenti: «presso i soggetti indicati nel comma 2»;

*fff)* all'articolo 110:

1) al comma 1, le parole: «, 62, 63» sono soppresse;

2) al comma 1-*bis*, le parole: «ad eccezione del comma 3, lettere *c)* ed *e)*» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione del comma 3, lettere *c)*, *d-bis*) ed *e)*» e le parole: «l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera *c)*» sono

sostituite dalle seguenti: «l'applicazione dei criteri di competenza e di indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere *c)* e *d-bis*)»;

*ggg)* all'articolo 114.13, comma 2, le parole: «limitatamente ai requisiti di professionalità, *c)*, *d)* e *f)*, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai requisiti di professionalità, *c)*, *d)* e *f)*, 5, 5-*bis*, 6 e 6-*bis*)»;

*hhh)* all'articolo 114-*quinquies*, comma 4, lettera *c)*, le parole: «ad essi si applica l'articolo 26, comma 3, lettere *a)* e *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «ad essi si applica l'articolo 114-*quinquies*.3, comma 1-*bis*, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità e ai criteri di correttezza e indipendenza di giudizio»;

*iii)* all'articolo 114-*quinquies*.3, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere *c)*, *d-bis*) ed *e)*; il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere *c)* e *d-bis*), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.»;

*lll)* all'articolo 114-*novies*, comma 4, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera *b)*; ad essi si applica l'articolo 114-*undecies*, comma 1-*bis*, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità e ai criteri di correttezza e indipendenza di giudizio».

*mmm)* all'articolo 114-*undecies*, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere *c)*, *d-bis*) ed *e)*; il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e di indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere *c)* e *d-bis*), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.»;

*nnn)* all'articolo 144, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-*ter*, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-*bis*, 53, 53-*bis*, 53-*ter*, 54, 55, 57, comma 1-*quater*, 57-*bis*, commi 1, 6, 7 e 9, 58-*bis*, comma 1, 58-*quinquies*, 58-*sexies*, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-*septies*, commi 1, 2 e 3, 60-*bis*, commi 1, 3-*bis*, 3-*ter* e 4, 60-*ter*, comma 1, 61, 61-*bis*, commi 1, 4 e 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-*ter*, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-*quater*, 69-*quinquies*, 69-*sexies*, 69-*octies*, 69-*novies*, 69-*sexiesdecies*, 69-*noviesdecies*, 69-*vicessemel*, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-*quinquies*.1, 114-*quinquies*.2, 114-*quinquies*.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-*octies*, 114-*undecies* in



relazione agli articoli 26 e 52, 114-*duodecies*, 114-*terdecies*, 114-*quaterdecies*, 114-*octiesdecies*, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-*bis*, 67-*ter*, 108, 109, 114.11, 114-*quinquies*.2, 114-*quaterdecies*, 146, comma 2;»;

ooo) dopo l'articolo 144-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 144-*ter*.1 (*Penalità di mora*). — 1. Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere applicata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-*bis*, e 144-*quinquies*, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei soggetti di cui al comma 1, nonché delle persone fisiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere applicata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni accessorie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 1.000 a euro 50.000 per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-*bis*, e 144-*quinquies*, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima, purché l'inosservanza in corso costituisca violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.

3. Le penalità di mora di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicate anche su base settimanale o mensile, con applicazione proporzionale dei limiti edittali ivi stabiliti. L'importo massimo delle penalità di mora applicate su base settimanale o mensile non supera l'importo massimo che sarebbe stato applicato qualora le penalità di mora fossero state applicate su base giornaliera.

4. In ogni caso, la penalità di mora può essere applicata per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza del termine perentorio di cui all'articolo 145.1, comma 1.

5. In ragione della natura, durata e gravità della violazione accertata, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 144-*quater*, la Banca d'Italia può, in luogo dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 145, procedere ai sensi dell'articolo 145.1. Nel caso in cui l'inosservanza perduri allo scadere del periodo massimo di sei mesi di cui al comma 4, la Banca d'Italia avvia anche il procedimento di cui all'articolo 145; in tal caso, i termi-

ni di cui agli articoli 14 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono sospesi fino al decorso di detto periodo massimo.»;

ppp) all'articolo 144-*quater*:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, dopo le parole: «delle sanzioni amministrative pecuniarie» sono inserite le seguenti: «e delle penalità di mora»;

1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) entità del vantaggio conseguito o conseguibile o delle perdite evitate o evitabili attraverso la violazione, nella misura in cui siano determinabili;»;

1.3) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-*bis*) pregiudizio arrecato o arrecabile all'esercizio delle funzioni di vigilanza;»;

1.4) alla lettera e), le parole: «cagionati» sono sostituite dalle seguenti: «arrecati o arrecabili»;

1.5) la lettera h), è sostituita dalla seguente:

«h) potenziali conseguenze diffuse o sistemiche della violazione;»;

1.6) dopo la lettera h), è inserita la seguente:

«h-*bis*) sanzioni penali o amministrative precedentemente irrogate per la stessa violazione alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione;»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Qualora per la medesima inosservanza siano comminate una sanzione amministrativa pecuniaria e una penalità di mora, l'ammontare complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria e della penalità di mora è in ogni caso proporzionato alla gravità dell'inosservanza, avuto altresì riguardo agli altri criteri di cui al comma 1.»;

3) alla rubrica, dopo le parole: «delle sanzioni» sono inserite le seguenti: «e delle penalità di mora»;

qqq) dopo l'articolo 145, sono inseriti i seguenti:

«Art. 145.1 (*Procedura per l'applicazione delle penalità di mora*). — 1. Ai fini di cui all'articolo 144-*ter*.1, la Banca d'Italia contesta al soggetto interessato l'inosservanza in corso e stabilisce che, qualora l'inosservanza medesima non sia cessata entro il termine perentorio dalla stessa fissato, il soggetto interessato sarà tenuto a pagare una penalità di mora su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui determina l'ammontare, fino all'effettiva cessazione dell'inosservanza e, comunque, non oltre un periodo massimo di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine perentorio.

2. Qualora l'inosservanza cessi entro il termine perentorio di cui al comma 1, la Banca d'Italia non commina la penalità di mora.

3. Quando l'inosservanza è cessata oltre il termine perentorio fissato dalla Banca d'Italia o perdura fino alla scadenza del periodo massimo di cui al comma 1, la Banca d'Italia applica la penalità di mora quantificandone l'ammontare complessivo.

4. Il procedimento di cui al presente articolo è disciplinato dalla Banca d'Italia con provvedimento di carattere generale, assicurando il rispetto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, del-



la verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Al soggetto interessato è garantita la possibilità di presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede istruttoria.

5. Al provvedimento con cui è applicata la penalità di mora si applica l'articolo 145, commi 3, *3-bis* e *3-ter*.

6. Contro il provvedimento che applica la penalità di mora è ammesso ricorso alla Corte di appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

7. Quando la Banca d'Italia commina la penalità di mora con il medesimo provvedimento con cui applica sanzioni amministrative, e il soggetto interessato intende opporsi sia alla penalità di mora sia alle sanzioni amministrative, l'opposizione alla penalità di mora è proposta a pena di inammissibilità con il ricorso di cui all'articolo 145, comma 4.

8. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 145.

9. Con la sentenza la Corte di appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della penalità di mora.

10. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, alla Banca d'Italia, anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 5.

11. Alla riscossione delle penalità di mora si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602. I proventi derivanti dalle penalità di mora affluiscono al bilancio dello Stato.

12. Alle penalità di mora non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 145.2 (*Collaborazione tra Autorità*). — 1. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità di altri Stati dell'Unione europea competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, al fine di prevenire il cumulo di sanzioni amministrative e di altre misure amministrative in situazioni transfrontaliere. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni.

Art. 145.3 (*Cumulo di procedimenti amministrativi e penali*). — 1. In caso di cumulo di procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 145 e penali relativi alla medesima violazione, possono essere applicate sanzioni amministrative e penali allo stesso soggetto responsabile del medesimo fatto, purché il cumulo sia strettamente necessario e proporzionato ai fini del perseguimento di obiettivi di interesse generale diversi e complementari.

2. La Banca d'Italia comunica senza ritardo all'autorità giudiziaria l'avvio del procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 145, qualora il fatto oggetto del proce-

dimento possa integrare anche un illecito penale oppure un illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'autorità giudiziaria, una volta che l'indagato risulti aver ricevuto a norma di legge l'informazione sulle indagini, comunica senza ritardo alla Banca d'Italia l'avvio del procedimento penale, qualora il fatto oggetto del procedimento possa integrare anche la violazione di una disposizione sulla cui osservanza vigila la Banca d'Italia. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 97-bis.

3. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, la Banca d'Italia può richiedere all'autorità giudiziaria informazioni in ordine ai procedimenti penali in corso per le finalità di cui al comma 2. Alle informazioni così acquisite si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 1.

4. La Banca d'Italia e l'autorità giudiziaria comunicano l'una all'altra l'esito dei rispettivi procedimenti di cui al comma 2.»;

*rrr*) all'articolo 150-bis, comma 5, le parole: «previsti dall'articolo 36» sono soppresse.

#### Art. 2.

*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*sexies*.1, comma 6, lettera *f*), le parole: «di cui all'articolo 13, commi 5 e 6, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 13, commi 5, *5-bis*, 6 e *6-bis*»;

b) all'articolo 7-*duodecies*, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Ai gruppi di Sim nei quali vi sia almeno una Sim di classe 1-minus si applicano le disposizioni nazionali di recepimento del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob dal presente decreto.»;

c) all'articolo 13:

1) al comma 2, le parole: «criteri di competenza e correttezza» sono sostituite dalle seguenti: «criteri di competenza, correttezza e indipendenza di giudizio»;


2) al comma 3:

2.1) dopo la lettera *d*), è inserita la seguente: «*d-bis*) i criteri di indipendenza di giudizio degli esponenti»;

2.2) alla lettera *e*), dopo le parole: «delle dimensioni dell'intermediario» sono inserite le seguenti: «, e i criteri di disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti abilitati, come individuati dal regolamento di cui al comma 3, si applicano i commi 1, 2 e 3, limitatamente ai requisiti di onorabilità e ai criteri di competenza e correttezza.»;



4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I soggetti indicati al comma 1 valutano l' idoneità dei propri esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali e l' adeguatezza complessiva degli organi di amministrazione e controllo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l' esito della valutazione. La valutazione è condotta dall' organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall' organo che li ha nominati. In caso di specifiche e limitate carenze, i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall' ufficio; questa è pronunciata dai medesimi organi entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti.»;

5) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La valutazione di cui al comma 5 è condotta:

a) con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e controllo:

1) prima che essi assumano le funzioni, nel caso in cui non sia rinnovata la maggioranza dei componenti dell' organo. A questo fine, l' efficacia della nomina dei nuovi componenti è sospesa fino alla conclusione della valutazione dell' idoneità. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 2383, secondo comma, del codice civile;

2) dopo che essi abbiano assunto le funzioni, nel caso di rinnovo della maggioranza dei componenti dell' organo. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in questo caso la nomina è immediatamente efficace.

b) con riferimento ai responsabili delle principali funzioni aziendali e ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, prima che tali soggetti siano nominati.»;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La Banca d' Italia e la Consob, nell' ambito delle rispettive competenze, secondo modalità e tempi stabiliti congiuntamente, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l' idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti abilitati di maggiore rilevanza, come individuati dal regolamento di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell' analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d' Italia e la Consob tengono conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla carica.»;

7) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. La Banca d' Italia e la Consob valutano se i requisiti e i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 continuano a essere soddisfatti qualora sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un' operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato al soggetto abilitato.»;

8) alla rubrica, dopo la parola: «aziendali» sono inserite le seguenti: «e responsabili delle principali funzioni aziendali»;

d) all' articolo 20-bis.1:

1) al comma 2, punto ii), dopo le parole: «delle imprese del gruppo» sono inserite le seguenti: «stabilite nell' Unione europea, incluse le loro succursali e filiazioni stabilite in un paese terzo»;

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nell' ambito della domanda presentata ai sensi del comma 2, le Sim autorizzate ai sensi dell' articolo 19 possono chiedere la deroga all' autorizzazione indicata al comma 1. La Banca Centrale Europea e la Banca d' Italia informano l' ABE della richiesta di deroga. La deroga è concessa dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d' Italia sulla base della domanda ricevuta ai sensi del comma 2; è negata dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d' Italia. La deroga è concessa, ovvero negata, previo parere dell' ABE e tenuto conto almeno dei seguenti elementi:

a) se la Sim fa parte di un gruppo, la struttura dell' organizzazione del gruppo, le modalità di registrazione dell' operatività utilizzate in via prevalente all' interno del gruppo e l' assegnazione delle attività tra i soggetti del gruppo;

b) la natura, l' entità e la complessità delle attività svolte dalla Sim nel territorio della Repubblica e nell' Unione europea nel suo complesso;

c) l' importanza delle attività svolte dalla Sim nel territorio della Repubblica e nell' Unione europea nel suo complesso, e il rischio sistemico che esse comportano.

2-ter. La proposta di concessione della deroga ovvero il diniego della stessa sono adottati dalla Banca d' Italia sentita la Consob. Il provvedimento di concessione della deroga o di diniego della stessa è trasmesso alla Sim interessata e all' ABE; nel caso si discosti dal parere di quest' ultima, include la relativa motivazione. I provvedimenti di concessione della deroga assunti ai sensi del comma 2-bis sono riesaminati ogni tre anni.».

### Art. 3.

#### Modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262

1. Alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all' articolo 19, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. I membri del Direttorio sono nominati tra persone di riconosciuta onorabilità ed esperienza professionale. Ove si proceda alla revoca dell' incarico, i motivi della revoca sono resi pubblici, salvo motivata opposizione del membro interessato.»;

b) all' articolo 29-bis:

1) al comma 2, le parole: «della Banca d' Italia e» sono soppresse;

2) alla rubrica, dopo le parole: «della CONSOB» sono inserite le seguenti: «e dell' IVASS»;



c) dopo l'articolo 29-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 29-ter (Disposizioni in materia di incompatibilità per i membri del Direttorio e per il personale della Banca d'Italia addetto alle funzioni di vigilanza, sorveglianza o risoluzione). — 1. I membri del Direttorio della Banca d'Italia, fino alla scadenza del periodo di incompatibilità di cui al comma 3 decorrente dalla cessazione del mandato, non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con:

a) i soggetti sottoposti a sorveglianza, a vigilanza della Banca d'Italia anche nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico, a risoluzione e gestione delle crisi della Banca d'Italia nell'ambito del Meccanismo di risoluzione unico;

b) i soggetti che controllano o sono controllati, anche in via indiretta, dai soggetti di cui alla lettera a), nonché i soggetti appartenenti al medesimo gruppo;

c) i soggetti che forniscono servizi ai soggetti di cui alle lettere a) o b), salvo che al membro del Direttorio interessato sia preclusa la partecipazione alla prestazione di tali servizi nel periodo di incompatibilità di cui al comma 3;

d) i gruppi d'interesse o le associazioni di categoria che interagiscono con la Banca d'Italia con riferimento alle relative attività istituzionali.

2. I dipendenti della Banca d'Italia che svolgono funzioni di vigilanza, sorveglianza o risoluzione, fino alla scadenza del periodo di incompatibilità di cui al comma 3 decorrente dalla cessazione dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sorveglianza o risoluzione, non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con:

a) i soggetti rispetto ai quali il dipendente è stato direttamente coinvolto nell'attività di vigilanza, sorveglianza, risoluzione o nel relativo processo decisionale;

b) i soggetti che controllano, o sono controllati, anche in via indiretta, dai soggetti di cui alla lettera a), nonché i soggetti appartenenti al medesimo gruppo;

c) i soggetti che forniscono servizi ai soggetti di cui alle lettere a) o b), salvo che al dipendente interessato sia preclusa la partecipazione alla prestazione di tali servizi nel periodo di incompatibilità di cui al comma 3;

d) i gruppi d'interesse o le associazioni di categoria che interagiscono con la Banca d'Italia su questioni riconducibili alla responsabilità del dipendente durante il suo rapporto di impiego.

3. Il periodo di incompatibilità ha una durata pari a:

- a) ventiquattro mesi per i membri del Direttorio;
- b) dodici mesi per il personale.

4. In relazione alle incompatibilità di cui al comma 1, la Banca d'Italia riconosce ai membri del Direttorio un appropriato indennizzo determinato all'atto del conferimento del mandato.

5. I soggetti sottoposti alle incompatibilità di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare senza ritardo alla Banca d'Italia il ricevimento di un'offerta di lavoro. Accertata la sussistenza in concreto dell'incompatibilità, la Banca d'Italia adibisce il dipendente a mansioni differenti di pari livello

per la durata dell'incompatibilità e fino alla cessazione del rapporto di impiego. Durante il periodo di incompatibilità il dipendente non ha accesso a informazioni riservate o sensibili relative ai soggetti di cui al comma 2. Il personale in quiescenza, dimissionario o destituito non ha titolo a un indennizzo per la durata dell'incompatibilità.

6. Con atto regolamentare interno della Banca d'Italia, da adottarsi entro il 10 gennaio 2026, sono specificati i contenuti e le modalità degli obblighi di comunicazione di cui al comma 5, nonché l'organo competente all'accertamento della ricorrenza in concreto dei presupposti dei divieti di cui ai commi 1 e 2.

7. I contratti conclusi in violazione dei commi 1 e 2 sono nulli.

Art. 29-quater (Disposizioni in materia di investimenti finanziari per i membri del Direttorio della Banca d'Italia e per il personale della Banca d'Italia che svolge funzioni di vigilanza). — 1. Ai membri del Direttorio della Banca d'Italia è vietata la negoziazione di strumenti finanziari emessi dai soggetti sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia anche nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico, dalle relative società controllanti, controllate o appartenenti al medesimo gruppo, ovvero la negoziazione di strumenti finanziari collegati a tali soggetti.

2. Al personale della Banca d'Italia addetto alla vigilanza è vietata la negoziazione di strumenti finanziari emessi dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico, dalle società controllanti, controllate o appartenenti al medesimo gruppo, ovvero la negoziazione di strumenti finanziari collegati a tali soggetti.

3. In deroga ai commi 1 e 2 sono ammessi:

a) la negoziazione degli strumenti gestiti da terzi, a condizione che ai titolari sia precluso l'intervento nella gestione del portafoglio e che il terzo gestore non investa prevalentemente in strumenti emessi dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 ovvero in strumenti finanziari collegati a tali soggetti;

b) gli investimenti in organismi di investimento collettivo, a condizione che l'organismo non investa prevalentemente in strumenti emessi dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 ovvero in strumenti finanziari collegati a tali soggetti.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano, prima della nomina o dell'assunzione e successivamente su base annuale, una dichiarazione concernente gli strumenti finanziari detenuti che possono dar luogo a conflitti di interessi.

5. Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 2 detengano, al momento dell'assunzione o della nomina o in qualsiasi momento successivo, strumenti finanziari che possono dar luogo a conflitto di interessi, la Banca d'Italia ha il potere di richiedere che tali strumenti siano ceduti entro un termine ragionevole, comunque non superiore all'anno. Restano a esclusivo carico del destinatario dell'ordine di cessione le eventuali conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti dalla vendita. Nel caso in cui gli strumenti posseduti possano essere mantenuti, l'interessato può procedere al disinvestimento in deroga ai commi 1 e 2 previa autorizzazione della Banca d'Italia.



6. La violazione dei divieti e degli obblighi previsti nel presente articolo è fonte di responsabilità disciplinare.

7. La Banca d'Italia con proprio atto regolamentare, da adottarsi entro il 10 gennaio 2026, detta disposizioni attuative del presente articolo.

*Art. 29-quinquies (Poteri regolamentari della Banca d'Italia in attuazione degli obblighi discendenti dall'appartenenza al Sistema europeo delle banche centrali e al Meccanismo di vigilanza unico).* — 1. Fermi restando i precedenti articoli, la Banca d'Italia può adottare ulteriori disposizioni in materia di conflitti di interessi, incompatibilità successive alla cessazione dall'incarico e limiti agli investimenti finanziari mediante propri atti regolamentari interni attuativi degli obblighi in materia discendenti dalla sua appartenenza al Sistema europeo delle banche centrali e al Meccanismo di vigilanza unico.»

#### Art. 4.

*Disposizioni transitorie concernenti le modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.*

1. Gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere *d*), *f*) e *g*), del presente decreto e gli articoli 14-*bis*, 58-*ter*, 58-*quater*, 58-*quinquies*, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 58-*sexies* e 58-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere *e*) e *t*), del presente decreto, si applicano a partire dall'11 gennaio 2027. Fino a tale data, continuano ad applicarsi gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14-*bis*, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *e*), del presente decreto, dall'11 gennaio 2027 le banche di Stato terzo possono continuare a esercitare, senza stabilimento di succursali, le attività strettamente necessarie alla gestione dei contratti relativi alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), numeri 1, 2 e 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, conclusi prima dell'11 luglio 2026, senza possibilità di novazione o di rinnovo. In ogni caso, i contratti a tempo indeterminato sono estinti o trasferiti ad altri intermediari autorizzati entro il 10 gennaio 2028. È fatta salva la possibilità di prosecuzione del rapporto su iniziativa esclusiva del cliente.

3. Le succursali di banche di Stato terzo autorizzate ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del presente decreto, che entro l'11 gennaio 2027 presentano domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 14-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *e*), del presente decreto, possono continuare a esercitare le attività fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione. In caso di diniego, l'autorizzazio-

ne rilasciata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal presente decreto, è revocata.

4. La Banca d'Italia può stabilire le modalità e i termini per l'applicazione dell'articolo 58-*quater*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *t*), del presente decreto, alle succursali di banche di Stato terzo qualificate ai sensi dell'articolo 58-*ter*, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo.

5. L'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *i*), del presente decreto, e l'articolo 60-*bis*, comma 3-*ter*, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *v*), del presente decreto, si applicano alle nomine successive alla data dell'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi del medesimo articolo 26. Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa, e non si applica l'articolo 60-*bis*, comma 3-*ter*, introdotto dal presente decreto.

6. L'articolo 57, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, modificati o introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera *p*), del presente decreto, e l'articolo 61-*bis*, commi 4, 5 e 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *aa*), del presente decreto, si applicano ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 57, comma 4-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *p*), del presente decreto. Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa.

7. L'articolo 57-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *q*), del presente decreto, si applica ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 57-*bis*, comma 10, del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dal presente decreto. Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa.

8. L'articolo 58 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *r*), del presente decreto, e gli articoli 58-*bis* e 61-*bis*, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere *s*) e *aa*), del presente decreto, si applicano ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative richiamate all'articolo 58-*bis*, comma 1, del testo unico di



cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dal presente decreto. Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa.

9. L'articolo 61-*bis*, commi 1, primo periodo, 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *aa*), del presente decreto, si applica ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 61-*bis*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dal presente decreto. Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 67 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa.

10. Le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere *nnn*), *ooo*), *ppp*) e *qqq*), al titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, si applicano alle violazioni commesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, le modifiche ivi previste si applicano:

*a*) alle violazioni delle disposizioni richiamate al comma 1 a partire dall'11 gennaio 2027;

*b*) alle violazioni delle disposizioni richiamate ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa ivi prevista.

11. Alle violazioni commesse prima delle date di cui al comma 10 continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 5.

*Disposizioni transitorie concernenti le modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

1. L'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *c*), del presente decreto, si applica alle nomine successive alla data dell'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi del medesimo articolo 13. Fino a tale data, si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.

#### Art. 6.

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 7.

##### *Entrata in vigore*

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2025

#### MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

#### NOTE

##### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).


##### Note alle premesse

— L'art.76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legi-



slativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013:

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32 (*Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativa con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di



specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, ove attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.»

Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2025:

Art. 16. (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor). — 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 e all'attuazione del regolamento (UE)

2024/1623, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva e del regolamento, tenendo conto degli orientamenti emanati dalle autorità europee di vigilanza;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene anch'essa conto delle norme tecniche e degli orientamenti di cui alla lettera a), anche allo scopo di definire, tra l'altro, la nozione di fatturato rilevante ai sensi delle lettere g) e h);

c) prevedere che:

1) la valutazione da parte dei competenti organi aziendali dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti aziendali sia condotta dopo l'assunzione della carica, nei casi previsti dall'articolo 91, paragrafo 1-bis, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619, disponendo le modifiche e integrazioni di coordinamento con la disciplina in materia di governo societario e di procedura di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti e valutando, ove opportuno, l'estensione a intermediari ulteriori rispetto alle banche delle disposizioni di recepimento dell'articolo 91 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/1619, e dell'articolo 91-bis della direttiva 2013/36/UE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619;

2) l'output floor sia applicato su base esclusivamente consolidata nei casi previsti all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623;

d) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c), confermare l'individuazione della Banca d'Italia quale autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2024/1619 e il regolamento (UE) 2024/1623 attribuiscono agli Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

e) attribuire alla Banca d'Italia, quale autorità designata ai sensi dell'articolo 53-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i poteri previsti dall'articolo 124, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623;

f) estendere la disciplina di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/1619, o emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto, ove compatibili, dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti;

g) apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al recepimento delle disposizioni recate dagli articoli 65, 66 e 67 della direttiva 2013/36/UE, come modificati dalla direttiva (UE) 2024/1619, nel rispetto, ove compatibili, dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti;

h) prevedere che le penali di mora disciplinate agli articoli 65, 66 e 67 della direttiva 2013/36/UE, come modificati dalla direttiva (UE) 2024/1619, possano essere applicate su base giornaliera, settimanale o mensile e prevedere per le penali di mora applicate su base giornaliera i seguenti limiti edittali, applicabili proporzionalmente anche in caso di loro applicazione su base settimanale o mensile:

1) per le persone fisiche, da euro 1.000 a euro 50.000;

2) per le persone giuridiche, da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile ed è superiore a euro 50.000;

i) disciplinare, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il procedimento amministrativo per l'imposizione delle penali di mora di cui alla lettera h) e la relativa procedura di opposizione innanzi alla corte d'appello;

l) assicurare il corretto e integrale recepimento delle disposizioni recate dall'articolo 70 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/1619, disciplinando la concorrenza di sanzioni penali e amministrative relative al medesimo fatto, al fine di prevedere l'applicazione del cumulo quando strettamente necessario a tutelare obiettivi di interesse generale diversi e complementari, ferma



l'esigenza di proporzionalità complessiva dell'intervento sanzionatorio, e disciplinando le comunicazioni tra autorità competenti e autorità giudiziaria necessarie a raccordare i rispettivi interventi, anche valutando l'estensione della disciplina del cumulo ai diversi casi rispetto ai quali si pongono analoghe situazioni di concorrenza di sanzioni relative alla medesima condotta, in particolare per la disciplina applicabile agli intermediari diversi dalle banche, ai loro partecipanti ed esponenti, al loro personale e ai soggetti che le banche hanno incaricato della revisione legale dei conti o ai quali hanno esternalizzato funzioni aziendali;

*m)* apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;

*n)* apportare alla disciplina degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le occorrenti modifiche e integrazioni, anche prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, al fine di assicurare, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle attività svolte dagli intermediari finanziari, un opportuno allineamento tra la disciplina applicabile a tali intermediari e quella applicabile alle banche.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

— La direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance è pubblicata nella G.U.U.E. 19 giugno 2024, serie L.

— Il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* UE il 19 giugno 2024, serie L.

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante: Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1998.

— La legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante: Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2005.

#### Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, 7, 13, 14, 15, 16, 19, commi da 1 a 5, 26, 36, 37-bis, comma 1, 53, comma 1, 53-bis, 57, 58, 60, 60-bis, 64, 65, 67, 67-ter, 68, 69, 69.1, 69.2, 69-quinquies, 69-novies, 69-ottiesdecies, 69-noviesdecies, 69-vies-semel, 95, 96, 96-bis, 96-bis.3, 96-ter, 97-bis, 98, 100, 105-bis, 105-ter, 109, 110, 114, 114-quinquies, commi da 1 a 4, 114-quinquies.3, 114-novies, comma 4, 114-undecies, 144, comma 1, 144-quater e 150-bis, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 (*Definizioni*). — *Omissis*.

2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

*a)* “banca italiana”: la banca avente sede legale in Italia;

*b)* “banca dell'Unione europea”: la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;

*c)* «banca di Stato terzo»: ogni impresa avente sede legale in uno Stato terzo in cui è autorizzata a prestare una o più attività per le quali, se fosse stabilita in Italia, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 14 o dell'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

*d)* “soggetto significativo”: i soggetti definiti dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del MVU;

*d-bis)* “soggetto meno significativo”: i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera *d)*;

*e)* “succursale”: una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività a cui la banca o l'istituto è stato autorizzato;

*f)* “attività ammesse al mutuo riconoscimento”: le attività di:

1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;

2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito *pro-soluto* e *pro solvendo*, il credito commerciale incluso il “*forfeiting*”);

3) leasing finanziario;

4) prestazione di servizi di pagamento;

5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («*travellers cheques*», lettere di credito), nella misura in cui quest'attività non rientra nel punto 4;

6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;

7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

cambi;

strumenti finanziari a termine e opzioni;

contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;

valori mobiliari;

8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;

9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;

10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo “*money broking*”;

11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;

12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;

13) servizi di informazione commerciale;

14) locazione di cassette di sicurezza;

15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità dell'Unione europea, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;

*g)* “intermediari finanziari”: i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106.

*h)* “stretti legami”: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:

1) controlla la banca;

2) è controllato dalla banca;

3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;

4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;

5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;

*h-bis)* “istituti di moneta elettronica”: le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;

*h-bis.1)* “istituti di moneta elettronica dell'Unione europea”: gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;

*h-ter)* “moneta elettronica”: il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:

1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera *m)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera *n)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;



h-*quater*) “partecipazioni”: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;

h-*quinquies*) “partecipazioni rilevanti”: le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni individuate dalla Banca d’Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società;

h-*sexies*) “istituti di pagamento”: le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento;

h-*septies*) “istituti di pagamento dell’Unione europea”: gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia;

h-*septies*.1) “servizi di pagamento”: le seguenti attività:

1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti *una tantum*;

3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;

4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:

4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti *una tantum*;

4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;

5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;

6) rimessa di denaro;

7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;

8) servizi di informazione sui conti;

h-*octies*) “succursale di un istituto di pagamento”: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività dell’istituto di pagamento;

h-*novies*) “personale”: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

i) “punto di contatto centrale”: il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento dell’Unione europea che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all’articolo 128-*quater*.

*Omissis.*”

«Art. 7 (*Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità*). — 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze, Presidente del CICR, fatta salva la possibilità per la Banca d’Italia di comunicare informazioni in forma sommaria o aggregata. Il segreto non può essere opposto né all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente né all’amministrazione finanziaria quando le informazioni siano richieste nel corso di un’attività di controllo volta ad accertare un illecito fiscale.

2. I dipendenti della Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.

3. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Banca d’Italia, nonché i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si è avvalsa, sono vincolati dal segreto d’ufficio.

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d’Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

5. La Banca d’Italia, la CONSOB, la COVIP e l’IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Per il medesimo fine, la Banca d’Italia e la UIF collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi al segreto d’ufficio.

6. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SE-VIF, il MVU e il MRU, nonché con le autorità di risoluzione e le autorità anticiclaggio degli Stati dell’Unione europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell’autorità che ha fornito le informazioni.

7. Nell’ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d’Italia può scambiare informazioni preordinate all’esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati terzi; le informazioni che la Banca d’Italia ha ricevuto da un altro Stato dell’Unione europea possono essere comunicate soltanto con l’assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.

8. La Banca d’Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell’ambito di situazioni di crisi ovvero nell’ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all’estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all’estero o di banche dell’Unione europea o di Stato terzo in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata o ad altri soggetti operanti nel settore finanziario. Nei rapporti con le autorità di Stato terzo lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.

9. La Banca d’Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.

10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.

10-*bis*. La Banca d’Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell’Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI.»

«Art. 13 (*Albo*). — 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell’elenco dei soggetti vigilati, la Banca d’Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche di Stato terzo, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo.»

«Art. 14. (*Autorizzazione all’attività bancaria*). — 1. L’autorizzazione all’attività bancaria è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

a-*bis*) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia;

c) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale, unitamente all’atto costitutivo, allo statuto, all’indicazione, se del caso, della capogruppo, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo, nonché alla descrizione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi relativi al governo societario, all’organizzazione amministrativa e contabile, ai controlli interni e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione;



d) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate ovvero, in assenza di questi ultimi, siano comunicati i nomi dei primi venti azionisti e le relative quote di capitale e di diritti di voto;

e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'articolo 26;

f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; è negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE, quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione

2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

3-bis. La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o più delle seguenti condizioni:

a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;

b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;

c) è accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi;

c-bis) è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.

3-ter. (abrogato)

4. (abrogato)

4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.»

«Art. 15 (Succursali). — 01. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU, del comma 3.

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto.

2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato terzo previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU che intendono stabilire succursali nel territorio della Repubblica, il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato comunitario non partecipante al MVU e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.

4. (abrogato)

5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi dei commi 01 e 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane.»

«Art. 16 (Libera prestazione di servizi). — 1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.

2. Le banche italiane possono operare in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-bis, commi 2 e 3, e dall'articolo 29-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998, le banche di Stato terzo possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa comunicazione alla Banca d'Italia e al ricorrere delle condizioni da essa stabilite. La Banca d'Italia può vietare l'avvio o la prosecuzione dell'operatività qualora tali condizioni non siano soddisfatte.

5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane.

5-bis. La Banca d'Italia può emanare disposizioni attuative del presente articolo.»

«Art. 19 (Autorizzazioni). — 1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva:

a) l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute;

b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa;

c) l'acquisizione in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a):

1) del controllo;

2) di una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell'acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nell'articolo 22, comma 1, lettera b);

d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la banca o di una clausola del suo statuto, del controllo o dell'influenza notevole sulla banca, o di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

2.

3.

4.

5. L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia. La proposta è formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25; l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e competenza, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentare il rischio. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.


Omissis.»

«Art. 26 (Esponenti aziendali e responsabili delle principali funzioni aziendali). — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.

2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza, correttezza e indipendenza di giudizio dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:

a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;



b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;

c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;

d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;

*d-bis) i criteri di indipendenza di giudizio degli esponenti;*

e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario, e i criteri di disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi;

f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

4. Ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche, come individuati dal decreto di cui al comma 3, si applicano i commi 1, 2 e 3, limitatamente ai requisiti di onorabilità e ai criteri di competenza e correttezza.

5. Le banche valutano l'idoneità dei propri esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali e l'adeguatezza complessiva degli organi di amministrazione e controllo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. La valutazione è condotta dall'organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall'organo che li ha nominati. In caso di specifiche e limitate carenze, i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di cui sopra entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti.

5-bis. La valutazione di cui al comma 5 è condotta:

a) con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e controllo:

1) prima che essi assumano le funzioni, nel caso in cui non sia rinnovata la maggioranza dei componenti dell'organo. A questo fine, l'efficacia della nomina dei nuovi componenti è sospesa fino alla conclusione della valutazione dell'idoneità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2383, secondo comma, del codice civile;

2) dopo che essi abbiano assunto le funzioni, nel caso di rinnovo della maggioranza dei componenti dell'organo. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in questo caso la nomina è immediatamente efficace;

b) con riferimento ai responsabili delle principali funzioni aziendali e ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, prima che tali soggetti siano nominati.

6. La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiore rilevanza, come individuati dal decreto di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.

6-bis. La Banca d'Italia valuta se i requisiti e i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 continuano a essere soddisfatti qualora sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato alla banca.»

«Art. 36 (Fusioni e trasformazioni). — 1. La Banca d'Italia autorizza fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni.

1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione

rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.

2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57.»

«Art. 37-bis (Gruppo Bancario Cooperativo). — 1. Il gruppo bancario cooperativo è composto da:

a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro;

b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;

c) le società bancarie e finanziarie controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59;

c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre società di cui alle lettere b) e c).

Omissis.»

«Art. 53 (Vigilanza regolamentare). — 1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

a) l'adeguatezza patrimoniale;

b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

c) (abrogata);

d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

Omissis.»

«Art. 53-bis (Poteri di intervento). — 1. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle crypto-attività e dalla prestazione di servizi per le crypto-attività;

e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.



2. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.»

«Art. 57 (Fusioni e scissioni). — 1. La Banca d'Italia autorizza: a) le fusioni nelle quali la società incorporante è una banca italiana; b) le scissioni nelle quali la società scissa è una banca italiana.

1-bis. L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire la solidità del profilo prudenziale delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis dopo il completamento dell'operazione, tenuto conto dei seguenti criteri: la reputazione delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis, coinvolte nell'operazione; la solidità finanziaria delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis, coinvolte nell'operazione; la capacità del soggetto risultante dalla fusione o scissione di rispettare le disposizioni del presente decreto e del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabili, le altre disposizioni che ne regolano l'attività; il fatto che il piano di attuazione dell'operazione proposta sia realistico e solido da un punto di vista prudenziale; la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

1-ter. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione se le condizioni di cui al comma 1-bis non sono soddisfatte.

1-quater. Non si può dare corso all'atto di fusione o di scissione prima che sia intervenuta l'autorizzazione di cui al comma 1.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-quater, non si può dare corso agli adempimenti pubblicitari previsti dal codice civile e dal decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, in relazione a un progetto di fusione o di scissione a cui prendono parte banche e alla deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1 ovvero il parere positivo dell'autorità di un altro Stato dell'Unione europea competente ai sensi dell'articolo 27-decies della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.

4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.

4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria, nonché le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia.»

«Art. 58 (Cessione di rapporti giuridici). — 1. La Banca d'Italia emana disposizioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.

2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.

5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106.

7-bis. Alle cessioni di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui al comma 1 si applica anche l'articolo 58-bis, qualora dette cessioni costituiscano trasferimenti rilevanti di attività o passività ai sensi del medesimo articolo.»

«Art. 60 (Composizione). — 1. Il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie e finanziarie da questa controllate.

2. Capogruppo del gruppo bancario è:

a) la banca italiana che non sia a sua volta controllata da un'altra banca italiana o da una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo; o

b) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo, quando nell'insieme delle società controllate vi siano solo banche italiane oppure quando il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate in ciascuno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia oppure quando Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata; o

c) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, ricompresa nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza di un altro Stato dell'Unione europea, che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia e che controlli almeno una banca italiana.»

«Art. 60-bis (Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo). — 1. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettere b) e c), richiedono l'autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo, salvo che presentino istanza di esenzione ai sensi del comma 3. L'autorizzazione è rilasciata e l'esenzione è concessa dalla Banca d'Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorità competente per la vigilanza consolidata o con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.

2. L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) gli assetti organizzativi e di controllo e l'articolazione dei compiti nell'ambito del gruppo assicurano il coordinamento efficace dei soggetti del gruppo di appartenenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse e il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata;

b) la struttura del gruppo non ostacola l'effettivo esercizio della vigilanza su base individuale e consolidata delle banche del gruppo di appartenenza;

c) i soggetti che detengono nella società di partecipazione finanziaria o nella società di partecipazione finanziaria mista le partecipazioni indicate dall'articolo 19 soddisfano le condizioni ivi previste;

d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di partecipazione finanziaria o nella società di partecipazione finanziaria mista sono idonei ai sensi dell'articolo 26;



e) non sussistono, tra la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista e i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

3. Le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate all'articolo 60, comma 2, lettere b) e c), possono presentare istanza di esenzione quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) la società di partecipazione finanziaria esercita in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni di controllo ovvero la società di partecipazione finanziaria mista esercita in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni di controllo in relazione a società bancarie e finanziarie;

b) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non è stata designata come ente sottoposto a risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

c) è designata una banca controllata avente sede legale in Italia, o una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista controllata avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, per l'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento indicate all'articolo 61 e a questa sono assegnati i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata;

d) lo statuto prevede espressamente che alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario o la possibilità di assumere decisioni su aspetti gestionali, operativi e finanziari che incidono sul gruppo o sulle società bancarie e finanziarie controllate;

e) non vi sono ostacoli all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza su base consolidata.

3-bis. La società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista designata ai sensi del comma 3, lettera c), chiede l'autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo a norma del comma 1 del presente articolo. In tal caso, l'istanza di autorizzazione è presentata contestualmente all'istanza di esenzione presentata ai sensi del comma 3.

3-ter. Alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista di cui al comma 3 si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere b), c), limitatamente al criterio di adeguata composizione collettiva, d-bis) ed e) di tale articolo.

4. La società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista chiede l'autorizzazione a norma del presente articolo se vengono meno le condizioni per l'esenzione previste dal comma 3.

5. La revoca dell'autorizzazione è disposta nei seguenti casi:

a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;

b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;

c) è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 99.

6. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b), la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, rilascia e revoca l'autorizzazione indicata al comma 2 ovvero concede l'esenzione indicata al comma 3 congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.

7. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera c), la Banca d'Italia rilascia e revoca l'autorizzazione indicata al comma 2 ovvero concede l'esenzione indicata al comma 3 congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

7-bis. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del comma 7.

8. Qualora una decisione congiunta ai sensi dei commi 6 o 7 non venga adottata per disaccordo delle autorità entro due mesi dalla presentazione dell'istanza, la questione è trasmessa all'ABE per l'avvio della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

9. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione ed esenzione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 14, 19 e 57-bis, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dai commi 2 e 3, alle ipotesi di revoca dell'autorizzazione previste dal comma 5.

10. Nel caso di società di partecipazione finanziaria o di società di partecipazione finanziaria mista avente sede in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, ai fini del presente articolo si applicano le corrispondenti disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.»

«Art. 64 (Albo). — 1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.

3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo. Nei casi in cui la capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, l'iscrizione nell'albo è subordinata all'autorizzazione indicata all'articolo 60-bis. In caso di società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista capogruppo designata ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 4, sono iscritte nell'albo anche le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.»

«Art. 65 (Ambito della vigilanza su base consolidata). — 1. Al fine dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia dispone dei poteri previsti dalla presente sezione nei confronti dei seguenti soggetti:

a) società appartenenti a un gruppo bancario;

b) società bancarie e finanziarie partecipate almeno per il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;

c) società bancarie e finanziarie non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

d);

e);

f);

g);

h) società che controllano almeno una banca, incluse le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 60-ter;


i) società diverse da quelle bancarie e finanziarie quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo;

i-bis) società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 3, salvo che non siano escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 60-ter;

i-ter) società, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni attuative.

2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.»

«Art. 67 (Vigilanza regolamentare). — 1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo con sede legale in Italia e, ove ciò sia previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione finanziaria capogruppo e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Ita-



lia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:

- a) l'adeguatezza patrimoniale;
- b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- c) (abrogata);
- d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie indicate al presente comma.

2.

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia;

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato dell'Unione europea, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

2-ter.

3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell'articolo 65.

3-bis. La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.

3-ter. Si applicano l'articolo 53, commi 4-quinquies e 4-sexies, e l'articolo 53-ter.)».

«Art. 67-ter (Poteri di intervento). — 1. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale della capogruppo;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali della capogruppo, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

d) impartire le disposizioni previste dall'articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella capogruppo, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle crypto-attività e dalla prestazione di servizi per le crypto-attività; per le società di partecipazione finanziaria capogruppo o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni detenute nelle banche controllate, l'alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni detenute in società bancarie e finanziarie; la designazione temporanea

di un'altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o banca del gruppo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 61;

e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

1-bis. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettera b), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d'Italia in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata sul gruppo bancario, congiuntamente con l'autorità competente per la vigilanza dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. Si applica l'articolo 60-bis, comma 8.

1-ter. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettera c), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d'Italia congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata. Si applica l'articolo 60-bis, commi 7-bis e 8.

2. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali.».

«Art. 68 (Vigilanza ispettiva). — 1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie e finanziarie o da quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati dell'Unione europea o terzi, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.

3-bis. La Banca d'Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati dell'Unione europea partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le banche, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità.»

«Art. 69 (Collaborazione tra autorità e obblighi informativi). —

1. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati dell'Unione europea la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità.


1-bis. Nell'ambito degli accordi previsti al comma 1, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni, anche per l'esercizio della vigilanza su base consolidata:

a) sulle società di partecipazione finanziaria e sulle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;

b) sulle società bancarie e finanziarie controllate dai soggetti indicati alla lettera a);

c) sulle società bancarie e finanziarie partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).

1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza su base consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della liquidità e della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato dell'Unione europea in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente l'ABE, il CERS, il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati dell'Unione europea, le competenti autorità monetarie.



1-*quater*. I commi 1 e 1-*ter* si applicano anche nell'esercizio della vigilanza su singole banche che operano con succursali aventi rilevanza sistemica negli Stati dell'Unione europea ospitanti.

1-*quinquies*. Le autorità creditizie, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati dell'Unione europea interessati.»

«Art. 69.1 (Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo). — 1. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista diverse dalle capogruppo presentano istanza di autorizzazione ai sensi del presente articolo quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) abbiano sede legale in Italia, non siano a loro volta controllate da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, e nell'insieme delle società da esse controllate vi siano solo banche italiane oppure il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate aventi sede legale in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia oppure quando Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata;

b) abbiano sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e siano tenute al rispetto su base *sub-consolidata* del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE.

2. L'autorizzazione prevista al comma 1 è rilasciata dalla Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata, congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.

3. Si applicano gli articoli 60-*bis*, 60-*ter*, 61-*bis*, 65, 66, 67, 67-*bis*, 67-*ter*, 68, 69.»

«Art. 69.2 (Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea). — 1. Fuori dai casi previsti negli articoli 60, comma 2 e 60-*bis*, comma 3-*bis*, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in Italia, che controllino società bancarie e finanziarie soggette a vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati dell'Unione europea, presentano istanza di autorizzazione.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente all'autorità competente all'esercizio della vigilanza su base consolidata. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del presente comma. Qualora entro due mesi non venga adottata una decisione congiunta ai sensi del presente comma, la questione è rinviata all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

3. Si applicano gli articoli 60-*bis*, 60-*ter*, 61, 61-*bis*, comma 1, 65, 66, 67, 67-*bis*, 67-*ter*, 68, 69. A tal fine la Banca d'Italia collabora con l'autorità di vigilanza su base consolidata e adotta, congiuntamente con essa, i provvedimenti indicati agli articoli 60-*bis*, commi 3 e 5, 60-*ter* e 67-*ter*, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo. Le società indicate nel comma 1 sono iscritte in una sezione dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia.

4. Alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista indicate al comma 1 non si applicano le disposizioni indicate al Titolo III, Capo I.»

«Art. 69-*quinquies* (Piani di risanamento di gruppo). — 1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota di un piano di risanamento di gruppo che individua misure coordinate e coerenti da attuare per sé, per ogni società del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il risanamento del gruppo, per le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-*ter*, comma 1, lettera c).

2. Non è tenuta a dotarsi di un piano di risanamento di gruppo la capogruppo italiana di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato dell'Unione europea, salvo che ciò non sia a essa specificamente richiesto in conformità dell'articolo 69-*septies*.

3. Il piano di risanamento di gruppo è finalizzato a ripristinare l'equilibrio patrimoniale e finanziario del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne facciano parte.

4. Il piano di risanamento di gruppo contiene almeno le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale o particolare della Banca d'Italia e da regolamenti della Commissione europea. Ove siano stati conclusi tra le società del gruppo accordi ai sensi del capo 02-1, il piano di risanamento contempla il ricorso al sostegno finanziario di gruppo conformemente ad essi. Il piano di risanamento di gruppo individua, altresì, i possibili ostacoli all'attuazione delle misure di risanamento, inclusi gli impedimenti di fatto o di diritto all'allocazione tempestiva di fondi propri e al pronto trasferimento di attività nonché al rimborso di passività fra società del gruppo.

5. Il piano di risanamento di gruppo è approvato dall'organo amministrativo della capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia, in conformità dell'articolo 69-*septies* se il gruppo ha articolazioni in altri Stati dell'Unione europea.

6. La Banca d'Italia, nel rispetto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 7, trasmette il piano di risanamento di gruppo:

a) alle autorità competenti interessate rappresentate nei collegi delle autorità di vigilanza o con le quali sia stato stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione;

b) alle autorità competenti degli Stati dell'Unione europea in cui le banche incluse nel piano abbiano stabilito succursali significative;

c) alle autorità di risoluzione delle società controllate incluse nel piano di risanamento di gruppo, nonché all'autorità di risoluzione a livello di gruppo.

7. Il piano di risanamento di gruppo è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia. Si procede comunque al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.

7-*bis*. Le società indicate all'articolo 69.2 applicano i commi 1, 3, 4 e 5. Resta fermo l'articolo 69-*novies*, comma 2.

7-*ter*. Il presente articolo si applica anche ai gruppi bancari cooperativi.»

«Art. 69-*novies* (Trasmissione dei piani di risanamento). — 1. Le banche, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la società estera controllante e la Banca d'Italia.

2. Le società aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato dell'Unione europea collaborano con l'autorità competente di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento.»

«Art. 69-*octiesdecies* (Presupposti). — 1. La Banca d'Italia può disporre le seguenti misure nei confronti di una banca, una capogruppo italiana di un gruppo bancario o una delle società indicate agli articoli 69.1 e 69.2:

a) le misure di cui all'articolo 69-*noviesdecies*, quando risultano violazioni dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo;

b) la rimozione degli esponenti di cui all'articolo 69-*viciessemel*, quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, e sempre che gli interventi indicati nella lettera a) o quelli previsti negli articoli 53-*bis* e 67-*ter* non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione.

1-*bis*. Le misure adottate ai sensi della presente Sezione sono comunicate al Comitato di Risoluzione Unico, quando riguardano i soggetti indicati all'articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera b) e 5, del regolamento (UE) n. 806/2014.»

«Art. 69-*noviesdecies* (Attuazione del piano di risanamento e altre misure). — 1. Fermi restando i poteri attribuiti dagli articoli 53-*bis* e 67-*ter*, la Banca d'Italia, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 69-*octiesdecies*, comma 1, lettera a), può chiedere alla banca o alla capogruppo italiana di un gruppo bancario o a una delle società italiane



indicate agli articoli 69.1 e 69.2 di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile, o di modificare la propria forma societaria.

2. La Banca d'Italia, nell'esercizio del potere di cui al comma 1 può:

a) richiedere l'aggiornamento del piano di risanamento quando le condizioni che hanno condotto all'intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano;

b) fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce.»

«Art. 69-vicies-semel (Rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza). — 1. Al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca d'Italia può disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche, delle capogruppo italiane di un gruppo bancario o delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2. Si applica il comma 4 dell'articolo 70.

2. Il provvedimento fissa la data da cui decorrono gli effetti della rimozione. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della società di cui al comma 1 con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

3. Ricorrendo i presupposti richiamati al comma 1, la Banca d'Italia può inoltre ordinare la rimozione di uno o più componenti dell'alta dirigenza della società di cui al comma 1.

4. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della società.

5. Resta salva la possibilità in ogni momento di disporre l'amministrazione straordinaria della banca o della capogruppo italiana o di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2 in base agli articoli 70 e 98.

6. Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, lettera e), e dell'articolo 67-ter, comma 1, lettera e), se sufficiente per porre rimedio alla situazione.»

«Art. 78 (Banche autorizzate in Italia). — 1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche di Stato terzo, anche per insufficienza di fondi.»

«Art. 95 (Succursali di banche di Stato terzo). — 1. Alle succursali di banche di Stato terzo si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall'articolo 58-sexies, nonché dall'articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili.»

«Art. 96 (Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia). — 1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia.

1-bis. I sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti.

2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.

3. Le succursali di banche di Stato terzo autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura.

4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti in conformità di quanto previsto dalla presente Sezione.

5. La pubblicità e le comunicazioni che le banche sono tenute a effettuare per informare i clienti sulla garanzia dei depositanti sono disciplinate ai sensi del Titolo VI.»

«Art. 96-bis (Interventi). — 1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti:

a) delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali di Stato terzo;

b) delle succursali italiane delle banche di Stato terzo aderenti;

c) delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti.

1-bis. I sistemi di garanzia:

a) effettuano, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 96-bis.1 e 96-bis.2, rimborsi in caso di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 01, o nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche italiane e delle succursali italiane di banche di Stato terzo; per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo se è intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza;

b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle banche italiane e delle succursali italiane di banche di Stato terzo secondo le modalità e nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

c) se previsto dallo statuto, possono intervenire in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 90, comma 2, se, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri che il sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il credito di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), numero 2);

d) se previsto dallo statuto, possono effettuare interventi nei confronti di banche italiane e succursali italiane di banche di Stato terzo per prevenire o superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

1-ter. Lo statuto del sistema di garanzia definisce modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1-bis, lettera d), con particolare riguardo a:

a) gli impegni che la banca beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'accesso dei depositanti ai depositi;

b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla banca ai sensi della lettera a);

c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.

1-quater. L'intervento di cui al comma 1-bis, lettera d), può essere effettuato, se la Banca d'Italia ha accertato che:

a) non è stata avviata un'azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180] e comunque non ne sussistono le condizioni; e

b) le banche aderenti al sistema di garanzia cui aderisce la banca beneficiaria dell'intervento sono in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 96.2, comma 3.

1-quinquies. Dopo che il sistema di garanzia ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1-bis, lettera d), le banche aderenti gli forniscono senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se:

a) la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno del 25 per cento del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3; oppure

b) la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3, ed emerge la necessità di effettuare il rimborso di depositi protetti.

1-sexies. Finché il livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3 non è raggiunto, le soglie di cui al comma 1-quinquies sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.

- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.».



«Art. 96-bis.3 (Obblighi dei sistemi di garanzia). — 1. I sistemi di garanzia:

a) dispongono di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento della loro attività;

b) effettuano con regolarità, almeno ogni tre anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all'articolo 96-bis: a tal fine essi possono chiedere informazioni alle banche aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza;

c) redigono la corrispondenza con i depositanti delle banche aderenti nella lingua o nelle lingue utilizzate dalla banca presso cui si trova il deposito protetto per le comunicazioni con i propri depositanti ai sensi del Titolo VI o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale presso cui è costituito il deposito protetto;

d) garantiscono la riservatezza di notizie, informazioni e dati in loro possesso in ragione della propria attività istituzionale;

e) redigono il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti.

2. I componenti degli organi dei sistemi di garanzia e a coloro che prestano la loro attività per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, le informazioni e i dati indicati al comma 1, lettera d).

3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i sistemi di garanzia si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e), e del comma 4.

3-bis. Con riguardo agli atti compiuti per effettuare gli interventi di cui all'articolo 96-bis, la responsabilità dei sistemi di garanzia dei depositanti, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.»

«Art. 96-ter (Poteri della Banca d'Italia). — 1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei depositanti e alla capacità dei sistemi di garanzia di effettuare i rimborsi dei depositi protetti:

a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi presentino caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente sezione e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), verifica che il sistema di garanzia sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;

b) vigila sul rispetto di quanto previsto ai sensi della presente sezione; a tal fine si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 51, comma 1, 52 e 53-bis, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, al fine di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti alla Banca d'Italia, l'articolo 54, comma 1;

c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di banche di Stato terzo sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani ai sensi di quanto previsto all'articolo 96, comma 3;

d) definisce le procedure di coordinamento con le autorità degli Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;

e) congiuntamente alle autorità degli Stati membri interessati, approva l'istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o la fusione fra sistemi di garanzia di Stati membri diversi e partecipa alla vigilanza su di essi;

f) informa senza indugio i sistemi di garanzia se rileva che una banca aderente presenta criticità tali da poter determinare l'attivazione del sistema;

g) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nella presente Sezione.

2. I sistemi di garanzia informano tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.»

«Art. 97-bis (Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato). — 1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca né dà

comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.

2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia. A tale fine la Banca d'Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela.

4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o di Stato terzo.»

«Art. 98 (Amministrazione straordinaria). — 1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo italiana di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.

2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo italiana, oltre che nei casi previsti dall'art. 70, può essere disposta quando:

a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'art. 61, comma 4;

b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, della risoluzione dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o da altro Stato dell'Unione europea, nonché quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.

3. L'amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che il provvedimento con cui è disposta non preveda un termine più breve o la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo di un anno dalla Banca d'Italia, anche più di una volta, se sussistono i presupposti indicati nell'articolo 70 e nel comma 2 del presente articolo. In tal caso, la proroga può riguardare anche le procedure di amministrazione straordinaria relative alle società appartenenti al gruppo. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.


5. I commissari straordinari possono richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.

6. I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.

8. La Banca d'Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di pubblicità, dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'art. 75, comma 2.

8-bis. Il presente articolo si applica anche alle società indicate all'articolo 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario si intendono riferite alle società da esse controllate e alle altre società soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.



8-ter. I commi 1, 2, lettera b), 3, 5, 6, 7 e 8 si applicano anche alle società italiane indicate all'articolo 69.1.».

«Art. 100 (Amministrazione straordinaria). — 1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione straordinaria può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di procedure in altri Stati membri dell'Unione europea, dai corrispondenti organi.

2. Quando presso una società del gruppo sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, la relativa procedura si converte in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.

4. La durata dell'amministrazione straordinaria è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, comma 8.

5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari straordinari, d'intesa con i commissari straordinari o liquidatori della capogruppo, possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.».

«Art. 105-bis (Cooperazione tra autorità). — 1. La Banca d'Italia informa l'ABE e consulta le altre autorità competenti prima di applicare una misura di intervento precoce o disporre l'amministrazione straordinaria nei confronti:

a) della capogruppo italiana di un gruppo bancario operante in altro Stato dell'Unione europea attraverso una banca controllata o una succursale significativa;

b) di una banca italiana soggetta a vigilanza consolidata dell'autorità competente di un altro Stato dell'Unione europea;

b-bis) di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2.

2. La Banca d'Italia, se consultata sull'adozione di una misura di intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria da parte dell'autorità competente per la vigilanza di una banca dell'Unione europea appartenente a un gruppo bancario, comunica le proprie valutazioni entro tre giorni dalla richiesta di consultazione.

3. Le decisioni di cui al comma 1 sono adottate dalla Banca d'Italia tenendo conto degli impatti sulle entità del gruppo insediate in altri Stati dell'Unione europea, secondo quanto emerge dalle procedure di cooperazione di cui al presente articolo, e sono notificate alla capogruppo, alle altre autorità competenti e all'ABE.

4. L'applicazione coordinata delle misure di intervento precoce o la nomina dei medesimi commissari straordinari per le società del gruppo operanti in diversi Stati dell'Unione europea è disposta dalla Banca d'Italia congiuntamente con le altre autorità competenti. Qualora l'accordo sul provvedimento congiunto non sia raggiunto entro cinque giorni dalla proposta dell'autorità competente, la Banca d'Italia può adottare le decisioni di propria competenza, salvo che il caso non sia rinviato all'ABE ai sensi del comma 5.

5. La Banca d'Italia può, nei casi previsti dal diritto dell'Unione, richiedere l'assistenza dell'ABE o rinviare all'ABE le decisioni di cui al presente articolo. Qualora una decisione sia stata rinviata all'ABE nel previsto termine di tre giorni per la consultazione o di cinque giorni per l'accordo fra le autorità, la Banca d'Italia si astiene dall'adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei termini previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.».

«Art. 105-ter (Commissari in temporaneo affiancamento). — 1. Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento, di cui all'articolo 75-bis, può essere esercitato nei confronti della capogruppo italiana, di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2 e delle società di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.».

«Art. 109 (Vigilanza consolidata). — 1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, delle banche di Stato terzo e dalle società finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b). Società capogruppo è l'intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.

2. La Banca d'Italia può esercitare i poteri previsti dal presente articolo, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:

a) intermediari finanziari e società bancarie e finanziarie partecipate per almeno il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;

b) intermediari finanziari e società bancarie e finanziarie non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;

c) società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie e finanziarie quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

c-bis) società che controllano almeno un intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario;

c-ter) società, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale come definito secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia;

3. Al fine dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia:

a) può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell'articolo 108, comma 1. L'articolo 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a), b) e c-ter). La Banca d'Italia può impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;

b) può richiedere, nei termini e con le modalità dai medesimi determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario e ai soggetti indicati nel comma 2, lettere a), b) e c-ter), la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e, ai soggetti indicati nel comma 2, lettere c) e c-bis), le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;

c) può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nel comma 2 e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento. I poteri previsti dalla presente lettera si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.

3-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 3, lettera b), anche per il tramite di questi ultimi e per i medesimi fini ivi indicati.

3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3, lettera b), si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali e al loro personale.»

«Art. 110 (Rinvio). — 1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 64, 78 e 82. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.

1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e di indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo,



comma 3, lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in intermediari finanziari si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.»

«Art. 114.13 (Rinvio). — 1. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 52, nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. L'autorizzazione prevista nell'articolo 19 è rilasciata valutando esclusivamente la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25, secondo quanto previsto al comma 3.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, a questo fine, devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità e soddisfare criteri di competenza e correttezza. Ad essi si applica l'articolo 26, commi 3, lettere a) e b), limitatamente ai requisiti di professionalità, c), d) e f), 5, 5-bis, 6 e 6-bis.

3. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in gestori di crediti in sofferenza si applica l'articolo 25, a eccezione del comma 2, lettera b).

4. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, a eccezione del comma 7.

5. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.»

«Art. 114-quinquies (Autorizzazione e operatività transfrontaliera). — 1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica ove è svolta almeno una parte dell'attività soggetta ad autorizzazione;

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;

e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114-quinquies.3;

f) non sussistano, tra gli istituti di moneta elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli istituti di moneta elettronica che intendono prestare il servizio di disposizione di ordini di pagamento si applica l'articolo 114-novies, comma 1-bis.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.

4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta elettronica soggetti che esercitano anche altre attività imprenditoriali quando:

a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;

b) per l'attività di emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali, nonché per l'attività di emissione di token di moneta elettronica e per la prestazione di servizi per le crypto-attività di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, sia costituito un unico patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dagli articoli 114-quinquies.1, comma 5, e 114-terdecies;

c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 114-quinquies.3, comma 1-bis, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità e ai criteri di correttezza e indipendenza di giudizio.

Omissis.»

«Art. 114-quinquies.3 (Rinvio). — 1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si applicano solo gli articoli 114-ter e 126-novies nonché, relativamente a queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter.

3. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.»

«Art. 114-novies (Autorizzazione). — Omissis.

4. La Banca d'Italia, autorizza alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitano altre attività imprenditoriali quando:

a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;

b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-terdecies;

c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 114-undecies, comma 1-bis, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità e ai criteri di correttezza e indipendenza di giudizio.

Omissis.»


«Art. 114-undecies (Rinvio). — 1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.

1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e di indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di pagamento si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

2. Agli istituti di pagamento che non esercitano attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7.

2-bis. Agli istituti di pagamento si applica l'articolo 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter.



3. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.»

«Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle società o enti). —

1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:

a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1, 4 e 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-vicessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2;

b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi 3 e 4, 126-duodecies, 126-quaterdecies, comma 1, 126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;

c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter, e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 125-decies, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies, 126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel, 126-vicies ter, 127, comma 01 e 128-decies, comma 2 e comma 2-bis, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;

d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8;

e) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso;

e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, degli articoli 120-octies, 120-novies, 120-un-decies, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies;

e-ter) inosservanza degli articoli 114.7, comma 2, 114.8, 114.10, 114.13 in relazione al titolo VI, e 114.14, comma 1, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

Omissis.»

«Art. 144-quater (Criteri per la determinazione delle sanzioni e delle penali di mora). — 1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penali di mora o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

- a) gravità e durata della violazione;
- b) grado di responsabilità;
- c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio conseguito o conseguibile o delle perdite evitate o evitabili attraverso la violazione, nella misura in cui siano determinabili;

d-bis) pregiudizio arrecato o arrecabile all'esercizio delle funzioni di vigilanza;

e) pregiudizi arrecati o arrecabili a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

h) potenziali conseguenze diffuse o sistemiche della violazione;

h-bis) sanzioni penali o amministrative precedentemente irrogate per la stessa violazione alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

1-bis. Qualora per la medesima inosservanza siano comminate una sanzione amministrativa pecuniaria e una penali di mora, l'ammontare complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria e della penali di mora è in ogni caso proporzionato alla gravità dell'inosservanza, avuto altresì riguardo agli altri criteri di cui al comma 1.»

«Art. 150-bis (Disposizioni in tema di banche cooperative). —

1. Alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 quarto comma, 2543 primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.

2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2534, 2535, secondo comma, primo periodo, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.

2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20.

3. Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili.

4. Lo statuto delle banche di credito cooperativo contiene le clausole previste dall'articolo 2514, primo comma, del codice civile.

5. Nei casi di fusione e trasformazione, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. L'atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall'articolo 2545-sexies del codice civile.

7. Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 52 è fissato al 30 giugno 2005.»

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 4-sexies.1, commi da 1 a 6, 7-duodecies, 13 e 20-bis.1. del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4-sexies.1 (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il re-



golamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937). — 1. Ai fini della disciplina sui fornitori di servizi di crowdfunding si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/1503.

2. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, secondo le attribuzioni e competenze spettanti rispettivamente:

- a) alla Consob ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3;
- b) alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2.

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza i fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e revoca, sentita la Banca d'Italia, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.

4. In deroga al comma 3, la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di crowdfunding le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e revoca, sentita la Consob, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.

5. Per le finalità indicate al comma 2, la Consob è l'autorità competente:

a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503:

1) in materia di trasparenza, ivi inclusi gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di *crowdfunding*;

2) in materia di correttezza, ivi incluse le procedure per la corretta prestazione dei servizi di *crowdfunding*, la gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, compresi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento dei reclami, le modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme ove prevista;

b) ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di *marketing* diffuse sul territorio della Repubblica, nonché a svolgere la relativa attività di monitoraggio di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503.

6. Per le finalità indicate al comma 2, la Banca d'Italia è l'autorità competente ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503, ivi inclusi quelli in materia di:

a) adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie;

b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresa l'attuazione dell'articolo 4-undecies, e di continuità dell'attività;

c) organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme, ove prevista, la gestione dei rischi ivi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di default, audit interno ove previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative;

d) requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di *crowdfunding* che detengono almeno il 20 per cento del capitale o dei diritti di voto. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 14, commi da 5 a 8, del presente decreto, nonché con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 quanto disposto nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 25, comma 2, del testo unico bancario;

e) verifiche nei confronti dei titolari di progetti, indicate dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/1503;

f) requisiti degli esponenti aziendali del fornitore di servizi di *crowdfunding*. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 13, commi 5, 5-bis, 6 e 6-bis, nonché con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 quanto disposto nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 26, comma 3, del testo unico bancario.

*Omissis.*»

«Art. 7-duodecies (Disciplina applicabile alle Sim di classe 1-minus). — 1. Alle Sim di classe 1-minus si applicano, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013, le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE. Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob dal presente decreto legislativo.

1-bis. Ai gruppi di Sim nei quali vi sia almeno una Sim di classe 1-minus si applicano le disposizioni nazionali di recepimento del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob dal presente decreto.».

«Art. 13 (Esponenti aziendali e responsabili delle principali funzioni aziendali). — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.

2. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfano criteri di competenza, correttezza e indipendenza di giudizio, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua:

- a) requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
- b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;
- c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche del soggetto abilitato, e di adeguata composizione dell'organo;

d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;

d-bis) i criteri di indipendenza di giudizio degli esponenti;

e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario, e i criteri di disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi;

f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

4. Ai responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti abilitati, come individuati dal regolamento di cui al comma 3, si applicano i commi 1, 2 e 3, limitatamente ai requisiti di onorabilità e ai criteri di competenza e correttezza.

5. I soggetti indicati al comma 1 valutano l'idoneità dei propri esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali e l'adeguatezza complessiva degli organi di amministrazione e controllo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. La valutazione è condotta dall'organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall'organo che li ha nominati. In caso di specifiche e limitate carenze, i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dai medesimi organi entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti.

5-bis. La valutazione di cui al comma 5 è condotta:

a) con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e controllo:

1) prima che essi assumano le funzioni, nel caso in cui non sia rinnovata la maggioranza dei componenti dell'organo. A questo fine, l'efficacia della nomina dei nuovi componenti è sospesa fino alla conclusione della valutazione dell'idoneità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2383, secondo comma, del codice civile;

2) dopo che essi abbiano assunto le funzioni, nel caso di rinnovo della maggioranza dei componenti dell'organo. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in questo caso la nomina è immediatamente efficace.

b) con riferimento ai responsabili delle principali funzioni aziendali e ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, prima che tali soggetti siano nominati.

6. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo modalità e tempi stabiliti congiuntamente, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti abilitati di maggiore rilevanza, come individuati dal regolamento di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Ita-



lia e la Consob tengono conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla carica.

6-bis. La Banca d'Italia e la Consob valutano se i requisiti e i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 continuano a essere soddisfatti qualora sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato al soggetto abilitato.»

«Art. 20-bis.1 (Sim di classe 1). — 1. In deroga all'articolo 19, per le Sim di classe 1 l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento è rilasciata quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, del Testo Unico Bancario. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia; è negata, dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea, quando dalla verifica delle condizioni indicate nell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico Bancario non risulti garantita la sana e prudente gestione. La proposta alla Banca Centrale Europea o la decisione di diniego della Banca d'Italia sono formulate sentita la Consob.

2. Le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 presentano domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 al più tardi il giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi: *i*) la media delle attività totali mensili della Sim, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, è pari o superiore a 30 miliardi di euro; *ii*) la media delle attività totali mensili della Sim, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, è inferiore a 30 miliardi di euro, ma questa fa parte di un gruppo, come individuato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 12, in cui il valore totale delle attività consolidate delle imprese del gruppo stabilite nell'Unione europea, incluse le loro succursali e filiazioni stabilite in un paese terzo, che detengono individualmente attività totali inferiori a 30 miliardi di euro e svolgono almeno uno dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), è pari o superiore a 30 miliardi di euro; *iii*) scade il termine indicato nella decisione assunta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), numero *iii*), del regolamento (UE) n. 575/2013.386.

2-bis. Nell'ambito della domanda presentata ai sensi del comma 2, le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 possono chiedere la deroga all'autorizzazione indicata al comma 1. La Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia informano l'ABE della richiesta di deroga. La deroga è concessa dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia sulla base della domanda ricevuta ai sensi del comma 2; è negata dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia. La deroga è concessa, ovvero negata, previo parere dell'ABE e tenuto conto almeno dei seguenti elementi:

a) se la Sim fa parte di un gruppo, la struttura dell'organizzazione del gruppo, le modalità di registrazione dell'operatività utilizzate in via prevalente all'interno del gruppo e l'assegnazione delle attività tra i soggetti del gruppo;

b) la natura, l'entità e la complessità delle attività svolte dalla Sim nel territorio della Repubblica e nell'Unione europea nel suo complesso;

c) l'importanza delle attività svolte dalla Sim nel territorio della Repubblica e nell'Unione europea nel suo complesso, e il rischio sistemico che esse comportano.

2-ter. La proposta di concessione della deroga ovvero il diniego della stessa sono adottati dalla Banca d'Italia sentita la Consob. Il provvedimento di concessione della deroga o di diniego della stessa è trasmesso alla Sim interessata e all'ABE; nel caso si discosti dal parere di quest'ultima, include la relativa motivazione. I provvedimenti di concessione della deroga assunti ai sensi del comma 2-bis sono riesaminati ogni tre anni.

3. Le Sim che hanno presentato domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 possono continuare a svolgere i servizi e le attività di investimento per i quali sono autorizzate ai sensi dell'articolo 19 fino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo. Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo comporta la decadenza di diritto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 19 e la conseguente cancellazione dall'albo di cui all'articolo 20.

4. Le Sim autorizzate ai sensi del presente articolo sono iscritte in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 20.

5. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 è revocata quando: *a*) sussiste una o più delle condizioni previste dall'articolo 14, comma 3-bis, lettere *a*) e *b*), del Testo Unico Bancario; o *b*) la media delle attività totali della Sim, calcolata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b, del Regolamento (UE) 575/2013, è inferiore a 30 miliardi di euro per un periodo di cinque anni consecutivi; o *c*) è accertata l'interruzione dello svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), per un periodo continuativo superiore a sei mesi. La revoca è disposta dalla Banca Centrale Europea sentita la Banca d'Italia e la Consob, o su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob. Si applica l'articolo 20-bis, comma 3, salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.

6. Per le Sim di classe 1 la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento diversi da quelli indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), è disposta secondo quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 4.

7. Per l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento, la Sim, la cui autorizzazione sia revocata ai sensi del comma 5, lettere *b*) o *c*), richiede l'autorizzazione prevista dall'articolo 19. In questo caso, la Sim può continuare a svolgere i servizi e le attività di investimento per i quali è stata autorizzata fino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 19.

8. Alle Sim di classe 1 si applicano, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013, le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36/UE. Conseguentemente, ad esse non si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I e Titolo II, Capo III, riferite esclusivamente alle Sim. Ai fini delle disposizioni richiamate ai periodi precedenti, le Sim di classe 1 sono equiparate alle banche.

9. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 55-bis, 56 e 60-bis.1 e dalle disposizioni ivi richiamate, le Sim di classe 1 sono equiparate alle banche ai fini dell'applicazione delle norme dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea che si applicano agli enti creditizi come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché delle disposizioni nazionali di recepimento di dette direttive.

10. Con riguardo alle Sim di classe 1, la Banca d'Italia esercita i poteri ad essa attribuiti dal Testo Unico Bancario secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis dello stesso Testo Unico.

11. Per le Sim di classe 1 restano fermi i poteri di vigilanza e le competenze della Consob in materia di prestazione di servizi e attività di investimento.

12. La Banca d'Italia, sentita la Consob, può emanare disposizioni attuative del presente articolo.»

Note all'art. 3:

Si riporta il testo degli articoli 19 e 29-bis della citata legge 28 dicembre 2005, n. 262, come modificato dal presente decreto:

«Art. 19 (Banca d'Italia). — 1. La Banca d'Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea.

2. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico.

3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti.

4. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento dell'indipendenza dell'autorità di vigilanza. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

5. Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.



6. La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli atti del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5. Le deliberazioni del direttorio sono adottate a maggioranza; in caso di parità dei voti prevale il voto del governatore. La disposizione contenuta nel primo periodo non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali.

7. Il governatore dura in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. Gli altri membri del direttorio durano in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. In sede di prima applicazione i membri del direttorio diversi dal governatore cessano dalla carica secondo una articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto dell'Istituto, compresa in un periodo comunque non superiore ai cinque anni.

7-bis. *I membri del Direttorio sono nominati tra persone di riconosciuta onorabilità ed esperienza professionale. Ove si proceda alla revoca dell'incarico, i motivi della revoca sono resi pubblici, salvo motivata opposizione del membro interessato.*

8. La nomina del governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia. Il procedimento previsto dal presente comma si applica anche, nei casi previsti dall'articolo 14.2 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per la revoca del governatore. Le disposizioni del presente comma e del primo periodo del comma 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. Lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Entro il medesimo termine lo statuto della Banca d'Italia è adeguato ridefinendo le competenze del Consiglio superiore in modo tale da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo all'interno della Banca d'Italia. Le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10.

11.

12.

13.

14.».

«Art. 29-bis (*Incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB e dell'IVASS cessati dall'incarico*). — 1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, fino a un anno dalla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che nell'ultimo anno di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore all'anno, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

*Note all'art. 4:*

— Per il testo degli articoli 14, 15, 16, 26, 53, 57, 58, 60-bis e 67 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 si vedano le note all'articolo 1.

— Per il testo degli articoli 14-bis, 57-bis, 58-ter, 58, quater, 58-quinquies, 58-sexies, 58-septies e 61-bis si veda l'articolo 1 del presente decreto.

*Note all'art. 5:*

— Per il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si vedano le note all'articolo 2.

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 recante: «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2015:

«Art. 6 (*Disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*). — 1. I regolamenti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi di norme abrogate o modificate dal presente decreto legislativo continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob e dalla Banca d'Italia nelle corrispondenti materie.

2. Le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento all'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in vigore a tale data si intende effettuato agli articoli 190, 190-bis e 190-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo.


5. La disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, si applica alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continua ad applicarsi l'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa.

6. Fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, continua ad applicarsi l'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa.

7. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è acquisita, anche a campione, la comunicazione antimafia nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La Banca d'Italia e la Consob hanno accesso diretto al Sistema informativo del Casellario e alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

8. Le modifiche all'articolo 195, commi 4, 5, 6, 7, 7-bis, e 8 e 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; nei giudizi pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche. Le modifiche dell'articolo 187-septies, commi 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.»

26G00006



## DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 209.

**Attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 6;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali);

Vista la direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante «Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole»;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante «Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

## Art. 1.

*Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) di servizi finanziari non contemplati dalla sezione II-bis - parte III - titolo III - capo I.»;

b) all'articolo 49, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B e, se del caso, le informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzione di recesso di cui all'articolo 54-bis.»;

c) dopo l'articolo 54, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis (Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online). — 1. Per i contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, il professionista consente al consumatore di recedere dal contratto anche utilizzando una funzione di recesso.

2. La funzione di recesso consente al consumatore di inviare una dichiarazione di recesso online che informa il professionista della sua decisione di recedere dal



contratto. Tale dichiarazione di recesso online consente al consumatore di fornire o confermare facilmente le seguenti informazioni:

- a) il suo nome;
- b) le informazioni che identificano il contratto dal quale intende recedere;
- c) le informazioni relative al mezzo elettronico tramite il quale la conferma del recesso sarà inviata al consumatore.

3. La funzione di recesso è indicata in modo facilmente leggibile con le parole: “recedere dal contratto qui” o con un’altra formulazione equivalente altrettanto inequivocabile. Tale funzione è resa disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo in cui può essere esercitato il diritto di recesso, figura in modo ben visibile sull’interfaccia online ed è facilmente accessibile al consumatore.

4. Una volta che il consumatore ha compilato la dichiarazione di recesso online a norma del comma 2, il professionista gli consente di presentarla mediante una funzione di conferma.

5. La funzione di conferma è indicata in modo facilmente leggibile con le parole: “conferma recesso” o con un’altra formulazione altrettanto inequivocabile.

6. Una volta che il consumatore ha attivato la funzione di conferma, il professionista invia al consumatore, senza indebito ritardo, un avviso di ricevimento del recesso su un supporto durevole, comprensivo del suo contenuto e della data e dell’ora della sua trasmissione.

7. Il diritto di recesso si considera esercitato dal consumatore entro il termine di recesso previsto se la dichiarazione di recesso online è trasmessa dallo stesso consumatore prima della scadenza del termine di recesso.»;

d) all’articolo 58, le parole: «decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

e) alla parte III, titolo III, capo I, dopo la sezione II è inserita la seguente:

«Sezione II-bis

#### COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI AI CONSUMATORI

Art. 59-bis (Oggetto e ambito di applicazione). —

1. Alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori si applicano le disposizioni della presente sezione e gli articoli 46, commi 2 e 3, 49-bis, 51, comma 6, primo e secondo periodo, 54-bis, 62, comma 1, 64 e 65, 66-ter, 66-quater, commi 2 e 3, 66-quinquies, comma 1, 67, comma 2.

2. Fatto salvo l’articolo 64, se i contratti a distanza conclusi tra un professionista e un consumatore per la prestazione di servizi finanziari comprendono un accordo iniziale di servizio seguito da una serie di operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della

stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente all’accordo iniziale.

3. Se non vi è accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 59-quater, 59-quinquies, 59-septies e 59-decies si applicano unicamente alla prima operazione.

4. Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura è eseguita per più di un anno, l’operazione successiva è considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 59-quater, 59-quinquies, 59-septies e 59-decies.

5. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia, sono fatte salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza complementare, nonché le competenze delle autorità indipendenti.

6. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla presente sezione.

Art. 59-ter (Definizioni). — 1. Ai fini della presente sezione si applicano, oltre alle definizioni di cui all’articolo 45, le seguenti:

a) “interfaccia online”: interfaccia online quale definita dall’articolo 3, lettera m), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022;

b) “stratificazione”: tecnica in base alla quale determinate informazioni sono considerate fondamentali e quindi poste in evidenza nel primo livello di visualizzazione e le altre informazioni precontrattuali sono presentate nei livelli accessori.

Art. 59-quater (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori). — 1. Nella fase delle trattative, e comunque in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni, in maniera chiara e comprensibile:

a) l’identità e l’attività principale del professionista e, se applicabile, l’identità e l’attività principale del professionista per conto del quale agisce;

b) l’indirizzo geografico in cui il professionista è stabilito, il proprio numero di telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica o informazioni relative a qualsiasi altro mezzo di comunicazione offerto dal professionista e, se del caso, quelli del professionista per conto del quale agisce. I suddetti mezzi di comunicazione offerti dal professionista consentono al consumatore di contattare rapidamente il professionista e di intrattenere con quest’ultimo una corrispondenza scritta su un supporto durevole;

c) le pertinenti informazioni di contatto che consentono al consumatore di indirizzare eventuali reclami al professionista e, se del caso, al professionista per conto del quale agisce;



d) se il professionista è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro in cui il professionista è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;

e) se l'attività del professionista è soggetta ad autorizzazione, il nome, l'indirizzo, il sito web ed eventuali altre informazioni di contatto dell'autorità di controllo competente;

f) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;

g) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al professionista per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il professionista o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consente al consumatore di verificare quest'ultimo;

h) se applicabile, le informazioni sulle conseguenze dei ritardi nei pagamenti o dei mancati pagamenti;

i) se applicabile, il fatto che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato;

l) se applicabile, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare o il cui prezzo dipende dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il professionista non esercita alcun controllo e un avviso indicante che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;

m) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o di costi non versati tramite il professionista o non imposti da quest'ultimo;

n) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite conformemente al presente comma;

o) le modalità di pagamento e di esecuzione;

p) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione del mezzo di comunicazione a distanza, se addebitato;

q) se fattori ambientali o sociali sono integrati nella strategia di investimento del servizio finanziario, gli eventuali obiettivi ambientali o sociali perseguiti dal servizio finanziario stesso;

r) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso e, se tale diritto esiste, la sua durata e le condizioni per esercitarlo, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare e alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio del suddetto diritto;

s) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;

t) eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di risolvere lo stesso prima della sua scadenza ovvero recedere, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;

u) istruzioni pratiche e procedure per l'esercizio del diritto di recesso conformemente all'articolo 59-*octies*, commi 1, 2 e 4 comprendenti, tra l'altro, il proprio numero di telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica o informazioni relative ad altri mezzi di comunicazione rilevanti ai fini dell'invio della dichiarazione di recesso e, per i contratti di servizi finanziari conclusi mediante un'interfaccia online, informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzione di recesso di cui all'articolo 54-*bis*;

v) qualsiasi clausola contrattuale che stabilisce la legislazione applicabile al contratto a distanza e/o il foro competente;

z) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il professionista, con l'accordo del consumatore, s'impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza;

aa) se applicabile, la possibilità di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso cui sia assoggettato il professionista e le relative modalità di accesso;

bb) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.


2. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza, il professionista invia al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto a distanza e sulla procedura da seguire per il recesso, conformemente all'articolo 59-*octies*. Tale promemoria è fornito al consumatore, su un supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto a distanza.

3. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al consumatore su un supporto durevole e sono di facile lettura. Su richiesta, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite ai consumatori con disabilità, compresi quelli con disabilità visive, in un formato adeguato e accessibile.

4. Fatta eccezione per le informazioni di cui al comma 1, lettere a), f), g), m) e r), il professionista può stratificare le informazioni fornite per via elettronica. Se le informazioni sono stratificate, è sempre possibile visualizzare, salvare e stampare le informazioni di cui al comma 1 come un unico documento. In tali casi, il professionista garantisce che al consumatore siano presentate tutte le informazioni precontrattuali di cui al comma 1 prima della conclusione del contratto a distanza.

Art. 59-*quinquies* (Comunicazioni mediante telefonia vocale). — 1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della chiamata avviata dallo stesso professionista sono dichiarati in modo inequivocabile all'inizio di qualsiasi chiamata telefonica con il consumatore. Se tale chiamata telefonica è o può essere registrata, il professionista ne informa il consumatore.

2. In deroga all'articolo 59-*quater*, comma 1, in caso di comunicazioni mediante telefonia vocale di cui al comma 1, se il consumatore accetta esplicitamente, il professionista può fornire solo le informazioni di cui all'arti-



colo 59-*quater*, comma 1, lettere *a*), *f*), *g*), *m*) e *r*), prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza. In tal caso il professionista informa il consumatore della natura e della disponibilità delle altre informazioni di cui all'articolo 59-*quater*, comma 1. Il professionista fornisce le altre informazioni di cui all'articolo 59-*quater*, comma 1, su un supporto durevole immediatamente dopo la conclusione del contratto a distanza.

Art. 59-*sexies* (*Onere della prova*). — 1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui agli articoli 59-*quater* e 59-*quinquies*, nonché di quelli di cui all'articolo 59-*septies* ove applicabili, incombe sul professionista.

Art. 59-*septies* (*Altre disposizioni in materia di informazioni precontrattuali*). — 1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 59-*quater* e 59-*quinquies*, sono applicabili le disposizioni più rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato.

2. Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene norme sulle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto, a detti specifici servizi finanziari, si applicano soltanto le norme di tale atto dell'Unione europea, indipendentemente dal livello di dettaglio di tali norme, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea. Se tale atto dell'Unione europea diverso dalla citata direttiva non contiene norme sulle informazioni relative al diritto di recesso, il professionista informa il consumatore dell'esistenza o della mancanza di tale diritto conformemente all'articolo 59-*quater*, comma 1, lettera *r*).

Art. 59-*octies* (*Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari*). — 1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Il predetto termine è esteso a trenta giorni di calendario per i contratti a distanza aventi per oggetto le forme pensionistiche complementari individuali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, incluse le assicurazioni sulla vita.

2. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre, alternativamente:

*a*) dalla data della conclusione del contratto a distanza;

*b*) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni conformemente agli articoli 59-*quater*, 59-*quinquies* e 59-*septies*, se tale giorno è successivo a quello di conclusione del contratto.

3. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.

4. Se il consumatore non ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui agli articoli 59-*quater*, 59-*quinquies* e 59-*septies*, il termine di recesso scade in ogni caso dopo dodici mesi e quattordici giorni dalla conclusione del contratto a distanza. Questa disposizione

non si applica se il consumatore non è stato informato del suo diritto di recesso conformemente all'articolo 59-*quater*, comma 1, lettera *r*).

5. Il diritto di recesso non si applica:

*a*) ai servizi finanziari ai consumatori, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:

- 1) operazioni di cambio;
- 2) strumenti del mercato monetario;
- 3) valori mobiliari;
- 4) quote di un organismo di investimento

collettivo;

5) contratti a termine fermo (*futures*) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;

6) contratti a termine su tassi di interesse (*FRA*);

7) contratti *swaps* su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (*equity swaps*);

8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;

*b*) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;


*c*) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso.

6. Il diritto di recesso si considera esercitato dal consumatore entro il termine di recesso previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 se la dichiarazione di recesso è trasmessa dallo stesso consumatore prima della scadenza del termine di recesso.

7. Se un servizio accessorio relativo al contratto di servizi finanziari a distanza è prestato dal professionista o da un terzo sulla base di un accordo tra il medesimo soggetto terzo e il professionista, il consumatore non è vincolato dal contratto accessorio se esercita il suo diritto di recesso a norma del presente articolo. Se il consumatore sceglie di risolvere il contratto accessorio, ovvero di recedere dal contratto accessorio, non gli è addebitato alcun costo.

8. Rimangono impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono il periodo di tempo durante il quale l'esecuzione del contratto non può avere inizio.

9. Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene norme sul diritto di recesso, a detti specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme sul diritto di recesso di tale atto



dell'Unione europea, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea. Se tale atto dell'Unione europea conferisce agli Stati membri il diritto di scegliere tra il diritto di recesso e un'alternativa, come un periodo di riflessione, solo le corrispondenti norme di tale atto dell'Unione europea si applicano a tali servizi finanziari specifici, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea.

**Art. 59-novies (Pagamento del servizio prestato prima del recesso).** — 1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall'articolo 59-octies può essere tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal professionista conformemente al contratto a distanza. Il consumatore paga senza indebito ritardo tale servizio. L'importo non può:

a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già prestato in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza;

b) essere tale da poter costituire una penale.

2. Il consumatore non è tenuto a pagare alcun importo se recede da un contratto di assicurazione.

3. Il professionista non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al comma 1 se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell'importo dovuto, in conformità all'articolo 59-quater, comma 1, lettera r). Egli non può, comunque, esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del termine di esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 59-octies, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.

4. Il professionista è tenuto a rimborsare al consumatore, quanto prima e non oltre trenta giorni di calendario dalla data in cui il professionista riceve la comunicazione di recesso, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma 1.

5. Il consumatore restituisce al professionista, quanto prima e non oltre trenta giorni di calendario dalla data in cui recede dal contratto, qualsiasi importo abbia ricevuto dal professionista.

**Art. 59-decies (Chiarimenti adeguati).** — 1. Prima della conclusione del contratto, i professionisti offrono al consumatore chiarimenti adeguati sui contratti di servizi finanziari proposti per consentirgli di valutare se il contratto e i servizi accessori proposti sono adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Tali chiarimenti sono forniti al consumatore gratuitamente e hanno ad oggetto almeno:

a) le informazioni precontrattuali obbligatorie;

b) le caratteristiche essenziali del contratto proposto, compresi gli eventuali servizi accessori;

c) gli effetti specifici che il contratto proposto può avere sul consumatore, incluse, se del caso, le conseguenze del mancato pagamento o di ritardi di pagamento da parte del consumatore.

2. Le disposizioni della normativa di settore che disciplinano l'offerta del servizio o del prodotto interessato specificano le modalità e la portata dei chiarimenti

da fornire ai sensi del presente articolo anche in base al contesto nel quale il servizio finanziario è offerto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto.

3. Se il professionista utilizza strumenti online, il consumatore ha il diritto di chiedere e ottenere l'intervento umano nella stessa lingua utilizzata per le informazioni precontrattuali fornite in conformità dell'articolo 59-quater, comma 1, nella fase precontrattuale e, in casi giustificati, dopo la conclusione del contratto a distanza. Per casi giustificati si intendono, a titolo esemplificativo, il rinnovo di un contratto, gravi difficoltà per il consumatore o la necessità di ulteriori spiegazioni in merito alle condizioni contrattuali.

4. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi relativi ai chiarimenti adeguati di cui al presente articolo incombe sul professionista.

5. Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene norme sui chiarimenti adeguati da fornire al consumatore, a detti specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme di tale atto dell'Unione europea, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea.

**Art. 59-undecies (Protezione supplementare relativa alle interfacce online).** — 1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 27-quater e le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il professionista adotta procedure interne volte a evitare che la struttura e le funzionalità delle interfacce online usate per la conclusione di contratti di servizi finanziari a distanza siano progettate, organizzate e gestite in modo da indurre in errore o manipolare i consumatori che sono destinatari del servizio o altrimenti distorcere o compromettere la loro capacità di prendere decisioni libere e informate. Le procedure interne assicurano in particolare che le interfacce online:


a) non attribuiscono maggiore rilevanza a talune scelte nel chiedere ai consumatori che sono destinatari del loro servizio di prendere una decisione;

b) non chiedono ripetutamente che i consumatori che sono destinatari del servizio effettuino una scelta laddove tale scelta sia già stata fatta, specialmente presentando pop-up che interferiscono con l'esperienza dell'utente;

c) non rendono la procedura di recesso da un servizio più difficile della procedura di sottoscrizione dello stesso.

**Art. 59-duodecies (Esercizio dei poteri di vigilanza).** — 1. Le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche d'ufficio, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.

2. Restano ferme le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del presente codice e del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145,



nonché le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e di previdenza complementare, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorità di vigilanza di settore.

Art. 59-terdecies (Sanzioni). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista che contravviene alle norme di cui alla presente sezione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro 7.500 a euro 75.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione ed anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, nonché nell'ipotesi della violazione dell'articolo 59-duodecies, comma 1, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.

3. Le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, ciascuna nel proprio ambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni di cui alla presente sezione e le relative sanzioni sono irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore.

4. Il contratto è nullo, nel caso in cui il professionista ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle caratteristiche del servizio finanziario offerto.

5. La nullità può essere fatta valere dal consumatore o rilevata d'ufficio dal giudice e obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti di assicurazione l'impresa è tenuta alla restituzione dei premi pagati e deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. È fatto salvo il diritto del consumatore ad agire per il risarcimento dei danni.

6. Alle violazioni della presente sezione rilevanti ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, le autorità dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 2. Ai procedimenti sanzionatori di competenza delle suddette autorità nazionali si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 salvo che le disposizioni speciali della normativa di settore, anche in relazione alla competenza giurisdizionale, prevedano diversamente.

7. Sono fatte salve le sanzioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;

f) all'articolo 66:

1) al comma 2, le parole: «Sezioni da I a IV del presente Capo» sono sostituite con le seguenti «Sezioni I, II, III e IV del presente Capo»;

2) al comma 4, le parole: «Sezioni da I a IV del presente Capo» sono sostituite dalle seguenti «Sezioni I, II, III e IV del presente Capo»;

g) all'allegato I, parte A, paragrafo «Istruzioni per la compilazione», il numero 3 è sostituito dal seguente:

«[3.] Se si è tenuti a fornire una funzione per consentire al consumatore di recedere dal contratto concluso online, inserire quanto segue: “È inoltre possibile esercitare il diritto di recesso online su [inserire l'indirizzo Internet o un'altra spiegazione adeguata in merito a dove è disponibile la funzione di recesso]. Se si utilizza questa funzione online, trasmetteremo senza indebito ritardo un avviso di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio tramite posta elettronica), compresi il suo contenuto e la data e l'ora della sua trasmissione.”. Se si dà al consumatore la possibilità di compilare e inviare elettronicamente le informazioni relative al suo recesso dal contratto sul proprio sito web, inserire quanto segue: “Il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione si possono anche compilare e inviare elettronicamente sul nostro sito web [inserire l'indirizzo]. Nel caso si scelga detta opzione, trasmetteremo senza ritardo una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio tramite posta elettronica).”.»;

h) all'allegato II-septies, il numero 11) è sostituito dal seguente:

«11) Articoli dal 59-bis al 59-terdecies, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE.».

i) alla parte III, titolo III, capo I, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è abrogata la sezione IV-bis relativa alla «Comercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori», a decorrere dal 19 giugno 2026.

## Art. 2.

*Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 120-novies:


1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) se verrà consultata una banca dati, in conformità degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;»;

2) al comma 6, lettera c), le parole: «67-novies» sono sostituite dalle seguenti: «59-quinquies, comma 2,»;

b) all'articolo 125-ter:

1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;



2) al comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, si applica l'articolo 54-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;».

3) il comma 5 è abrogato;

*c)* all'articolo 126-*quater*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Non si applica l'articolo 59-*quater*, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *s)*, *t)*, *v)*, *z)* e *aa)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

### Art. 3.

#### *Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*

1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 121, comma 1, lettera *f)*, le parole: «67-*quater* e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «59-*quater*, 59-*quinquies* e 59-*septies*»;

*b)* dopo l'articolo 167, è inserito il seguente:

«Art. 167-*bis* (*Diritto di recesso in caso di vendita a distanza*). — 1. Il diritto di recesso dai contratti di assicurazione conclusi a distanza non può essere esercitato se:

*a)* il contraente richiede all'impresa di assicurazione o all'intermediario assicurativo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere *cc-quinquies*) e *cc-septies*), la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate, entro il termine previsto dall'articolo 59-*octies*, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

*b)* il sinistro si verifica entro il termine previsto dall'articolo 59-*octies*, comma 1, del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in caso di polizza obbligatoria.

2. L'impresa di assicurazione informa il contraente che non può esercitare il diritto di recesso se richiede esplicitamente l'esecuzione del contratto, entro il termine di cui all'articolo 59-*octies*, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.»;

*c)* all'articolo 177, comma 2, le parole: «deve informare» sono sostituite dalla seguente: «informa»;

*d)* all'articolo 188, comma 3-*bis*:

1) all'alinea, dopo le parole: «singole imprese di assicurazione o riassicurazione» sono aggiunte le seguenti: «o - se pertinenti - di singoli soggetti iscritti al registro degli intermediari».

2) dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) la richiesta di cessazione temporanea o permanente di qualsiasi pratica o comportamento contrario alle disposizioni del presente codice e delle relative norme di attuazione.»;

*e)* dopo l'articolo 188, è inserito il seguente:

«Art. 188-*bis* (*Impegni nell'ambito dell'esercizio del potere di vigilanza*). — 1. L'IVASS, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 188, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, può ricevere impegni da imprese di assicurazione o riassicurazione e da soggetti iscritti al registro degli intermediari, tali da far venire meno i profili di violazioni di competenza dell'IVASS. L'IVASS, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può renderli obbligatori per i suddetti soggetti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e comporta il mancato avvio del procedimento per accertare l'infrazione.

2. In caso di tempestiva presentazione di una proposta di impegni, l'IVASS non procede all'accertamento dell'infrazione ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio, fino alla notifica del provvedimento di rigetto della proposta o all'apertura del procedimento sanzionatorio nei casi di cui al comma 4.

3. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, l'IVASS può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento, i cui limiti edittali massimi sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, l'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188 e 189.

4. L'IVASS può, d'ufficio, aprire il procedimento sanzionatorio se:

*a)* si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;

*b)* i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti;

*c)* la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.

5. L'IVASS pubblica sul proprio sito *internet* istituzionale gli impegni assunti ai sensi del presente articolo.»;


*f)* all'articolo 311-*ter*, comma 1, dopo le parole: «applicare nei confronti dell'impresa» sono aggiunte le seguenti: «o dell'ultima società controllante italiana, come determinata dall'articolo 210, comma 2, per le violazioni di cui essa sia responsabile»;

*g)* all'articolo 311-*quater*, i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;

*h)* all'articolo 324, comma 1, dopo le parole «in caso di mancata adesione a detti sistemi,» sono aggiunte le seguenti: «188 e»;

*i)* all'articolo 324-*bis*, comma 1, dopo le parole: «in caso di mancata adesione a detti sistemi,» sono aggiunte le seguenti: «188 e»;

*l)* all'articolo 324-*quinquies*:



1) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;

2) al comma 6, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui al comma 1 si applica»;

m) dopo l'articolo 328, è aggiunto il seguente:

«Art. 328-bis (*Impegni*). — 1. Per le violazioni di competenza dell'IVASS, entro sessanta giorni dalla notificazione della contestazione degli addebiti, i soggetti destinatari possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di violazione. L'IVASS, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi può renderli obbligatori per i destinatari della contestazione. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e comporta la chiusura del procedimento sanzionatorio.

2. La tempestiva presentazione di una proposta di impegni sospende il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, fino alla notifica del provvedimento di rigetto della proposta o di riapertura del procedimento sanzionatorio nei casi di cui al comma 4.

3. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, l'IVASS può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento, i cui limiti edittali massimi sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, l'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188 e 189.

4. L'IVASS può d'ufficio riaprire il procedimento se:

a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;

b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti;

c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.

5. L'IVASS pubblica sul proprio sito *internet* istituzionale gli impegni assunti ai sensi del presente articolo.».

#### Art. 4.

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy informa la Commissione europea entro il 19 dicembre 2025 o, al più tardi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni adottate ai sensi degli articoli 59-septies, comma 1, 59-novies, comma 2, e 59-decies, comma 2, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in attuazione delle opzioni normative previste rispettivamente agli articoli 16-bis, paragrafo 9, 16-quater, paragrafo 2, e 16-quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.

#### Art. 5.

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, il *Guardasigilli*: NORDIO

NOTE

##### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

##### Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.



— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013:

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non in-

tenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32 (*Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art. 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una



somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.»

— Si riporta il testo dell'art. 6 legge 13 giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2025:

«Art. 6 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE). — 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2673;

b) coordinare le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 con le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni e di servizi bancari e finanziari e, in particolare, con le disposizioni, rispettivamente, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del testo unico delle leggi

in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché con la disciplina in materia di servizi di investimento e di previdenza complementare;

c) confermare l'attribuzione alle autorità di vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare, ciascuna per le rispettive competenze, dei poteri di controllo e sanzionatori volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni introdotte in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673;

d) esercitare, al fine di una maggior tutela per il consumatore, l'opzione di cui all'art. 16-bis, paragrafo 9, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, che consente di adottare o mantenere disposizioni più rigorose in materia di informazioni precontrattuali, anche in considerazione della diversa tipologia di servizi finanziari offerti;

e) esercitare l'opzione di cui all'art. 16-quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, ai sensi del quale gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo allorché recedano da un contratto di assicurazione;

f) esercitare l'opzione di cui all'art. 16-quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, ai sensi del quale gli Stati membri possono precisare modalità e portata della comunicazione delle spiegazioni adeguate, adattandole al contesto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto;

g) assicurare il coordinamento tra l'art. 144-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, le disposizioni adottate per il recepimento delle direttive (UE) 2023/2225 e 2023/2673 nonché le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394;

h) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni necessarie alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 nonché a ogni altra disposizione vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

— Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) è pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016 n. L 119/1.


— Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) è pubblicato nella G.U.U.E. 27 ottobre 2022 n. L 277/1.

— La direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 28 novembre 2023 Serie L.

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1998.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 giugno 2003.



— Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2005.

— Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante: «Codice delle assicurazioni private» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2005.

— Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante: «Disciplina delle forme pensionistiche complementari» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2005.

— Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante: «Attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2007.

— Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante: «Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il regolamento (CE) n. 2006/2004» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2007.

#### Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 47, 49, 58, 66 e degli allegati I, parte A, e II-septies, numero 11, del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal presente decreto:

«Art. 47 (Esclusioni). — 1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti:

a) per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa l'assistenza a lungo termine;

b) di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria;

c) di attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse;

d) di servizi finanziari non contemplati dalla sezione II-bis - parte III - titolo III - capo I;

e) aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili;

f) per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale;

g) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente i contratti del turismo organizzato, di cui al Capo I del Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

h) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente la tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio, di cui agli articoli da 69 a 81-bis del presente Codice;

i) stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all'indipendenza e all'imparzialità, il quale deve garantire, fornendo un'informazione giuridica completa, che il consumatore concluda il contratto soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica;

l) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore;

m) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l'art. 51, comma 2, e gli articoli 62, 64 e 65;

n) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

o) conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l'utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal consumatore;

o-bis) relativi ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie.

2. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 euro. Tuttavia, si applicano le disposizioni del presente Capo nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale che il consumatore deve pagare, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di 50 euro.»

«Art. 49 (Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali). — 1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;

b) l'identità del professionista;

c) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo elettronico. Inoltre, se il professionista fornisce qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che garantisca al consumatore di poter intrattenere con lui una corrispondenza scritta, che rechi la data e l'orario dei relativi messaggi, su un supporto durevole, il professionista deve fornire anche le informazioni relative a tale altro mezzo. Tutti questi mezzi di comunicazione forniti dal professionista devono consentire al consumatore di contattarlo rapidamente e di comunicare efficacemente con lui. Ove applicabile, il professionista fornisce anche l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce;

d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformità della lettera c), l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;

e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;

e-bis) se applicabile, l'informazione che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato, ferme le garanzie di cui all'art. 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;


g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;

h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'art. 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B e, se del caso, le informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzione di recesso di cui all'art. 54-bis;

i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;

l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell'art. 50, comma 3, o dell'art. 51, comma 8, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'art. 57, comma 3;

m) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell'art. 59, l'informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;



n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, il contenuto digitale e

o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;

p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'art. 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;

q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;

r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;

s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;

t) se applicabile, la funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;

u) qualsiasi compatibilità e interoperabilità pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;

v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.

2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.

3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste.

4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l), se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate. I riferimenti al periodo di recesso di quattordici giorni nelle istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A, sono sostituiti da riferimenti a un periodo di recesso di trenta giorni nei casi di cui all'art. 52, comma 1-bis.

5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti.

6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.

7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.

8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformità a tali disposizioni.

9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una disposizione della presente sezione, prevale quest'ultima.

10. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista».

«Art. 58 (Effetti dell'esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori). — 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commer-

ciali a norma degli articoli da 52 a 57, eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 56, comma 2, e dall'art. 57.».

«Art. 66 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). — 1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del presente Capo da parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144 del presente Codice.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui alle Sezioni I, II, III e IV del presente Capo nonché dell'art. 141-sexies, commi 1, 2 e 3, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.

3. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l'art. 27, commi da 2 a 15, del presente Codice.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'art. 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nelle materie di cui alle Sezioni I, II, III e IV del presente Capo.

5. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario. È altresì fatta salva la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle sezioni da I a IV del presente capo, mediante il ricorso alle procedure di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.».

«Allegato I

Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso

A. Istruzioni tipo sul recesso

- ai sensi dell'art. 49, comma 4, -

Omissis.

[6] Istruzioni per la compilazione:

[1.] Inserire uno dei seguenti testi tra virgolette:

a) in caso di un contratto di servizi o di un contratto per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale che non è fornito su un supporto materiale: “della conclusione del contratto.”;

b) nel caso di un contratto di vendita: “in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dei beni.”;

c) nel caso di un contratto relativo a beni multipli ordinati dal consumatore in un solo ordine e consegnati separatamente: “in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene.”;

d) nel caso di un contratto relativo alla consegna di un bene consistente di lotti o pezzi multipli: “in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo.”;

e) nel caso di un contratto per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo: “in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico del primo bene.”

[2.] Inserire il nome, l'indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono (...) e l'indirizzo di posta elettronica.

[3.] Se si è tenuti a fornire una funzione per consentire al consumatore di recedere dal contratto concluso online, inserire quanto segue: “È inoltre possibile esercitare il diritto di recesso online su [inserire l'indirizzo Internet o un'altra spiegazione adeguata in merito a dove è disponibile la funzione di recesso]. Se si utilizza questa funzione online, trasmetteremo senza indebito ritardo un avviso di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio tramite posta elettronica), compresi il suo contenuto e la data e l'ora della sua trasmissione.”. Se si dà al consumatore la possibilità di compilare e inviare elettronicamente le informazioni relative al suo recesso dal contratto sul proprio sito web, inserire quanto segue: “Il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione si possono anche compilare e inviare elettronicamente sul nostro sito web [inserire l'indirizzo]. Nel caso si scelga detta opzione, trasmetteremo senza ritardo una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio tramite posta elettronica).”.



[4.] Per i contratti di vendita nei quali Lei non ha offerto di ritirare i beni in caso di recesso, inserire quanto segue: “Il rimborso può essere sospeso fino al ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione da parte del consumatore di aver rispedito i beni, se precedente.”

[5.] Se il consumatore ha ricevuto i beni oggetto del contratto:

a) Inserire:

“Ritireremo i beni.”; oppure

“È pregato di rispeditare i beni o di consegnarli a noi o a ... [inserire il nome e l'indirizzo geografico, se del caso, della persona da Lei autorizzata a ricevere i beni], senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui ci ha comunicato il suo recesso dal presente contratto. Il termine è rispettato se Lei rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni.”

b) Inserire:

“I costi della restituzione dei beni saranno a nostro carico.”,

“I costi diretti della restituzione dei beni saranno a Suo carico.”,

Se, in un contratto a distanza, Lei non offre di sostenere il costo della restituzione dei beni e questi ultimi, per loro natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta: “Il costo diretto di ... EUR [inserire l'importo] per la restituzione dei beni sarà a Suo carico.”; oppure se il costo della restituzione dei beni non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo: “Il costo diretto della restituzione dei beni sarà a Suo carico. Il costo è stimato essere pari a un massimo di circa ... EUR [inserire l'importo].”, oppure

Se, in caso di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, i beni, per loro natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta e sono stati consegnati al domicilio del consumatore alla data di conclusione del contratto: “Ritireremo i beni a nostre spese.”

c) inserire: «Lei è responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione del bene diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni.»

[6.] In caso di un contratto per la fornitura di acqua, gas ed elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, inserire quanto segue: “Se Lei ha chiesto di iniziare la prestazione di servizi o la fornitura di acqua/gas elettricità/teleriscaldamento [cancellare la dicitura inutile] durante il periodo di recesso, è tenuto a pagarci un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui Lei ha ci comunicato il Suo recesso dal presente contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto.”

*Omissis.*

«Allegato II-septies

*Omissis.*

11) *Articoli dal 59-bis al 59-terdecies, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE.*

*Omissis.*

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 120-novies, 125-ter e 126-quater del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto:

«Art. 120-novies (*Obblighi precontrattuali*). — 1. Il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione del consumatore, in qualsiasi momento, un documento contenente informazioni generali chiare e comprensibili sui contratti di credito offerti, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Il documento precisa anche:

a) le informazioni e le evidenze documentali che il consumatore deve fornire ai sensi dell'art. 120-undecies, comma 1, e il termine entro il quale esse devono essere fornite;

b) l'avvertimento che il credito non può essere accordato se la valutazione del merito creditizio non può essere effettuata a causa della scelta del consumatore di non fornire le informazioni o gli elementi di verifica necessari alla valutazione;

c) se verrà consultata una banca dati, in conformità degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

d) se del caso, la possibilità di ricevere servizi di consulenza.

2. Il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore le informazioni personalizzate necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata in merito alla conclusione di un contratto di credito. Le informazioni personalizzate sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso la consegna del modulo denominato “Prospetto informativo europeo standardizzato”. Il modulo è consegnato tempestivamente dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità all'art. 120-undecies, comma 1, e comunque in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta. Le informazioni aggiuntive che il finanziatore o l'intermediario del credito debba o voglia fornire al consumatore sono riportate in un documento distinto.

3. Prima della conclusione del contratto di credito, il consumatore ha diritto a un periodo di riflessione di almeno sette giorni per confrontare le diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata. Durante il periodo di riflessione, l'offerta è vincolante per il finanziatore e il consumatore può accettare l'offerta in qualunque momento.

4. Quando al consumatore è proposta un'offerta vincolante per il finanziatore, l'offerta è fornita su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e include la bozza del contratto di credito; essa è accompagnata dalla consegna del modulo denominato “Prospetto informativo europeo standardizzato” se:

a) il modulo non è stato fornito in precedenza al consumatore;

o

b) le caratteristiche dell'offerta sono diverse dalle informazioni contenute nel modulo denominato “Prospetto informativo europeo standardizzato” precedentemente fornito.

5. Il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore chiarimenti adeguati sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.

6. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento a:

a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;

b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5;

c) gli obblighi specifici da osservare nei casi di comunicazioni mediante telefonia vocale, anche prevedendo informazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'art. 59-quinquies, comma 2, del Codice del consumo;

d) l'informazione da rendere al consumatore sul contenuto e sui possibili effetti dell'accordo previsto dall'art. 120-quinquiesdecies, comma 3.»

«Art. 125-ter (*Recesso del consumatore*). — 1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1.

2. Il consumatore che recede:

a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1. In caso di contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, si applica l'art. 54-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.

3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b).



4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo è presunta. È ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.

5. (abrogato).».

«Art. 126-*quater* (Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti). — 1. La Banca d'Italia disciplina:

a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all'utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, l'utilizzatore dei servizi di pagamento è informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardano operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia;

b) casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento, ivi incluse le operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

2. Non si applica l'art. 59-*quater*, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), s), t), v), z) e aa), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 121, 177, 188, 311-*ter*, 311-*quater*, 324, comma 1, 324-*bis* e 324-*quinquies* del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto:

«Art. 121 (Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza). — 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 185, 185-*bis* e 185-*ter*, in caso di vendita a distanza, il distributore rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:

a) l'identità del distributore e il fine della chiamata;

b) l'identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con il distributore assicurativo;

c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;

d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere;

e) l'informativa relativa al compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, secondo quanto previsto dall'art. 120-*bis*;

f) le ulteriori informazioni di cui agli articoli 59-*quater*, 59-*quinquies* e 59-*septies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. In ogni caso l'informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La stessa può essere fornita verbalmente solo a su esplicita richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In caso di collocamento di un contratto a distanza mediante telefonia vocale, se il contraente lo richiede espressamente, gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti, subito dopo la conclusione del contratto a distanza e comunque non oltre i cinque giorni successivi; in mancanza della predetta richiesta gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti prima della conclusione del contratto di assicurazione. Anche se il contraente ha scelto di ottenere precedentemente le informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo in conformità a quanto previsto dall'art. 120-*quater*, comma 4, l'informazione è fornita al contraente dal distributore di prodotti assicurativi a norma dell'art. 120-*quater*, commi 1 e 2, subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.

3. L'IVASS, con regolamento, disciplina la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza, anche per via telefonica, e determina le informazioni sul distributore e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e nel rispetto del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

«Art. 177 (Diritto di recesso). — 1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.

2. L'impresa di assicurazione informa il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.

3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.».

«Art. 188 (Poteri di intervento). — 1. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, può:

a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della società di revisione e i soggetti responsabili delle funzioni fondamentali all'interno delle imprese di assicurazione e riassicurazione;

b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge;

c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente;

d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.

2. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice, nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili da parte degli operatori del mercato assicurativo, può convocare i legali rappresentanti delle società che svolgono attività di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari.

3. L'IVASS, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, può convocare chiunque detenga una partecipazione indicata dall'art. 68 in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

3-*bis*. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale di cui all'art. 47-*quinquies*, adotta misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione o - se pertinenti - di singoli soggetti iscritti al registro degli intermediari, ivi inclusi i provvedimenti specifici riguardanti:


a) la restrizione dell'attività, ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi;

b) il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria o l'imposizione, per un periodo non superiore a tre mesi prorogabile al massimo per ulteriori tre mesi, di limitazioni, restrizioni o differimenti relativi ai diritti di riscatto esercitabili dai contraenti;

c) il divieto di distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni dell'impresa;

d) il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;

e) l'ordine di rimozione di uno o più esponenti aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o per gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. La rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 76, salvo che sussista urgenza di provvedere;



*e-bis) la richiesta di cessazione temporanea o permanente di qualsiasi pratica o comportamento contrario alle disposizioni del presente codice e delle relative norme di attuazione.*

3-ter. L'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al comma 3-bis, lettera a), è attribuito alla CONSOB, per i profili di propria competenza.

3-quater. Ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici l'IVASS può adottare, sulla base delle raccomandazioni del Comitato per le politiche macroprudenziali, le misure preventive o correttive di cui al comma 3-bis, lettere a), b), c) e d), nei confronti di tutte o di singole imprese di assicurazione o riassicurazione.»

«Art. 311-ter (Ordine di porre termine alle violazioni). — 1. Per le violazioni previste dall'art. 310, comma 1, lettera a) e per quelle di cui alla lettera c), limitatamente all'art. 183, l'IVASS può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti dell'impresa o dell'ultima società controllante italiana, come determinata dall'art. 210, comma 2, per le violazioni di cui essa sia responsabile una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.

2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, l'IVASS applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 310, comma 1, secondo i criteri di cui all'art. 311-quinquies; l'importo delle sanzioni così determinato è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'art. 310.»

«Art. 311-quater (Accertamento unitario per violazioni della stessa indole). — 1. Per l'inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, 127, comma 3, limitatamente al certificato di assicurazione, 134, ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o delle relative norme di attuazione, l'IVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, come definite all'art. 8-bis, della legge n. 689 del 1981, effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale, e alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'art. 311-septies. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate non possono eccedere i dodici mesi. Con regolamento dell'IVASS è stabilito il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive.

2. (abrogato)

3. (abrogato)

4. (abrogato)

5. (abrogato).»

«Art. 324 (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, nonché alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, commesse dagli intermediari). — 1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi, ivi inclusi quelli a titolo accessorio che nell'ambito delle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi violano gli articoli 10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, commi 2, ultimo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-sexies, 4-septies e 6, 109-bis, 110, commi 2 e 3, 111, commi 4 e 5, 112, commi 2, 3 e 5, 113, comma 2, 117, 118, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, commi 1, 2, 3 e 6, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi, 188 e 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all'art. 324-sexies con una delle seguenti sanzioni:

a) richiamo;

b) censura;

c) sanzione amministrativa pecuniaria:

1) per le società, da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione;

2) per le persone fisiche, da mille euro a settecentomila euro;

d) radiazione o, in caso di società di intermediazione, cancellazione.

Omissis.»

«Art. 324-bis (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dalle imprese). — 1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che nell'ambito delle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi o di investimento assicurativi, violano gli articoli 10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, comma 1-bis, e commi 4, ultimo periodo, nonché 4-ter e 6, 111, commi 1 e 2, 114-bis, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, commi 2 e 3, 120-bis, commi 4 e 5, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 186, 187, 187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi, 188 e 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all'art. 324-sexies con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione.

2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi dell'art. 184 è punita con la sanzione di cui al comma 1.

3. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti alle Sezioni del registro di cui all'art. 109, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione.

4. Quando le violazioni degli articoli 30-decies, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, riguardano un prodotto di investimento assicurativo, la misura massima della sanzione pecuniaria può essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, può adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica o la persona fisica all'interno dell'organizzazione responsabile e la natura della violazione. Le medesime sanzioni di cui al presente comma si applicano nel caso di violazione degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies.

5. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all'art. 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle del presente articolo si applica l'art. 193-quinquies del testo unico dell'intermediazione finanziaria. La nozione di fatturato è definita ai sensi dell'art. 325-bis del presente codice.»

«Art. 324-quinquies (Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole). — 1. Per l'inosservanza degli articoli, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, o delle relative norme di attuazione, da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, l'IVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, come definita dall'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale, e alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'art. 311-septies. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate non possono eccedere i dodici mesi. Con regolamento dell'IVASS è stabilito il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive.

2. (abrogato)

3. (abrogato)

4. (abrogato)

5. (abrogato)

6. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti degli intermediari in caso di violazione degli articoli, 109, 117, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, soggetta all'applicazione di una delle sanzioni di cui all'art. 324, comma 1.»

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti agli articoli 59-septies, 59-novies e 59-decies del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 si veda l'art. 2 del presente decreto.

— La direttiva 2011/83/UE del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è pubblicata GUUE del 22 novembre 2011 n. L 304.

26G00002



## DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 210.

**Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante la «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera a);

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

Vista la direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 e, in particolare, l'articolo 74 che apporta modifiche alla direttiva (UE) 2015/849»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e, in particolare, l'articolo 21 relativo alla comunicazione e all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante «Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170»;

Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2025;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 6 novembre 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al comma 2, lettera f), il primo periodo è sostituito dai seguenti: «dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L'interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.»;

b) al comma 5, lettera d), dopo le parole: «ai soggetti di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 2, lettera f), e».

Art. 2.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



## Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2025

## MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, il *Guardasigilli*: NORDIO

## NOTE

## AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE).

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013:


«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo



può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero

alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.»

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2025:


«Art. 14 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, anche in considerazione delle attribuzioni previste per le autorità di vigilanza per effetto di quanto stabilito agli articoli 13 e 16 della presente legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi:

a) per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024;

b) per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni:

1) del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024;

2) del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024.



2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare e aggiornare le disposizioni nazionali vigenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, ivi inclusi il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, apportando tutte le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e all'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le altre disposizioni settoriali vigenti; nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto anche degli orientamenti delle autorità europee e delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa; in tale ambito si valuterà tra l'altro:

1) l'aggiornamento delle disposizioni nazionali con particolare riguardo agli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati, sulla base dei principi di proporzionalità e di approccio in base al rischio nonché, ove possibile, in un'ottica di semplificazione degli oneri e di efficacia della gestione dei rischi più elevati;

2) l'adeguamento delle misure di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla luce dell'evoluzione tecnologica, soprattutto in materia di sistemi e strumenti di pagamento;

3) il rafforzamento dei presidi a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento a quelle attinenti alla segnalazione di operazioni sospette;

b) individuare, nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le autorità competenti a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620, attribuendo alle stesse i poteri di indagine, di controllo, ispettivi e sanzionatori previsti dalla medesima direttiva e dai regolamenti citati. In particolare, tenuto conto della ripartizione di competenze di cui al titolo I, capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e coerentemente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186:

1) confermare le attribuzioni e le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria;

2) definire il sistema di supervisione delle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2024/1624, attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze, eventualmente anche congiuntamente ad altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i relativi poteri di supervisione e controllo, valutando altresì l'opportunità di attribuire agli organismi di autoregolamentazione i compiti di supervisione sui soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1624 iscritti nei propri albi o elenchi, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1640;

3) confermare l'attribuzione alle Autorità di vigilanza di settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ciascuna per le rispettive competenze, delle attuali funzioni di vigilanza e di controllo per le finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, attribuendo alle stesse altresì tutti i poteri e le competenze necessari a garantire il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e l'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620 e prevedendo, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, il ricorso alla disciplina secondaria emanata dalle stesse;

4) confermare l'attribuzione all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) della funzione di unità di informazione finanziaria (FIU) per l'Italia, attribuendole altresì tutti i poteri e le competenze necessari a garantire l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620;

5) confermare le attribuzioni e i poteri della Guardia di finanza, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Direzione investigativa antimafia in materia di prevenzione e contrasto

del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186;

6) ove la supervisione su una categoria di soggetti obbligati sia affidata a più autorità, garantire la coerenza e l'efficacia dell'attività nominando, secondo un approccio basato sul rischio, un'autorità capofila, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva (UE) 2024/1640;

c) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2024/1640 e dal regolamento (UE) 2024/1624, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni. In particolare, valutare:

1) sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalità, l'adeguatezza del perimetro dei soggetti obbligati a livello nazionale al rispetto della direttiva (UE) 2024/1640 e del regolamento (UE) 2024/1624, eventualmente prevedendo anche la possibilità di applicare tutto o parte del predetto regolamento anche a soggetti esposti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo operanti in settori diversi da quelli indicati nel regolamento medesimo, ivi compresi i soggetti già destinatari degli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e nel rispetto delle procedure stabilite dalla citata direttiva;

2) sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalità delle misure di vigilanza adottate, l'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624 sulle persone esposte politicamente;

3) l'adeguamento ovvero l'estensione dell'obbligo di istituzione di un punto di contatto centrale per l'assolvimento degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da parte degli emittenti di moneta elettronica, dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le crypto-attività che operano stabilmente nel territorio nazionale o tramite agenti o distributori o altri tipi di infrastrutture in regime di libera prestazione di servizi;

4) l'esercizio della discrezionalità prevista dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2024/1640 in materia di sospensione o rifiuto del consenso della FIU;

5) l'attribuzione alle autorità competenti del potere di cui all'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624 e l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 77, paragrafo 4, del medesimo regolamento in materia di conservazione dei dati;


d) predisporre i necessari adeguamenti, integrazioni e modifiche della normativa vigente in materia di trasparenza della titolarità effettiva, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica;

e) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 e della direttiva (UE) 2024/1640, con previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nonché nel rispetto dei criteri di irrogazione e dei massimi edittali di cui alla citata direttiva;

f) predisporre gli opportuni interventi normativi per garantire il pieno rispetto delle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620 e garantire, nei casi previsti da queste disposizioni, la più ampia collaborazione, a livello nazionale, tra le autorità competenti nonché la cooperazione tra queste e le omologhe autorità europee, le altre agenzie europee rilevanti e l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo istituita ai sensi del citato regolamento (UE) 2024/1620, assicurando la coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

— La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del



Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione è pubblicata nella GUUE del 5 giugno 2015, Serie L n. 141.

— La direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 è pubblicata nella GUUE del 19 giugno 2024, Serie L n. 1640.

— Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007:

«Art. 21 (*Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust*). — 1. Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.

2. L'accesso alla sezione è consentito:

a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;

b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

c) all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;

d) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo è tale. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5;

f-bis) alle pubbliche amministrazioni nell'ambito dei procedimenti e delle procedure di cui al comma 1 dell'articolo 10.

3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 nonché gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.

4. L'accesso alle informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust è consentito:

a) alle autorità di cui al comma 2, lettera a) e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;

b) all'autorità giudiziaria nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall'ordinamento vigente;

c) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

d) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5.

5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;

b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma 2, lettera a);


c) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;

d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 4, lettera d-bis), nonché i mezzi di tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego opposto dall'amministrazione procedente;

e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati, relative alle persone giuridiche private, gestite dagli Uffici territoriali del governo nonché quelle di cui è titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette;

e-bis) le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela;

e-ter) le modalità di dialogo con la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, al fine di garantire l'interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali istituiti presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei dati sulla titolarità effettiva di enti giuridici e trust.



6. I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le modalità di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

7. La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.

7-bis. I soggetti obbligati che consultino i registri di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservano un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione.».

— Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 19 giugno 2017.

— Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante: «Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera I), della legge 12 agosto 2016, n. 170» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2017.

— Il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante: «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 26 ottobre 2019.

#### Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto:

«Art. 21 (*Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust*). — 1. Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.

2. L'accesso alla sezione è consentito:

a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;

b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

c) all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;

d) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

f) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L'interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare

effettivo e le condizioni, di cui all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo è tale. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5;

f-bis) alle pubbliche amministrazioni nell'ambito dei procedimenti e delle procedure di cui al comma 1 dell'articolo 10.

3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 nonché gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.

4. L'accesso alle informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust è consentito:

a) alle autorità di cui al comma 2, lettera a) e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;

b) all'autorità giudiziaria nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall'ordinamento vigente;

c) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

d) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5.


5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;

b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma 2, lettera a);

c) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;

d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo



ai soggetti di cui *al comma 2, lettera f), e al comma 4, lettera d-bis)*, nonché i mezzi di tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego opposto dall'amministrazione procedente;

*e)* con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati, relative alle persone giuridiche private, gestite dagli Uffici territoriali del governo nonché quelle di cui è titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette;

*e-bis)* le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela;

*e-ter)* le modalità di dialogo con la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad

alcuni aspetti di diritto societario, al fine di garantire l'interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali istituiti presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei dati sulla titolarità effettiva di enti giuridici e trust.

6. I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le modalità di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

7. La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.

*7-bis.* I soggetti obbligati che consultino i registri di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservano un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione.»

26G00007

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
21 novembre 2025.

**Scioglimento del consiglio comunale di Altomonte e nomina della commissione straordinaria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Altomonte (Cosenza) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Altomonte (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Altomonte (Cosenza) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dr. Giuseppe Di Martino - viceprefetto;

dr.ssa Lucia Fratto - viceprefetto aggiunto;

dr.ssa Francesca Iannò - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*


PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2025  
reg n. 4491

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Altomonte (Cosenza), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione locale, nonché il buon andamento e il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.



Dall'attività di monitoraggio avviata dalla prefettura di Cosenza e da riscontri di natura giudiziaria concernenti la presenza sul territorio di Altomonte di consorterie mafiose, sono emerse possibili forme di condizionamento dell'amministrazione comunale da parte di organizzazioni criminali. Pertanto, il prefetto di Cosenza con decreto prefettizio del 28 gennaio 2025, successivamente prorogato per ulteriori tre mesi, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune per gli accertamenti di rito, ai sensi dell'art. 143 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Al termine dell'accesso, la commissione d'indagine ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze, in data 1° settembre 2025, il prefetto di Cosenza, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - consesso integrato per l'occasione con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari e del procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro - ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Sul territorio di Altomonte è stata rilevata la presenza di un gruppo criminale affiliato alla 'ndrangheta calabrese, cosca che con il tempo è confluita in altra consorteria con raggio di azione esteso alla fascia ionica cosentina, come evidenziato dalle risultanze di diverse operazioni antimafia svoltesi in quel territorio, tra cui la più recente denominata «Kossa».

Organizzazioni malavitose che hanno inciso fortemente sull'andamento amministrativo e politico-gestionale del Comune di Altomonte, soprattutto attraverso le interferenze operate da un imprenditore, il quale, come emerge da numerose indagini, «è un personaggio notoriamente legato alla locale criminalità organizzata» rappresentandone «espressione imprenditoriale». La pericolosità del soggetto si evince anche dal fatto che negli ultimi anni è stato destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di cinque anni, disposta dal tribunale di Catanzaro con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e della confisca di numerosi beni di sua proprietà, nonché di un provvedimento preventivo antimafia della prefettura di Cosenza.

Vengono segnalati, altresì, rapporti di parentela e di frequentazione che pongono in stretta relazione alcuni amministratori comunali con soggetti riconducibili al locale clan mafioso, tra i quali viene evidenziata la figura di un consigliere comunale più volte controllato insieme a malviventi legati alla criminalità organizzata, che fino al settembre 2023 è stato socio in affari del sopracitato imprenditore.

Di rilievo la vicenda riguardante un assessore comunale emersa durante le audizioni rese alla commissione d'indagine e relativa al personale impiegato presso una società aggiudicataria di un servizio comunale. Dal verbale di audizione risulta, infatti, che il citato assessore avrebbe segnalato due nominativi da assumere presso la società affidataria, entrambi legati alla criminalità organizzata altomontese, uno dei quali stretto parente del dipendente comunale nei confronti del quale il prefetto di Cosenza ha chiesto l'applicazione della misura di cui al comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000.

La relazione prefettizia, inoltre, nel sottolineare la presenza attiva della criminalità organizzata nel territorio di Altomonte e l'esistenza di rapporti e interessenze che legano strettamente affiliati alla locale consorteria mafiosa con alcuni amministratori e dipendenti comunali, ha evidenziato, altresì, l'atteggiamento assunto al riguardo dal primo cittadino di Altomonte, il quale in sede di audizione innanzi alla commissione d'indagine si è detto convinto - oltre ogni evidenza pubblica, anche di natura giudiziaria - della «(...) assoluta assenza di criminalità organizzata (...)» sul territorio amministrato, precisando di non avere contezza di una tale presenza così pervicace e di non aver mai ricevuto segnalazioni da parte del settore attività produttive di «tentativi di oppressione»; in conclusione, di non vedere «motivi economici di interesse nei confronti delle attività comunali».

A questo riguardo sembra utile riferire di immagini ritraenti lo stesso amministratore munito di fascia tricolore, nonché il vicesindaco, che si mostrano a fianco del predetto imprenditore considerato espressione e riferimento della criminalità organizzata. Il significato di tale atteggiamento non sfugge al prefetto di Cosenza il quale evidenzia «la portata simbolica» di tale incontro a conferma quantomeno della tolleranza, se non dei buoni rapporti, tra il primo cittadino di Altomonte e il predetto soggetto controindicato. Inoltre viene sottolineato il significato che tali immagini rappresentano in un contesto segnato dalla criminalità organizzata sicché «non può sfuggire ad un amministratore di lungo corso che abbia almeno conoscenza basilare delle dinamiche del proprio territorio». È necessario precisare che

il sindaco di Altomonte ha avuto per oltre un ventennio un ruolo significativo nell'amministrazione comunale dell'ente locale, ricoprendo più volte la stessa carica di vertice negli anni 2004/2014 e nelle ultime due consiliature.

La pluriennale esperienza politica del primo cittadino e la conseguente capillare conoscenza del territorio e delle dinamiche territoriali, avrebbero pertanto dovuto indurlo ad esercitare un adeguato controllo sociale e ad adottare non solo prudenziali scelte politico-amministrative ma anche, per quanto attiene alla sfera relazionale, un'effettiva presa di distanza dai locali ambienti controindicati.

La compromissione dell'apparato politico-amministrativo trasparente anche dalla circostanza che il prefetto di Cosenza, oltre a proporre lo scioglimento per condizionamenti mafiosi dell'ente, ha richiesto l'adozione delle misure di cui al comma 5 del cennato art. 143 TUOEL nei confronti di un dipendente comunale stretto familiare del defunto capo cosca locale.

La relazione prefettizia si sofferma lungamente sulla figura del dipendente comunale in quanto divenuto il «fulcro dell'attività amministrativa dell'Ente in termini totalizzanti» a prescindere dalle aree di competenza dei singoli uffici, ruolo assunto di fatto dal predetto e che ha trovato conferma anche in dichiarazioni rese in sede di audizione presso la commissione d'indagine. Lo conferma anche l'atteggiamento prevaricante capace di incidere direttamente sugli esiti di procedure di gara nelle quali ricopriva l'incarico di responsabile unico del procedimento e, in un caso, anche senza rivestire alcun ruolo formale.

Proprio a questo riguardo la commissione d'accesso fa riferimento, in particolare, a due procedure di gara nelle quali il dipendente ha svolto il ruolo di responsabile unico del procedimento nonostante in entrambi i casi avrebbe dovuto astenersi atteso che, tra i candidati da selezionare (per l'assunzione di tre operatori socio-sanitari) e tra i dipendenti di una delle ditte partecipanti, (risultata poi affidataria del servizio mensa) figuravano suoi parenti; obbligo di astensione previsto dalla normativa vigente e da deliberazioni dell'Anac.

Ancor più gravi sono state le irregolarità segnalate dall'organo ispettivo nell'espletamento delle procedure di reclutamento di personale specialista di vigilanza, i cui esiti hanno dato luogo all'assunzione e poi alla nomina in qualità di comandante della polizia municipale di Altomonte di un ex amministratore dell'ente anch'egli imparentato con il suddetto funzionario e con il presidente del consiglio comunale.


Riguardo a tale procedura viene innanzitutto segnalata una discrasia tra l'oggetto della delibera di giunta, nella quale si è deciso di procedere con un concorso pubblico, per titoli ed esami, rispetto alla successiva determina dirigenziale nella quale, invece, si fa riferimento ad una procedura di selezione per (soli) esami (e non anche per titoli) per la copertura della figura professionale da destinare all'ufficio della polizia locale. Anche in questo caso il responsabile del procedimento è stato il summenzionato dipendente comunale, il quale di fatto con propria determina ha arbitrariamente modificato l'iter concorsuale rispetto alla decisione già adottata dalla giunta senza che vi fosse alcun intervento correttivo dell'amministrazione comunale.

Le verifiche disposte sulla procedura in parola da parte della commissione di indagine hanno rivelato che il candidato poi assunto era il «meno titolato» rispetto agli altri concorrenti, inoltre non è risultato idoneo al conseguimento della qualifica di pubblica sicurezza per pregresse pendenze giudiziarie, peraltro non dichiarate negli atti concorsuali. Il mancato riconoscimento del titolo di p.s. non consente al dipendente assunto di svolgere compiutamente tutte le mansioni previste dal suo ruolo.

L'attività ispettiva ha restituito un quadro di sostanziale compromissione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'ente locale, avendo l'organo ispettivo riscontrato un sistematico inquinamento delle procedure di affidamento dei pubblici appalti, non di rado canalizzati al soddisfacimento di interessi di soggetti vicini alla criminalità organizzata, verso i quali l'amministrazione comunale ha tenuto «quantomeno un atteggiamento cedevole» a discapito delle funzioni pubbliche da esercitare correttamente a garanzia delle pubbliche istituzioni e che, invece, si sono svilte in condotte che la giurisprudenza in materia definisce di «abbandono della funzione amministrativa».

Le principali criticità emerse in sede ispettiva riguardano la frequenza degli affidamenti diretti privi di motivazioni tecnico-giuridiche - nei quali risulta spesso omesso l'espletamento di ricerche di mercato e di procedure comparative in ordine alla convenienza economica dei corrispettivi richiesti dalle imprese affidatarie -, la mancata applicazione della normativa antimafia e più in generale dei controlli preventivi nei riguardi dei soggetti o delle società affidatarie di lavori o forniture pubbliche, nonché la concessione di proroghe reiterate degli affidamenti fuori dei casi previsti dall'art. 106, comma 11 del decreto legislativo n. 50/2016.

A titolo esemplificativo della compromissione dell'azione amministrativa posta in essere dall'ente locale, viene fatto riferimento ad alcune procedure di gara indette dal Comune di Altomonte. In particolare sono state



segnalate irregolarità negli affidamenti pubblici concessi ad una società di fatto riconducibile al suddetto imprenditore referente delle locali cosche criminali, alla quale l'amministrazione di Altomonte ha continuato a elargire commesse pubbliche nonostante fosse stata destinataria, sin dal marzo 2022, di interdittiva antimafia della prefettura di Cosenza. Viene fatto rilevare che la stessa ditta sin dalla sua costituzione non risulta avere dipendenti, mentre gli elementi acquisiti in sede di audizione dimostrano che il personale presente sui cantieri corrispondeva a familiari del predetto imprenditore.

La relazione prefettizia, a conferma dello stabile rapporto fiduciario tra l'ente locale e detta società, riferisce anche di una serie di affidamenti di lavori per la messa in sicurezza di una strada comunale, di forniture di calcestruzzo e di nolo di mezzi meccanici, nonché di lavori di manutenzione della viabilità comunale. Oltre alle predette attività viene segnalato un sub-appalto con noleggino a caldo e a freddo di mezzi meccanici, assegnato alla stessa ditta da un raggruppamento temporaneo di imprese, affidatario di lavori di mitigazione di effetti franosi in una località del Comune di Altomonte, contratto risalente al 21 giugno 2024 ma depositato agli atti del comune solo dopo gli accertamenti effettuati in cantiere dalle forze di polizia. Per questo subappalto non sono stati effettuati i dovuti controlli preventivi antimafia come richiesto dalla normativa di settore.

A questo proposito viene precisato che gli affidamenti riguardanti, in particolare, la fornitura di materiale e il nolo di mezzi, a prescindere dagli importi e dal valore delle commesse, richiedono in ogni caso che la società affidataria sia iscritta nelle c.d. *white list* provinciali, come previsto dall'art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012 che regola i settori più a rischio di infiltrazione mafiosa.

Le verifiche ispettive hanno inoltre accertato illegittimità in altri affidamenti diretti concessi a favore di un'altra società a cui legali rappresentanti hanno diretti rapporti e interessi con il già menzionato imprenditore, come dimostra l'assunzione operata da quella ditta di un suo stretto familiare. La società in parola ha ottenuto numerosi affidamenti da parte del Comune di Altomonte tanto che la commissione di accesso ha definito tale rapporto come di sostanziale monopolio degli affidamenti in violazione dei principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento, a cui si aggiunge la frequente omissione dell'esplicitamento di ricerche di mercato e procedure comparative in ordine alla convenienza economica dei corrispettivi richiesti.

Viene riferito che tale impresa, oltre ad aggiudicarsi i servizi di manutenzione e gestione delle reti idriche comunali, ha svolto altri lavori per conto del comune grazie ad autonome determinazioni degli uffici comunali e dei responsabili dei singoli procedimenti, scelta condivisa e in alcuni casi anche sollecitata da alcuni amministratori comunali, come appurato dalla commissione d'accesso in sede di audizione.

L'organo ispettivo ha riferito, inoltre, che il «capillare controllo sulle attività economiche e sui cantieri esistenti sul territorio di Altomonte» da parte del censito imprenditore è stato effettuato anche indirettamente, come nel caso, evidenziato nella relazione, in cui per l'esecuzione dei lavori sulla rete viaria agro-pastorale l'impresa affidataria si è avvalsa di manodopera fornita da un'altra ditta il cui legale rappresentante ha legami familiari con il già più volte menzionato imprenditore. Ciò peraltro, in contraddizione con la dichiarazione fornita dalla stessa affidataria che al momento dell'assegnazione ha asserito «di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori». Il Comune di Altomonte invece, pur conoscendo o pur essendo in condizione di conoscere l'avvenuto distacco di personale a favore della ditta appaltatrice e, quindi, l'esistenza di motivi per escludere l'impresa, nulla ha fatto al riguardo, trascurando persino di attivare i dovuti controlli antimafia.

Proprio in merito ai controlli preventivi antimafia, la relazione prefettizia pone in evidenza come il Comune di Altomonte non avesse dipendenti accreditati ad accedere alla banca dati nazionale antimafia (BDNA), condizione sufficiente a rendere di fatto impossibile o molto difficile per l'ente attivare tutte le dovute, preventive verifiche in sede di appalto di commesse e forniture pubbliche. Viene rilevato che in alcuni casi gli uffici comunali si sono avvalsi di controlli antimafia disposti da un dipendente di un comune viciniero accreditato all'accesso in banca dati.

Tali gravi mancanze organizzative, sebbene pregresse, sono rivelatrici quantomeno di assoluto disinteresse se non di una vera e propria strumentale disattenzione dell'ente locale in materia antimafia, controlli preventivi che rappresentano uno strumento basilare per arginare i tentativi di inserimento della criminalità organizzata nei rapporti con la pubblica amministrazione; carenze che si sono protratte persino durante il periodo di accesso ispettivo nonostante i richiami formulati sul punto da parte della commissione d'indagine.

Solo in data 14 luglio 2025, quasi al termine delle attività ispettive, il sindaco di Altomonte ha richiesto alla prefettura di Cosenza di accreditare tre dipendenti comunali presso la suddetta banca dati nazionale.

L'organo ispettivo, inoltre, ha rilevato illegittimità nella concessione di proroghe ai contratti stipulati a favore di una ditta concernenti le vicende relative all'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

A questo riguardo, la commissione d'indagine, nel premettere che la concessione della proroga tecnica ex art. 106, comma 11, costituisce uno strumento di carattere eccezionale e temporaneo - ammesso dalla legge in presenza di determinati presupposti e al solo fine di assicurare alla stazione appaltante la continuità della prestazione in corso durante il passaggio da un regime contrattuale a un altro, per il tempo strettamente necessario alla definizione del nuovo affidamento - ha riferito che le proroghe concesse, invece, non sembrano essere conformi alla normativa vigente in materia.

Infatti, viene sottolineato che le proroghe hanno riguardato un arco temporale di quindici mesi, un lasso di tempo piuttosto lungo da far apparire sintomatico il fatto che il comune non sia stato in grado di concludere la nuova procedura di gara. Viene altresì segnalato che la ditta alla quale è stato prorogato il servizio aveva assunto alle sue dipendenze un soggetto legato per rapporti familiari alla locale famiglia mafiosa.

La totale soggezione dell'ente locale verso gli esponenti e gli interessi delle locali cosche criminali si è rivelata in modo evidente nell'esplicitamento delle attività di contrasto all'abusivismo edilizio. Infatti, viene riferito che la polizia municipale di Altomonte si è focalizzata esclusivamente sugli abusi «meno eclatanti e nei confronti di persone incensurate», mentre i casi più gravi perpetrati perlopiù da soggetti contigui alle locali cosche mafiose, tra cui è compreso anche il già citato imprenditore, risultano rilevati e segnalati alla competente autorità giudiziaria dalle forze di polizia statali. A questo proposito viene sottolineato che proprio nei riguardi degli abusi più gravi ed eclatanti, alcuni dei quali effettuati su terreni demaniali, il Comune di Altomonte non ha provveduto all'abbattimento dei manufatti né tantomeno alla loro acquisizione al patrimonio comunale.

Il lavoro della commissione d'accesso è stato esaminato in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel corso del quale i componenti dell'amministrazione giudiziaria, nel premettere che i fatti rappresentati dall'organo ispettivo vanno considerati nel loro insieme e in chiave preventiva, hanno potuto constatare l'esistenza di una molteplicità di fatti rilevatori di collegamenti tra l'amministrazione comunale e la criminalità organizzata, con ripercussioni sull'attività amministrativa del Comune di Altomonte.

A tal riguardo sono state considerate particolarmente rilevanti le illegittimità accertate nelle procedure ad evidenza pubblica spesso risolte con affidamenti diretti e con violazioni dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento tra i concorrenti, con interferenze della componente politica verso imprese assegnatarie di servizi con indicazione di personale da assumere, oltreché nella gravissima omissione dei controlli preventivi antimafia che ha determinato affidamenti a soggetti e imprese colpite da interdittiva prefettizia.

Inoltre, è stato rimarcato il «ruolo esondante» tenuto dal summenzionato dipendente comunale nella complessiva gestione amministrativa dell'ente locale, nei confronti del quale l'amministrazione comunale non ha saputo o voluto intervenire esercitando le proprie prerogative a tutela e garanzia del corretto andamento gestionale del Comune di Altomonte, assumendo una condotta connotata «da una postura assecondante» degli interessi dei soggetti legati alla criminalità organizzata «a discapito di quelli pubblici che si sarebbero dovuti perseguire istituzionalmente». Questo il quadro desolante nel quale si collocano perfettamente le immagini fotografiche ritraenti il sindaco di Altomonte con la fascia tricolore insieme al già più volte menzionato imprenditore contiguo alla criminalità organizzata.

Dall'esame della relazione della commissione di indagine e di quella del prefetto di Cosenza emerge chiaramente la totale assenza di legalità dell'azione amministrativa e uno stato di precarietà degli uffici comunali, da cui conseguono irregolarità gestionali e un preoccupante livello di compromissione dell'amministrazione comunale nel suo complesso che si sostanzia in una grave *mala gestio* della cosa pubblica.

In particolare, i contenuti delle relazioni del prefetto e della commissione straordinaria hanno evidenziato la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti tra componenti dell'amministrazione locale ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso.


Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite, hanno evidenziato una serie di condizionamenti dell'amministrazione comunale di Altomonte volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Altomonte (Cosenza), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 13 novembre 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI





*Prefettura di Cosenza*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

SIG. MINISTRO DELL'INTERNO  
PALAZZO DEL VIMINALE  
ROMA

OMISSIS


3 settembre 2025.

Oggetto: Comune di Altomonte –sussistenza degli elementi di cui al comma 1 dell'art.143 T.U.EE.LL.

A seguito di delega conferita con provvedimento n.17102/128/26(14) –229/3-Affari Territoriali del 14 gennaio 2025, si è proceduto all'accesso presso il Comune di Altomonte sulla base di premesse e di constatazioni che di seguito si riassumono.

Per molti anni la 'ndrangheta ha agito sul territorio anche attraverso un'articolazione autoctona, quella dei "Magliari" facente capo a OMISSIS, morto il quale gli affiliati sono confluiti nella cosca facente capo alla famiglia "Forastefano" di Cassano allo Jonio, in continuità con i rapporti esistenti tra le due organizzazioni, come era già emerso dall'operazione antimafia denominata *Omnia* nel 2006.

Quella dei *Forastefano* -la cui operatività attuale è attestata dall'operazione antimafia denominata *Kossa*, risalente al 2021- è una consorterìa di 'ndrangheta che, come viene riportato negli atti giudiziari, "ha base operativa nel territorio di Cassano allo Jonio, con diramazioni territoriali al nord, lungo la fascia dell'alto Jonio cosentino, fino alla Basilicata ed a sud sino alla 'ndrina di Corigliano e a quella di Cosenza. I *Forastefano*, in accordo con le organizzazioni 'ndranghetistiche presenti



nelle altre province calabresi, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà della generalità dei cittadini, hanno stabilito e, in parte, eseguito, un programma criminoso indeterminato.”

La cosca Forastefano ha trovato la sua espressione imprenditoriale in *OMISSIS*, soggetto dai plurimi deferimenti all’Autorità Giudiziaria, destinatario di ordine di custodia cautelare in carcere per sequestro di persona e di provvedimento di sequestro di beni e quote sociali –parte dei quali divenuti oggetto di confisca- unitamente a *OMISSIS*, figlia di *OMISSIS*.

Quest’ultima, che è stata sua convivente, è stata coniugata con *OMISSIS*, ucciso nel 2009 in agguato di mafia, ed è la sorella di colui che è stato il capo della cosca, *OMISSIS*, deceduto nel 1999 a seguito di altro agguato di mafia, nonché degli esponenti di vertice della cosca, *OMISSIS* e *OMISSIS*; è altresì madre di *OMISSIS*, catturato in Spagna dopo un periodo di latitanza.

Tornando alla figura dell’imprenditore *OMISSIS*, che nel 2014 ha partecipato ai funerali del boss *OMISSIS*, egli negli ultimi quattro anni è stato arrestato per due volte dalla Squadra mobile di Latina e una volta dall’Arma di Altomonte in esecuzione di ordini dell’A.G., ed è stato destinatario di due provvedimenti di sequestro preventivo di beni; negli ultimi otto anni è stato peraltro direttamente e indirettamente colpito da quattro provvedimenti interdittivi antimafia




da parte di questa Prefettura, avendo dimostrato la sua propensione a far ricorso a interposte persone per garantirsi continuità imprenditoriale.

Il 17 luglio dello scorso anno è stato destinatario di misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno per anni 5, con la confisca di beni mobili, immobili e quote societarie contestualmente ad analoga misura ablatoria applicata a esponenti della cosca. Da tener presente che la misura ha coinvolto anche *OMISSIS*, fidanzato di *OMISSIS* (figlia di *OMISSIS* e di *OMISSIS*) cugino in secondo grado di *OMISSIS*, coniugata con *OMISSIS* –vertice dell’omonima organizzazione criminale- e *OMISSIS*, compagna di *OMISSIS* altro elemento di grande rilievo della criminalità organizzata sibaritide.

La famiglia *OMISSIS* ha trovato anche una propria espressione politica in seno al Comune di Altomonte in occasione delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024, quando è stato eletto consigliere di minoranza *OMISSIS*, fratello dell’imprenditore vicino alla criminalità organizzata. A fronte di una posizione elettorale concorrente della lista del *OMISSIS* e, quindi, dell’assunzione di un ruolo politico che doveva essere di opposizione alla maggioranza appena rieletta, quest’ultima avrebbe poi festeggiato la vittoria presso il lido *OMISSIS* di Villapiana, gestito da *OMISSIS* e *OMISSIS*, nipoti del consigliere *OMISSIS* e, ovviamente, di *OMISSIS*.

I due gestori sono altresì soci della *OMISSIS*, impresa destinataria di informazione antimafia interdittiva da parte di questa Prefettura nel marzo 2022, in quanto l’amministratrice unica e socia di maggioranza *OMISSIS*, sorella del socio di minoranza *OMISSIS*, è stata ritenuta priva di capacità




e competenze tecniche atte a ricoprire il ruolo di amministratore unico e, quindi, con la probabile funzione di schermare il vero ruolo-guida dello zio, *OMISSIS*.

Le verifiche dell'Arma hanno consentito di appurare come, ciononostante, l'impresa in questione abbia continuato ad avere rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare con il Comune di Altomonte.

In questo quadro, era stata riscontrata anche una serie di frequentazioni e legami tra i membri della famiglia *OMISSIS* ed amministratori di Altomonte, nonché rapporti di parentela tra alcuni dipendenti dell'amministrazione comunale e il defunto *OMISSIS*, come detto, in vita a capo della omonima organizzazione locale di *'ndrangheta*.

Anzitutto *OMISSIS*, consigliere di maggioranza, con deleghe allo sviluppo rurale e al "*circuito contrade ospitali*", condannato per estorsione continuata in concorso, già avvisato orale e con precedenti di polizia per riciclaggio, truffa e ricettazione, frequentemente notato e talvolta controllato in compagnia di persone aventi elementi controindicanti e gravate da precedenti di polizia di rilevante natura delittuosa anche afferenti la criminalità organizzata. E' legato alla famiglia *OMISSIS* non solo da assidue frequentazioni, ma anche dal fatto che, sino al 20 settembre 2023, è stato socio al 20% della società *OMISSIS* il cui amministratore unico è stato, sino al 30.09.2023, il già citato consigliere comunale di minoranza *OMISSIS*, fratello di *OMISSIS*.



Ancora, *OMISSIS*, attuale responsabile del settore amministrativo del Comune di Altomonte, nipote del defunto boss *OMISSIS*, gravato da precedenti di polizia per associazione a delinquere, porto abusivo di armi ed estorsione, notato in compagnia di persone aventi elementi controindicati, fratello di *OMISSIS* -condannato per ricettazione, detenzione e vendita illecite di sostanze stupefacenti in concorso, omicidio colposo e gravato da precedenti di polizia per associazione per delinquere, usura ed estorsione- e di *OMISSIS* -con precedenti di polizia per associazione per delinquere, usura, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e ritenuto appartenente alla locale criminalità organizzata-.

Quindi *OMISSIS*, Comandante della Polizia Municipale di Altomonte, anch'egli nipote del più volte citato *OMISSIS*.

Sulla base di queste premesse, ottenuta la delega del Sig. Ministro con provvedimento del 14 gennaio 2025, il 29 gennaio successivo si è insediata la Commissione d'accesso presso il Comune di Altomonte. Dei lavori svolti si ritiene significativo anticipare la testimonianza raccolta dal Sindaco in occasione di una delle ultime audizioni: *“Ho deciso di essere sentito e riferirvi la mia sensazione riguardo l'assoluta assenza di criminalità organizzata sul territorio del Comune di Altomonte. Tale sensazione ce l'ho da anni. Non ho contezza di traffico o spaccio di stupefacenti, richieste estorsive, omicidi o tentati omicidi, caporalato, sfruttamento della prostituzione o altro. Non una presenza pervicace di criminalità organizzata. Il*



*tessuto economico risentirebbe della presenza della criminalità organizzata. Per quanto mi risulta le attività produttive non hanno mai segnalato la presenza della criminalità organizzata con tentativi di oppressione. Non vedo motivi economici di interesse nei confronti delle attività comunali”.*

E' la stessa Commissione che ha ritenuto opportuno soffermarsi sull'*incipit* delle dichiarazioni del Sindaco ritenendole non corrispondenti alla realtà dei fatti ed in evidente contrasto con quanto evidenziato dallo stesso Organismo d'indagine lueggiando la figura del boss *OMISSIS* . A meravigliare la Commissione è la negazione dell'esistenza della criminalità organizzata nel territorio altomontese a fronte di quanto diffusamente risaputo e di quanto rilevabile negli anni –ove addirittura sfuggisse a chi vive e istituzionalmente gestisce il territorio- da fonti aperte, dalle quali emerge indiscutibilmente l'esistenza di attività delittuose e/o mafiose. A mò di esempio viene richiamato un articolo di stampa del 16 luglio 2019 dal titolo “*Droga tra Calabria e Roma e sullo sfondo l'omicidio di OMISSIS*” afferente l'esistenza di un “*traffico di droga tra Roma e Altomonte*”, e ad esso vengono aggiunti altri che la Commissione allega, nonché alcune fotografie ritraenti Sindaco e Vicesindaco insieme a *OMISSIS* -volto imprenditoriale della cosca “Forastefano”, come si è detto- nonché quest'ultimo seduto all'interno della sala consiliare nel posto spettante al Sindaco.

A proposito dei rapporti con le imprese, la Commissione d'accesso, nell'approfondire le procedure di affidamento degli appalti pubblici avviate dal Comune di Altomonte, si è imbattuta nella *OMISSIS* , impresa di cui si è parlato in premessa, destinataria di informazione antimafia interdittiva da parte di questa




Prefettura nel marzo 2022 perché amministrata da soggetto privo delle capacità e competenze tecniche necessarie con la probabile funzione di prestanome di *OMISSIS*, l'imprenditore-referente della cosca dei "Forastefano".

Ebbene, in riferimento a questa impresa, è stato riscontrato dalla Commissione d'indagine l'affidamento diretto di forniture da parte del Comune di Altomonte, anche in vigenza dell'informazione interdittiva del 3 marzo 2022. Soffermandosi sul periodo successivo al provvedimento, nel medesimo anno 2022 si registra l'affidamento del 10 ottobre per la messa in sicurezza della strada in contrada "Le crete" e quello del 14 novembre per la fornitura di calcestruzzo e del nolo di mezzi meccanici; il 28 novembre 2023 l'affidamento di lavori di manutenzione della viabilità comunale, cosa che si ripete il 7 dicembre successivo.

La ripetitività riscontrata porta la Commissione d'accesso a rilevare anche come, a tutto vantaggio della *OMISSIS*, sia stato decisamente accantonato il principio generale degli affidamenti dei contratti sotto soglia, che è quello della *rotazione*, previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, e ad appurare, attraverso interrogazioni alla banca dati dell'INPS, che la *OMISSIS* non risulta aver avuto dipendenti sin dalla sua costituzione, mentre dalle audizioni effettuate è emerso che gli unici presenti sui cantieri erano appartenenti alla famiglia *OMISSIS*.


E' appena il caso di far presente che, a prescindere dagli importi, per le attività di noleggio a caldo di macchinari come per la fornitura di calcestruzzo e bitumi l'iscrizione nella "white list" della Prefettura è un requisito obbligatorio per partecipare a gare d'appalto pubbliche, conformemente a quanto previsto dall'art. 1,



comma 53, della Legge 190/2012, concepito al precipuo scopo di prevenire infiltrazioni mafiose nei settori considerati a rischio.

Rischio che si insinua soprattutto nei subcontratti, circostanza anche questa verificatasi per il Comune di Altomonte: per lavori affidati ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese per la mitigazione del rischio frana in località Cannafracida, è intervenuto un contratto di noleggio a caldo e a freddo con l'impresa *OMISSIS* come verificato dall'Arma in occasione di un controllo sul cantiere: un contratto risalente al 21 giugno 2024 e depositato presso il Comune solo dopo l'accertamento effettuato dai Carabinieri, nel successivo mese di settembre.

La Commissione d'indagine ha chiesto al responsabile comunale di settore di dare conto di tale situazione, ricevendo risposte collidenti con la disciplina antimafia. Anzitutto è stato affermato che l'assenza di controllo sulla ditta subappaltatrice sarebbe giustificata dall'esiguità dell'importo del contratto, cosa che contrasta con il ruolo autorizzatorio e di vigilanza dell'Ente appaltante sui sub-contratti e con la disciplina speciale prevista per l'oggetto del contratto, corrispondente a settore sensibile che presuppone l'iscrizione alla white list, prescindendo dall'importo negoziale. E' stato poi dichiarato che la verifica antimafia sull'impresa era già stata effettuata nell'anno 2021, con esito negativo: una risalenza tale da non soddisfare in alcun modo la tempistica imposta dalla legge. E' emerso infine che la stessa verifica è avvenuta "avvalendosi" dell'accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia a cura di altro Comune, circostanza rivelativa di un disinteresse o almeno di una considerazione secondaria cui è stata relegata la specifica e importante funzione nel sistema organizzativo del Comune di Altomonte.




La Commissione d'accesso ha potuto riscontrare altri affidamenti diretti privi di motivazione tecnico-giuridica, in violazione dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, con frequente omissione dell'espletamento di ricerche di mercato e procedure comparative in ordine alla convenienza economica dei corrispettivi richiesti.

Tra queste risaltano quelli a favore della *OMISSIS*, in una situazione che la Commissione ha definito di sostanziale monopolio: intorno a questa impresa riemergono l'interesse e il coinvolgimento della famiglia *OMISSIS*; è da tenere in debito conto che lo stesso rappresentante legale e i di lui familiari hanno sottoscritto – alcuni con il ruolo di promotore- la lista facente capo al rieletto Sindaco *OMISSIS*.

L'impresa, oltre ad essere aggiudicataria del servizio di manutenzione e gestione delle reti idriche di distribuzione degli acquedotti comunali dal 01.09.2020 al 28.02.2024 ha svolto, sempre nello stesso arco temporale, svariati lavori che, a titolo esemplificativo, hanno riguardato la manutenzione della rete fognaria, la copertura di loculi cimiteriali, la manutenzione di caldaie, il ripristino dei cordoli in cemento, il trasporto di panchine, la manutenzione di immobili comunali, la regimentazione di acque piovane, il trasporto di mobili, la manutenzione della viabilità comunale, dell'impianto di irrigazione ed altro.

A suggello del legame con la famiglia *OMISSIS*, la condivisione di *post* di *OMISSIS* su *social* da parte del titolare dell'impresa e l'assunzione del fratello di questi, *OMISSIS*. A tal ultimo proposito, è stato verificato che tale assunzione è avvenuta lo stesso giorno in cui è stato effettuato un controllo in




cantiere da parte dell'Arma dei Carabinieri, mentre v'è stata completa omissione delle comunicazioni preventive dovute agli Organi competenti.

Il comportamento tenuto dal Comune in ordine agli affidamenti diretti, conferiti all'impresa *OMISSIS*, seppure per la maggior parte di modesta entità economica, senza l'osservanza delle norme del codice degli appalti, ha impedito la partecipazione ad altre piccole e medie imprese, e ha creato un rapporto esclusivo ed una rendita di posizione in capo al predetto operatore, a cui sono derivati vantaggi soprattutto in un mercato povero come quello locale e in cui il numero di imprese non è elevato.

La ripetuta scelta di affidare lavori alla ditta *OMISSIS* non è stata però assunta autonomamente dai Dirigenti di settore ma, come riferito in sede di audizione il 15 maggio dal *OMISSIS* responsabile dell'area tecnico-manutentiva: "...è stata condivisa con l'Amministrazione e confermo che effettivamente i lavori sono stati affidati in buona parte a questa ditta. L'input lo davano molte volte gli amministratori, nella persona dell'assessore *OMISSIS*, il vicesindaco *OMISSIS* oppure il consigliere *OMISSIS*". Sempre in sede di audizione *OMISSIS*, responsabile del settore urbanistico/edilizia, ha confermato questo *modus operandi*.


Altra impresa rientrante nella sfera d'influenza imprenditoriale della famiglia *OMISSIS* è la società *OMISSIS* con sede in Roma, con le socie *OMISSIS* e *OMISSIS* titolari del 45% del capitale sociale ciascuna. *OMISSIS* e *OMISSIS* sono entrambe nate dalla relazione tra il noto *OMISSIS* e *OMISSIS*. Quest'ultima, si ricorda, era stata coniugata con *OMISSIS* con precedenti



di polizia per associazione a delinquere di stampo mafioso e ucciso nel 2009 in agguato di mafia, ed è la sorella di colui che è stato il capo della cosca, *OMISSIS*, deceduto nel 1999 a seguito di altro agguato di mafia, nonché degli esponenti di vertice della cosca *OMISSIS* e *OMISSIS*; è altresì madre di *OMISSIS*, già latitante per omicidio, poi catturato in Spagna.

A seguito dell'applicazione nei confronti di *OMISSIS*, in data 19.06.2023, da parte del Tribunale – II<sup>a</sup> Sezione Penale – Misura di Prevenzione di Catanzaro della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni 5 e la confisca dei beni immobili e mobili dei quali lo stesso risultava essere intestatario o, comunque, averne la disponibilità diretta o indiretta, la società *OMISSIS*, allo stesso riconducibile, è rientrata tra quelle oggetto del provvedimento di confisca.


La stessa società in data 20.04.2020 aveva effettuato una donazione di 2000 mascherine chirurgiche per la prevenzione del coronavirus al Comune di Altomonte. La Commissione ha verificato che la donazione è stata accettata dall'Ente con delibera di Giunta e il Sindaco, che era quello attuale, ha pubblicizzato l'operazione sulla stampa, ringraziando pubblicamente la società. A dimostrazione che la riconducibilità dell'impresa a *OMISSIS* fosse di dominio pubblico, la stessa Commissione ha recuperato un articolo del 31 luglio 2022 dal titolo "Altomonte, l'imprenditore calabro romano e la finta vendita delle mascherine-sequestrati beni per un milione di euro a *OMISSIS*": "Nel pieno dell'emergenza pandemica avrebbe ricevuto ingenti anticipi per fornire mascherine



*chirurgiche, ma intascati i soldi, non avrebbe mai consegnato i dispositivi di protezione. Per questo motivo la Procura di Velletri ha ordinato il sequestro di beni mobili e immobili a lui riconducibili che si aggira intorno al milione di euro”.*


La Commissione d’indagine rimarca peraltro come il “*capillare controllo sulle attività economiche e sui cantieri esistenti sul territorio di Altomonte*” da parte della famiglia *OMISSIS* non avvenga soltanto attraverso le ditte facenti capo ai familiari, ma anche attraverso ditte apparentemente estranee. Viene riportato come esempio quanto riscontrato nell’esecuzione dei lavori “*rete viaria agro silvo pastorale - strada Boscari-Cesine Pantaleo*”, direttamente affidati all’unica impresa interpellata, *OMISSIS*, con sede in *OMISSIS*. Con scrittura privata, stipulata in data 10.11.2023, quest’impresa ha fatto ricorso al distacco di manodopera attingendo anche alla *OMISSIS*, con sede in *OMISSIS* e con legale rappresentante *OMISSIS*.

*OMISSIS* è il padre dei soci della *OMISSIS*, l’impresa che è stata ritenuta garanzia di continuità imprenditoriale per *OMISSIS*, soggetto legato alla criminalità organizzata. *OMISSIS* annovera condanne per detenzione illegale di armi e munizioni, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale in concorso, danneggiamento e minaccia ed è gravato da precedenti di polizia per estorsione, lesioni personali e minacce, danneggiamento, furto, tentato omicidio in concorso, reati contro l’amministrazione della giustizia, atti persecutori, truffa, ricettazione, insolvenza fraudolenta, distruzione o deturpazione di bellezze naturali, attività di gestione di rifiuti non autorizzata e, da ultimo, per truffa e subappalto non autorizzato; è stato più volte notato e talvolta controllato in compagnia di soggetti aventi elementi controindicati anche gravi.



Il ricorso alla citata scrittura privata è ufficialmente motivato dalla circostanza che la società distaccataria necessitava della collaborazione di mano d'opera, non essendo riuscita a reperire sul mercato persone esperte disponibili alla stipula di un contratto a tempo determinato. Ma quel che rileva la Commissione è che, viceversa, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio precedentemente rassegnata circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt, 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.lgs n. 36/2023, l'affidataria aveva dichiarato “di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori secondo le migliori norme e sistemi costruttivi nei tempi ed al prezzo pattuito.” E pur di assicurare quel capillare controllo dei cantieri di cui si è detto, l'imprenditore *OMISSIS* si è prestatto a svolgere le mansioni di operaio, quant'anche specializzato, per il periodo di un mese. Il Comune, pur a conoscenza del distacco di personale, ricomprensente *OMISSIS*, a favore dell'impresa appaltatrice, e nonostante il contenuto dell'autodichiarazione precedentemente acquisita, non ha attivato alcuna cautela antimafia.

Ed a proposito delle necessarie, preventive verifiche antimafia, hanno avuto immediato risalto l'assenza di dipendenti accreditati per l'accesso alla BDNA e la singolarità metodologica adottata per alcuni appalti sopra soglia: nel 2022, ad esempio, per un appalto avente ad oggetto i lavori di adeguamento sismico di una scuola elementare, il previsto controllo antimafia è stato effettuato dal Comune di Acquafamosa; nel 2023 per due appalti di riefficientamento energetico il controllo risulta effettuato dal Comune di Cerzeto; per un appalto avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo asilo nido e nido d'infanzia le due richieste di controllo sulla BDNA sono state effettuate da parte dei Comuni di San Donato di Ninea e Acquafamosa; quest'ultimo avrebbe svolto quest'attività “sostitutiva” praticamente




per l'intero anno 2024, salvo un caso d'intervento anche del Comune di Castrolibero per l'appalto relativo al servizio di mensa scolastica. La Commissione, durante le audizioni dei responsabili di settore, ha tentato di acclarare il motivo della mancata abilitazione alla BDNA di dipendenti comunali di Altomonte, risalente praticamente al luglio 2022. Le risposte sono state vaghe, intrise di contraddizioni e comunque rivelative di grave disattenzione verso un servizio di primaria importanza per la pubblica amministrazione.

Del resto, soltanto il 14 luglio scorso -quasi ormai al termine dell'attività di accesso della Commissione d'indagine, e nonostante questa avesse investito gli Uffici comunali della grave mancanza praticamente sin dall'inizio dei lavori- il Sindaco ha fatto pervenire in Prefettura la richiesta di abilitazione al sistema della BDNA per tre dipendenti.

La stessa Commissione si è altresì soffermata sull'attività comunale di contrasto dell'abusivismo edilizio, verificando l'avvio di 14 procedimenti nell'ultimo quinquennio, 8 dei quali a seguito di accertamenti della Polizia locale e 6 da parte dei Carabinieri. Ma la sola Arma si è dedicata agli abusi perpetrati da soggetti legati alla criminalità organizzata, mentre la Polizia Municipale si è adoperata nei casi meno eclatanti e nei confronti di persone incensurate.

Ebbene, la Commissione ha potuto rilevare che per le opere acclamate come abusivamente realizzate, il Comune non ha provveduto alla demolizione, né tantomeno all'acquisizione al patrimonio comunale. In particolare, quelle di maggiore impatto e consistenza, tra l'altro anche su terreni di proprietà comunale, sono state perpetrate dai familiari del più volte nominato OMISSIS, da parte dello



stesso *OMISSIS* e da *OMISSIS* e sono state segnalate ai competenti organi amministrativi e giudiziari dai Carabinieri e non dalla Polizia Municipale, cui spetterebbe istituzionalmente il compito della vigilanza edilizia su un territorio di pur limitata estensione e con una popolazione di circa 4 mila abitanti.


Se la figura di *OMISSIS* e il suo calibro criminale sono stati già ampiamente descritti, il personaggio di *OMISSIS* non appare di minor spessore. Egli è nato *OMISSIS* ed è ivi residente. Condannato, tra l'altro, per associazione per delinquere ed estorsione continuata in concorso, truffa continuata in concorso, gravato da precedenti di polizia per produzione e traffico di sostanze stupefacenti, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, porto d'armi od oggetti atti ad offendere, è stato altresì indagato in concorso con *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, per l'omicidio di *OMISSIS*, avvenuto in Cassano allo Ionio il 27.07.2009. *OMISSIS* con *OMISSIS*, inizialmente condannati in Corte d'assise d'appello di Catanzaro, sono stati assolti dopo il terzo grado di giudizio: la Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro aveva chiesto l'applicazione della pena dell'ergastolo. Più volte sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, è stato tratto in arresto, in data 16 febbraio 2021, nell'ambito della già citata operazione "Kossa", per associazione di tipo mafioso ed estorsione, configurandolo come appartenente alla cosca "Forastefano", gruppo criminale egemone nella Sibaritide.

Sempre con riguardo a ciò che ha connotato l'azione amministrativa del Comune di Altomonte, la Commissione d'accesso segnala la vicenda riguardante



l'assessore al patrimonio comunale, manutenzione e servizi esterni *OMISSIS*. Vicenda tratta dall'audizione dell'amministratore unico della società *OMISSIS*, società cooperativa sociale, con sede legale a *OMISSIS*, che ha partecipato alla gara d'appalto indetta dal Comune alla fine del 2024 relativamente al trasporto e raccolta dei rifiuti, aggiudicandosela nel maggio 2025: dal verbale emerge che *OMISSIS* aveva segnalato all'amministratore unico due nominativi da assumere presso la ditta, entrambi legati alla criminalità organizzata altomontese.

La valutazione dell'episodio richiede una premessa. Le ultime indagini sul conto del più volte citato *OMISSIS*, confluite nel procedimento penale n.8046/2015 RGNR Mod. 21 della Direzione Distrettuale Antimafia, avevano consentito di accertare che questi aveva mantenuto il ruolo di capo indiscusso della realtà criminale di riferimento fino all'epoca immediatamente precedente la morte, curando e controllando in prima persona tutte le attività delittuose perpetrate dal sodalizio, con particolare riferimento a quelle inerenti il traffico di sostanze stupefacenti, con relazioni intessute con altre 'ndrine e locali della provincia di Cosenza ("FORASTEFANO" e "ABBRUZZESE" di Cassano All'Ionio – "RECCHIA" di Castrovillari – "ZINGARI" di Cosenza – "IMPIERI" di Castrovillari) e con il "locale" di Cirò, nonché l'eredità criminale trasmessa a sodali e partecipi, tutt'oggi presenti sul territorio altomontese, tra i quali si annoverano il figlio *OMISSIS*, il fratello *OMISSIS*, il nipote *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*. Il procedimento penale in questione, tuttora in atto, vede imputati tra gli altri, a vario titolo, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*,




rispettivamente vedova, figlio, fratello e nipote del defunto *OMISSIS* , nonché *OMISSIS* e *OMISSIS* , questi ultimi rispettivamente cugino materno e cognato del più volte richiamato imprenditore plurindagato *OMISSIS*.

*OMISSIS* è il primo dei “segnalati” dall’assessore *OMISSIS* all’impresa aggiudicataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti del Comune di Altomonte.

Il secondo è *OMISSIS* , figlio del citato *OMISSIS* , come detto, tra i sodali del gruppo criminale facente capo allo zio *OMISSIS* ; *OMISSIS*, oltre ad essere imputato nel richiamato procedimento penale, è gravato da precedenti di polizia per associazione per delinquere, usura, estorsione, truffa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Egli è, peraltro, fratello di *OMISSIS* , il già citato dirigente- responsabile dell’area amministrativa del Comune di Altomonte, in relazione al quale la Commissione d’accesso non ritiene esservi dubbi sul coinvolgimento e sulla vicinanza alla criminalità organizzata per i motivi che vengono così riassunti.

*OMISSIS* , nipote del defunto capo cosca di Altomonte *OMISSIS* in quanto figlio della sorella *OMISSIS* , assurge a fulcro dell’attività amministrativa dell’Ente in termini totalizzanti, prescindendo cioè dalle competenze di settore, e come tale è riconosciuto e considerato. Di questo suo



peculiare ruolo rendono testimonianza sia dipendenti che rappresentanti politici del Comune.

In tal senso il dipendente *OMISSIS* durante l'audizione dinanzi alla Commissione d'accesso "...È risaputo nel Comune che *OMISSIS* è molto autoritario ed è sempre interessato al lavoro che svolgono gli altri settori. ...io credo che la segretaria comunale non abbia l'autorevolezza del suo ruolo. *OMISSIS* tante volte sembra sostituirsi a lei. Gli altri dirigenti si limitano a svolgere il loro lavoro. Pure il Sindaco e gli altri assessori si rivolgono quasi sempre a *OMISSIS* anche quando riguardano temi di competenza di altri settori.". Analogamente i consiglieri di minoranza *OMISSIS* e *OMISSIS*: "Abbiamo riscontrato dei condizionamenti di *OMISSIS* nei confronti della segretaria comunale, *OMISSIS*. In più di una circostanza, dopo aver fatto delle richieste formali in qualità di consiglieri di minoranza, la *OMISSIS* si riservava di darci una risposta, solo dopo essersi consultata con *OMISSIS*. Anche in Consiglio Comunale più volte *OMISSIS* ha dato indicazioni alla segretaria comunale su quello che avrebbe dovuto scrivere a verbale. Tale comportamento del *OMISSIS* ha sempre avuto l'appoggio della Giunta Comunale". In tal senso anche la funzionaria dei Servizi demografici *OMISSIS* "C'è un clima di terrore imposto da *OMISSIS* su tutti i dipendenti comunali. Invade anche gli altri settori al punto da imporre le sue decisioni sugli altri dirigenti. Questo suo atteggiamento è risaputo all'interno della casa comunale e naturalmente ne è a conoscenza anche il Sindaco che non agisce... Ogni volta che mi rivolgo alla segretaria comunale per risolvere un problema, la stessa si rivolge immediatamente al *OMISSIS* e si adegua alle sue decisioni. Le decisioni più importanti all'interno del Comune le prende *OMISSIS*. Mi



*risulta che durante i consigli comunali OMISSIS interviene anche per problematiche che non sono attinenti al suo settore... ”. E’* finanche il Segretario del vicino Comune di San Donato di Ninea a segnalare l’atteggiamento impositivo del *OMISSIS*, dal momento che questi aveva colà svolto le funzioni di responsabile del servizio amministrativo per effetto del c.d. “scavalco di eccedenza”: in occasione di una discussione avuta per alcune prestazioni da lui rivendicate, testimonia il Segretario, *“L’atteggiamento è stato “non metterti contro di me”, di tipo intimidatorio, infatti l’ho fatto uscire dalla stanza.”*. L’atteggiamento predominante del *OMISSIS* viene testimoniato anche da un imprenditore che riferisce di un immotivato rinvio di un esito di gara per il servizio idrico comunale dopo un consulto dei commissari di gara nell’ufficio del funzionario, pur non avendo questi alcuna formale attribuzione per la trattazione della materia.

In altra gara invece, quella per l’affidamento del servizio di gestione della mensa scolastica, *OMISSIS* ha partecipato attivamente con il ruolo di R.u.p. nonostante la sussistenza delle condizioni per l’obbligo di astensione, dal momento che il coniuge risultava –come risulta attualmente- prestare servizio alle dipendenze della ditta aggiudicataria, *OMISSIS*.

Al riguardo, la Commissione d’accesso ricorda che più disposizioni normative e la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con più delibere, per ultimo la n. 63 del 08.02.2023, hanno precisato gli obblighi gravanti sui soggetti legati da vincolo parentale o di affinità, configurandolo quale potenziale condizione conflittuale. Ciò induce a considerare che, attesa la preesistenza del rapporto di dipendenza lavorativa del coniuge dall’impresa concorrente, *OMISSIS* si sarebbe



dovuto astenersi dallo svolgimento delle funzioni di R.u.p., mentre non è stata rinvenuta alcuna dichiarazione in tal senso da parte dell'interessato.

La Commissione fa inoltre riferimento al bando del Comune di Altomonte per il reclutamento di tre operatori socio sanitari da impiegare nelle scuole e per l'assistenza agli anziani, anch'esso curato dal responsabile del Settore amministrativo *OMISSIS* nella veste di R.u.p. Dalla verifica degli atti di concorso la Commissione d'accesso ha rilevato che due dei candidati erano stati ammessi nonostante l'assenza di uno dei requisiti prescritti nel bando.

Uno di essi, peraltro, è stato tra i vincitori del concorso: si tratta di *OMISSIS* che, oltre ad essere cugina di *OMISSIS*, è nipote del già citato, defunto capo cosca *OMISSIS*. Anche in questo caso la Commissione rileva un palese conflitto di interessi, atteso che *OMISSIS*, in qualità di responsabile del settore amministrativo comunale, nonché di R.u.p., ha svolto un ruolo fondamentale nella procedura di conferimento dell'incarico; e l'Amministrazione comunale, pur a conoscenza della sussistenza del vincolo di parentela e dell'interesse personale, idoneo presumibilmente a minare l'imparzialità della procedura, non ha adottato alcun adeguato provvedimento per porvi rimedio. Ad aggravare la situazione si registra la circostanza che in occasione di precedente, analoga selezione l'Amministrazione comunale non aveva esitato a far valere l'assenza dell'identico requisito per escludere altro candidato...che non portava lo stesso cognome della vincitrice del primo concorso. Una chiarissima disparità di trattamento, con grave lesione al principio di imparzialità della pubblica amministrazione aggravata, ai fini che interessano in questa sede, dal favore derivatone ad un familiare del capo-cosca di Altomonte.



Altro concorso pubblico indetto dal Comune di Altomonte ed andato sotto la lente d'ingrandimento della Commissione d'accesso è stato quello per il reclutamento di uno specialista di vigilanza ex CAT. D – Polizia Municipale. La procedura ha portato alla nomina a Comandante della Polizia Municipale di un altro parente di *OMISSIS* nonché dei fratelli *OMISSIS*, dei quali si è sopra delineata la caratura criminale.

L'approfondimento era stato preceduto dalle rivelazioni dei consiglieri di minoranza durante un'audizione in occasione della quale è stato dichiarato *“Vincitore del concorso è il cugino di OMISSIS, nonché nipote del Presidente del Consiglio OMISSIS, tale OMISSIS (già vicesindaco della Giunta guidata dal Sindaco OMISSIS, nel 2014, che aveva vinto le elezioni contro OMISSIS. In quella circostanza OMISSIS ha sfiduciato il proprio Sindaco OMISSIS, facendo cadere la giunta ed avvantaggiando l'attuale sindaco OMISSIS). Ad oggi il Comandante non ha la qualifica di agente di PS perché ha precedenti penali. Secondo noi non avrebbe neppure potuto partecipare per i motivi ostativi di cui sopra. Il bando prevedeva un periodo di prova prima dell'assunzione definitiva, condizionata dal riconoscimento della qualifica di PS rilasciata dalla Prefettura. Nonostante tutto, attualmente OMISSIS riveste l'incarico di Comandante della Polizia Municipale. Nel corso della ultima campagna elettorale (del 2019) il OMISSIS ha palesemente appoggiato la lista di OMISSIS, facendo persino il comizio di chiusura (come si può evincere anche da alcuni video che circolano su internet). Precisiamo inoltre che OMISSIS è nipote di OMISSIS e OMISSIS, in quanto figlio di OMISSIS (sorella di*



*OMISSIS e OMISSIS ). Il padre di OMISSIS , OMISSIS , ha pure numerosi precedenti penali”.*


In fase di riscontro la Commissione ha verificato anzitutto una discrasia tra l’oggetto della delibera della Giunta comunale n. 78 del 24.05.2023 “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di specialista di vigilanza (area dei funzionari e dell’elevata qualificazione – ex categoria D)” e la determina del responsabile n. 726 del 28.6.2023 “procedura selettiva pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato part-time, a 20 ore settimanali, di n. 1 posto di area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (ex cat. D) con profilo professionale “specialista di vigilanza” da destinare all’ufficio di Polizia Locale. Approvazione schema bando pubblico”. Ed è il più volte citato responsabile del settore amministrativo, *OMISSIS* a proporre il concorso per titoli ed esami per poi modificarlo in “soli esami” senza un’apparente motivazione e, soprattutto, senza un ulteriore passaggio presso l’Organo politico. Né quest’ultimo ha esercitato il controllo affinché le linee adottate in fase di elaborazione dell’atto politico venissero seguite e rispettate. Su specifica domanda posta al Sindaco in fase di audizione in data 8 luglio 2025, lo stesso ha testualmente dichiarato: “*non ho mai notato tale discrepanza poiché la nostra priorità era implementare il personale. Una volta dato l’indirizzo specifico non ci siamo più interessati delle modalità del concorso. Noi della Giunta ritenevamo che la Commissione esterna nominata per la gestione del concorso agisse in rapporto con l’area amministrativa. Ero tranquillo perché la Segretaria comunale controllava sempre tutto”.*



L'identità della versione espressa dal Sindaco con quella dichiarata dal *OMISSIS* induce la Commissione a cogliere il grado di influenza che quest'ultimo ha sul primo, incurante dell'inconferenza di quanto dichiarato sotto il profilo tecnico-giuridico, dal momento che per ricoprire un ruolo di ex CAT-D all'interno di un ente locale, l'esperienza maturata -che poi si esprime attraverso i titoli conseguiti- ha necessariamente una sua rilevanza: e dall'esame delle domande presentate dai candidati, si rileva che *OMISSIS*, al contrario del secondo e del terzo classificato nella graduatoria stilata dalla Commissione d'esame, era il candidato meno titolato.


Egli peraltro, pur avendo carichi penali pendenti, ha dichiarato di non avere procedimenti in corso. *OMISSIS* durante un'audizione ha tentato di "ammorbire" l'omissione rilevando il carattere non ostativo del reato contestato, ma senza alcuna considerazione per la non veritiera dichiarazione formale rassegnata da un candidato ad un ruolo di Pubblico ufficiale, peraltro in relazione a un procedimento penale che avrebbe pesato sulla procedura finalizzata al conseguimento della qualifica di agente di P.S., qualifica in assenza della quale il vincitore del concorso non è in grado di svolgere compiutamente tutte le mansioni previste per il suo ruolo.

La Commissione d'accesso ha quindi illustrato le principali risultanze dell'indagine svolta in occasione della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 1 settembre 2025, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica di Castrovillari e del Procuratore della Repubblica Aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, competenti per territorio, oltre che dei



Vertici delle Forze di polizia e del Sindaco del Comune Capoluogo, mentre la Presidente della Provincia è stata assente giustificata.

**Il Procuratore della Repubblica di Castrovillari** è partito dalla considerazione che il contributo che l'Autorità giudiziaria è chiamata ad offrire nello specifico procedimento non può che consistere in un esame della realtà descritta dalla Commissione dandone una lettura giuridica in chiave preventiva e, dunque, non ricercando la pienezza probatoria, ma dando rilevanza ai fatti emersi e alla visione d'insieme degli stessi. Sulla base di queste premesse, il magistrato ha constatato una molteplicità di fatti rivelatori di collegamenti tra l'Amministrazione e la criminalità organizzata, con ricadute concrete sull'attività amministrativa dell'Ente e, quindi, sulla realtà locale. Tra le vicende di grande solidità fattuale il Capo della Procura castrovillarese ha richiamato: il reiterato, mancato rispetto dei principi di evidenza pubblica nell'attività gestionale, specie attraverso gli affidamenti diretti, privi di motivazione tecnico-giuridica, in violazione dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; il festeggiamento della vittoria elettorale dell'odierna maggioranza presso il lido riconducibile alla famiglia dell'imprenditore vicino alla criminalità organizzata nonché espressione politica della minoranza consiliare; l'assunzione caldeggiata e sostenuta dall'assessore comunale di due soggetti (rispettivamente, direttamente e indirettamente) legati alla criminalità organizzata altomontese da parte della ditta aggiudicataria del servizio di trasporto e raccolta dei rifiuti; le gravissime omissioni negli accertamenti antimafia, culminate con affidamenti ad impresa del luogo interdetta e riconducibile all'imprenditore di riferimento della cosca "Forastefano", ritratto in foto con Sindaco e Vicesindaco.



Il Procuratore della Repubblica di Castrovillari ha quindi concluso il suo intervento esprimendo il parere di una evidente sussistenza di tutti i presupposti previsti normativamente per proporre lo scioglimento del Consiglio comunale di Altomonte.

**Il Procuratore Distrettuale Aggiunto** ha espresso la sua assoluta condivisione delle argomentazioni del Procuratore di Castrovillari: pur nella consapevolezza che l'intervento statale impatta su Organi di rappresentanza democraticamente eletti, non v'è dubbio che, alla luce degli elementi fattuali emersi, gli stessi Organi si siano rivelati permeabili alle ingerenze della criminalità organizzata locale. E non sono di minore valenza sintomatica –ha rimarcato il magistrato- i numerosi episodi di *mala gestio* che la Commissione ha avuto modo di registrare, dal momento che le situazioni di diffuso disordine amministrativo finiscono con l'essere funzionali alla penetrazione inquinante della criminalità organizzata, e non porvi rimedio equivale a perpetuarla. Il Procuratore Aggiunto, a tal proposito, ha sottolineato il ruolo esondante assunto dal responsabile del settore amministrativo, che non ha incontrato freni o iniziative di contenimento né da parte del vertice politico né da parte di quello amministrativo. Gli elementi di fatto emersi –tra i quali spicca la rabberciata prassi o addirittura la disapplicazione del preventivo accertamento antimafia- presentano la connotazione di una realtà storica incontrovertibile, connotata da una postura assecondante dell'intera Amministrazione comunale rispetto agli interessi di soggetti legati alla criminalità organizzata, a discapito di quelli pubblici che si sarebbe dovuto perseguire istituzionalmente.



Conseguentemente, anche il Procuratore Distrettuale Antimafia Aggiunto ha espresso un parere favorevole all'intervento statale dissolutorio del civico Consesso.

In tal senso anche l'orientamento espresso dai Vertici delle Forze di polizia, che hanno rimarcato l'assoluta idoneità degli elementi fattuali emersi a valutare come esistente per il Comune di Altomonte un'alterazione del procedimento di formazione della volontà della Rappresentanza politica e della struttura amministrativa, compromettendone imparzialità e buon andamento, e con indubbi, negativi riflessi sulla regolare erogazione dei pubblici servizi.

Il Sindaco del Capoluogo, pur riconoscendo la validità delle argomentazioni portate avanti dai Procuratori e la rilevanza indiziaria dei fatti esposti dalla Commissione, ha però ribadito, come già fatto in altre circostanze, la propria visione contraria alla normativa vigente sugli scioglimenti dei consigli comunali conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. Ritiene infatti, *de iure condito*, eccessivamente compresso l'istituto del contraddittorio, difficilmente surrogabile con le semplici audizioni. Ha quindi espresso il proprio parere contrario per motivi che ha definito "politici" più che tecnico-giuridici.

Conclusivamente, quanto è emerso dall'attività d'indagine amministrativa lascia trasparire quantomeno un atteggiamento cedevole dell'Amministrazione comunale rispetto agli interessi perseguiti da soggetti legati alla criminalità organizzata, a discapito dei pubblici interessi che istituzionalmente sarebbe chiamata a perseguire. Un'Amministrazione comunale, dunque, che dismette prerogative e ruoli lasciando campo libero a soggetti vicini alla criminalità organizzata, cui viene



addirittura consentito di sedere sullo scranno del massimo Organo di rappresentanza della comunità altomontese: un'immagine di grande impatto ed efficacia nell'ambito della comunicazione mafiosa, strumento di ostentazione della capacità di influenza sugli Organi elettivi.

Si tratta peraltro di episodio non isolato, considerando le ulteriori foto ritraenti l'imprenditore vicino alla criminalità organizzata ( *OMISSIS* ) al fianco del Sindaco con fascia tricolore e del Vicesindaco: immagini la cui portata simbolica non può sfuggire ad un amministratore di lungo corso che abbia almeno la conoscenza basilare delle dinamiche del proprio territorio; in caso contrario, lo stesso amministratore si rivelerebbe inadeguato ed incapace di discernere le espressioni di una sana economia locale da quelle cui dover assolutamente negare il sostegno delle Istituzioni.

Grava poi sull'Amministrazione la presenza di un altro rappresentante della maggioranza che può addirittura vantare cointeressenze con "l'imprenditoria deviata" locale nel recente passato: è il consigliere delegato allo sviluppo rurale e al "circuito *contrade ospitali*" *OMISSIS* , legato alla famiglia *OMISSIS* da assidue frequentazioni e perché già socio della " *OMISSIS* " con amministratore unico l'odierno oppositore, *OMISSIS* .

L'azzardo del Sindaco di dichiarare l'inesistenza della criminalità organizzata in Altomonte è apparso un disperato tentativo di dimensionare le innegabili distorsioni nella gestione dell'Ente a semplici e quasi fisiologiche disattenzioni gestionali: di contro, quel che è stato riscontrato è un andamento amministrativo puntellato da procedure, metodi e impostazioni rivelativi di una consapevole



abdicazione del ruolo di verifica e controllo da parte del vertice politico, a vantaggio di un centro di interessi impiantato saldamente nella struttura comunale, con matrice familiare/affaristica di cosca di 'ndrangheta autoctona.

Il risultato è quello di un'Amministrazione comunale che rivela quantomeno l'assenza di anticorpi idonei a far fronte alle pressioni imprenditoriali-mafiose, dimostrando al contrario una mollezza amministrativa ed una grave disattenzione verso la doverosa cura dei pubblici interessi, lasciando campo libero all'assoluto protagonismo di un responsabile di settore, nipote del capo-cosca locale, che opera indisturbato con determinazioni gravemente lesive dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione.

Le vicende che costellano questo quadro della situazione sono molteplici, e delineano quel tessuto di connessioni e collegamenti tra atti e fatti, da cui scaturisce il ragionevole convincimento della contaminazione mafiosa in danno dell'amministrazione pubblica. Se ne ricordano quelle di maggiore significatività, anzitutto in relazione al criterio della *concretezza* prescritto dalla norma, perché acclamate nella loro realtà storica.

A partire dal disinvoltato, reiterato rapporto contrattuale avuto con l'interdetta *OMISSIS*, l'impresa di Altomonte ufficialmente guidata dai nipoti di *OMISSIS*, imprenditore di riferimento della pericolosa cosca dei "Forastefano" della vicina Cassano allo Jonio. Sul caso è stato chiarito che non può esservi giustificazione del mancato controllo antimafia con gli importi contrattuali sotto soglia o con l'assenza -colpevolissima- di un dipendente dotato di credenziali per l'accesso alla BDNA: in realtà la gran parte delle prestazioni offerte era riconducibile



ad attività rientranti tra quelle a rischio e, quindi, ricomprese tra quelle per le quali è richiesta l'iscrizione alla white list, verifica effettuabile da chiunque accedendo al sito di questa Prefettura, ma puntualmente non attuata.

E' del pari storicamente acclarato come l'Amministrazione comunale non abbia per anni avuto un titolare di credenziali per l'accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia, disvelando quantomeno un assoluto disinteresse verso uno strumento basilare per arginare i tentativi di inserimento della criminalità organizzata nei rapporti con la pubblica amministrazione.

E' analogamente storicamente acclarato il "doppio standard" seguito dalla Polizia municipale nel perseguire l'abusivismo edilizio, concentrandosi in via pressochè esclusiva su quelli di minor rilievo e attribuibili a soggetti sostanzialmente incensurati, mentre quelli maturati in contesti di criminalità organizzata hanno trovato argine esclusivamente nell'azione dell'Arma dei Carabinieri, trovatisi a dover sopperire ad uno "strabico" esercizio della funzione di vigilanza sul territorio.

Per esemplificare il carattere *univoco* degli elementi raccolti si ritiene di richiamare le procedure "manipolate" dal Responsabile di settore *OMISSIS*, nipote del defunto capo-cosca, per il raggiungimento di specifici scopi tutt'altro che coincidenti con il pubblico interesse.

Così è apparso clamorosamente evidente il perseguimento dello scopo di approdare alla nomina a Comandante della Polizia Municipale di un proprio parente (e, quindi, del capo-cosca locale) attraverso una incredibile forzatura della procedura, convertendo arbitrariamente un concorso per titoli ed esami -così voluto dall'Organo



politico- in concorso per soli esami. Con l'altrettanto clamorosa inerzia del Segretario comunale di fronte ad una così palese illegittimità, e della Giunta che aveva deliberato criteri più rigorosi e confacenti agli interessi dell'Ente (ma è da tenere in considerazione il verosimile debito di gratitudine del Sindaco verso il vincitore del concorso per il suo già riferito riposizionamento politico in occasione della pregressa esperienza di amministratore, a tutto vantaggio dell'odierno Primo cittadino).

Altrettanto teleologicamente evidente è la mancata astensione del *OMISSIS* dal ruolo di R.u.p. in relazione al bando del Comune di Altomonte per il reclutamento di tre operatori socio sanitari da impiegare nelle scuole e per l'assistenza agli anziani, uno dei quali sarà un'operatrice -priva di un requisito prescritto- che, in quanto cugina del funzionario comunale *OMISSIS*, è nipote del già citato, defunto capo cosca *OMISSIS*.

A tal proposito, la Commissione d'accesso ha particolarmente evidenziato la specificità della condotta tenuta dal dirigente del settore amministrativo *OMISSIS* in termini di alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi, con compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione comunale e con ripercussioni sul regolare funzionamento dei servizi affidatigli –e non solo.

Pertanto, ai sensi del comma 5 dell'art. 143 del T.U.EE.LL., si ritengono sussistenti gli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo con riferimento a quest'ultimo dipendente e, conseguentemente, si propone l'adozione di un provvedimento utile a far cessare il pregiudizio derivantene per l'Ente.



Evidente lo scopo perseguito anche dall'assessore *OMISSIS* con la sua indebita interferenza sulle libere scelte imprenditoriali nella individuazione delle maestranze: la richiesta di assunzione di due soggetti (l'uno direttamente, l'altro indirettamente) legati alla criminalità organizzata altomontese da parte della ditta aggiudicataria del servizio di trasporto e raccolta dei rifiuti.

Gli elementi raccolti, a questo punto, rivelano una complessiva coerenza d'insieme, palesando quanto sia stato pregiudicato il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale, compromettendone imparzialità e buon andamento: e dal momento che è accertata la diffusione sul territorio della criminalità organizzata e che, sulla base di quanto è emerso dall'attività d'indagine, è stata verificata la precarietà della funzionalità dell'Ente in conseguenza del contesto di criminalità organizzata che fortemente vi incide, possono considerarsi presenti i due presupposti che conducono alla valutazione di sussistenza delle condizioni per lo scioglimento dell'Organo elettivo.

Collide infatti con i legittimi interessi della comunità il permanere alla guida del Comune di amministratori contaminati o condizionati da esponenti o soggetti vicini a cosche di 'ndrangheta, con la conseguenza che l'attività dell'Amministrazione si è dimostrata influenzata da regole e logiche in conflitto con i principi costituzionali della democrazia rappresentativa, della trasparenza e del buon andamento, avendo la gestione amministrativa avvantaggiato esponenti di 'ndrangheta o soggetti ad essi vicini o loro familiari.

La condotta omissiva e/o accondiscendente da parte degli Organi di direzione politica e del Segretario comunale di fronte a così gravi irregolarità amministrative




hanno creato le condizioni ideali per la criminalità organizzata per incunarsi, direttamente e indirettamente: l'atteggiamento dell'Amministrazione si è tradotto in quello che la giurisprudenza definisce "abbandono della funzione amministrativa" e che individua come condizione ideale per il crimine organizzato per perseguire i propri profitti, per affermare il controllo del territorio e per governare le dinamiche imprenditoriali locali nei rapporti con l'Ente pubblico.

In sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è emersa con chiarezza una valutazione di inadeguatezza del governo del Comune di Altomonte a porre freno alla deriva amministrativa palesatasi attraverso molteplici vicende di vero e proprio favore per soggetti appartenenti o vicini alla criminalità organizzata, tanto da considerare la permanenza dell'attuale Amministrazione come un rischio di durevole pregiudizio per il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione nonché per la regolare erogazione dei pubblici servizi.

Quanto verificato dalla Commissione d'accesso e le valutazioni espresse nel Consesso arricchito dal prezioso contributo dei Procuratori competenti per territorio, pertanto, fanno ritenere sussistenti le condizioni per l'adozione del provvedimento di rigore nei confronti del Consiglio comunale di Altomonte, con la nomina di una Commissione Straordinaria che possa porre un argine alle influenze esterne nella gestione dell'Ente.

IL PREFETTO  
Padovano



25A07092



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2025.

**Certificazione degli investimenti realizzati dalle regioni a statuto ordinario e dalla Regione Siciliana nel 2025.**

### IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi del quale il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il disavanzo di cui al periodo precedente è quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015;

Visto l'art. 1, comma 780, della citata legge n. 205 del 2017, ai sensi del quale le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018 al 2026, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 781, della medesima legge n. 205 del 2017, ai sensi del quale le regioni di cui al comma 779 certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 886, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale la Regione Siciliana può applicare i commi da 779 a 781 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a condizione che nel 2018 abbia incrementato gli impegni delle spese per investimento dell'esercizio 2018 in misura non inferiore al 2 per cento rispetto al corrispondente valore del 2017;

Visto l'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del quale i documenti trasmessi da chiunque a una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della certificazione degli investimenti di cui all'art. 1, comma 781 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205;

Decreta:

#### Art. 1.

1. Per l'esercizio 2025, le regioni interessate all'applicazione dell'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, forniscono le informazioni concernenti gli investimenti realizzati ai sensi della predetta norma, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.


2. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2026, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, relativa alla realizzazione degli investimenti previsti dall'art. 1, comma 780 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205 secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato B al presente decreto. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

3. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2025

*Il Ragioniere generale dello Stato:*  
PERROTTA



ALLEGATO A

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalità ed i prospetti per la trasmissione delle informazioni relative agli investimenti realizzati ai sensi dell'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

#### A. Istruzioni generali

##### A.1. Tempi e modalità di trasmissione.

Le regioni a statuto ordinario interessate all'applicazione dell'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e la Regione Sicilia-na trasmettono le informazioni riguardanti gli investimenti realizzati al 31 dicembre 2025, entro il 15 marzo 2026, attraverso il modello INV/25 esclusivamente tramite l'apposita applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel portale dedicato al monitoraggio del pareggio di bilancio.

I dati richiesti sono trasmessi in migliaia di euro e con segno positivo.

##### A.2 Creazioni di nuove utenze o variazioni di utenze già in uso.

Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze delle applicazioni web dedicate al pareggio 2024, predisposte dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono validi per il monitoraggio degli investimenti realizzati nell'esercizio 2025 sino a quando la regione non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

L'applicazione web consente agli enti di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:

- a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;
- b. codice fiscale;
- c. ente di appartenenza;
- d. recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale, per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

##### A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio

Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti requisiti:

dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;

supporti operativi: le modalità di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Pareggio del sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio sotto la dicitura «Regole per il sito pareggio di bilancio».

##### A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto «Utenza per Pareggio di bilancio - richiesta di chiarimenti»;

igepa.relcassa@mef.gov.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa;

#### B. Istruzioni per la compilazione del modello INV/25


##### B.1. Istruzioni generali

Per l'acquisizione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati ai sensi dell'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è stato predisposto il modello INV/25 la cui compilazione è necessaria ai fini della predisposizione della relativa certificazione.

Gli importi possono riguardare dati provvisori, anche se le informazioni riguardanti gli investimenti realizzati nell'esercizio 2025 dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi. Tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che è consentito modificare non appena saranno disponibili i dati definitivi.

Il modello INV/25 consente il monitoraggio degli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il modello deve essere compilato soltanto dalle regioni che hanno scelto di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in quote costanti, in non oltre venti esercizi, a fronte dell'impegno a riquilibrare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti ai sensi dell'art. 1, comma 779 e seguenti, della citata legge n. 205 del 2017. In applicazione di tali disposizioni, i pagamenti complessivi per investimenti devono essere incrementati in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017, rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Il modello è compilato anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015, cui si applicano le stesse disposizioni.

La tabella si compone di due parti: la prima definisce l'obiettivo di spesa per l'anno 2025 calcolato sui dati dell'anno base - esercizio 2017, secondo l'incremento del 4 per cento previsto dalla norma per l'esercizio 2025; la seconda parte determina il totale dei pagamenti dell'anno 2025 rilevanti ai fini dell'art. 1, comma 780, della legge n. 205 del 2017 sui dati da consuntivo ovvero preconsuntivo ove non ancora disponibili.



In particolare, in ciascuna parte della tabella, rispettivamente per l'anno base 2017 e per l'anno 2025, si sommano i pagamenti per Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Macroaggregato U.2.02 dell'Allegato n. 6/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Piano dei conti finanziario) ed i pagamenti per Contributi agli investimenti (Macroaggregato U.2.03 dell'Allegato n. 6/1 al medesimo decreto n. 118 del 2011 - Piano dei conti finanziario).

Infine, l'ultima voce rappresenta il saldo dei maggiori (o minori) pagamenti che si sono registrati nell'anno 2025 rispetto all'obiettivo di spesa per lo stesso anno. Tale voce, ove risulti rispettato l'incremento dei pagamenti complessivi per investimenti richiesto dalla norma, assume valore positivo o nullo.

ALLEGATO B

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalità e i prospetti per la trasmissione della certificazione degli investimenti realizzati per l'esercizio 2025 come di seguito specificato.

#### CERTIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ESERCIZIO 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 781 della citata legge n. 205 del 2017, per la verifica del rispetto degli obiettivi riguardanti gli investimenti da realizzare nell'esercizio 2025 le regioni di cui all'art. 1, comma 779, della legge medesima certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attraverso il modello CERT/25.

Le informazioni del modello CERT/25 sono quelle relative ai pagamenti per investimenti effettuati nell'anno 2025 trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando il sistema web previsto nel portale dedicato al pareggio di bilancio, all'indirizzo <https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it>

È prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello CERT/25 per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, già compilato con le informazioni precedentemente trasmesse dagli enti relativamente agli investimenti effettuati al 31 dicembre 2025.

Il prospetto della certificazione degli investimenti realizzati nel 2025 è inviato, entro il 31 marzo 2026, al Ministero dell'economia e delle finanze, regolarmente compilato.

Il prospetto CERT/25 certifica la realizzazione di nuovi investimenti esigibili nel 2025 dalle predette regioni in attuazione dell'obiettivo previsto dall'art. 1, comma 780, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205 (incremento non inferiore al 4 per cento dei pagamenti complessivi per investimenti rispetto al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017).

L'invio telematico della certificazione prevede la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale». Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato Codice dell'amministrazione digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice dell'amministrazione digitale, rubricato «Valore giuridico della trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni già trasmesse in via telematica.

La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71».

Per acquisire il modello della certificazione è necessario accedere al portale dedicato al pareggio e richiamare, dal Menu Funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2025 che prospetterà, in sola visualizzazione, il modello INV/25 contenente le risultanze degli investimenti al 31 dicembre 2025 trasmesse dall'ente.

Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web, sarà possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria.

A tal fine, occorre utilizzare la funzione «Certificazione digitale» per effettuare il *download* del documento tramite l'apposito tasto «Scarica Documento»; una volta scaricato il documento, va apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i *kit* di firma in proprio possesso; quindi è necessario accedere nuovamente alla funzione «Certificazione digitale» ed effettuare l'*upload* del documento firmato tramite l'apposito tasto «Carica Documento Firmato»; il sistema effettua una serie di controlli sulla validità delle firme apposte sul documento tra i quali la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli.


Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati riguardanti gli investimenti al 31 dicembre 2025, inseriti nel prospetto INV/2025 siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2026 mediante la funzione «Variazione modello».

Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di «Invio Documento» presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio.

Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica [assistenza.cp@mef.gov.it](mailto:assistenza.cp@mef.gov.it)

Si segnala che i dati indicati nella certificazione devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, dovrà rettificare, entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, i dati relativi agli investimenti realizzati nel 2025 presenti nel sistema web e inviare la nuova certificazione con le modalità sopra richiamate.

Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dall'apposito sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto dell'obiettivo annuale di incremento dei pagamenti per investimenti.



**Allegato A - Modello INV 25**

**Tabella dimostrativa della realizzazione dell'incremento dei pagamenti per investimenti nel 2025 rispetto al 2017 da parte delle regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 780, Legge 27 dicembre 2017, n. 205**

**REGIONE .....**

<b>1) Determinazione dell'obiettivo di spesa per l'anno 2025</b>		
(+)	Pagamenti per Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - anno 2017 (anno base - dati da rendiconto) - <i>Macroaggregato U.2.02</i>	
(+)	Pagamenti per Contributi agli investimenti - anno 2017 - <i>Macroaggregato U.2.03</i>	
(-)	Investimenti aggiuntivi di cui all'art. 1, comma 140-bis, legge 232/2016 - anno 2017	
(-)	Investimenti aggiuntivi di cui all'art. 1, comma 495-bis, legge 232/2016 - anno 2017	
=	<b>Totale pagamenti 2017 rilevanti ai fini dell'art. 1, comma 780, Legge n. 205/2017</b>	
+	Incremento del 4 % calcolato sul Totale pagamenti dell'anno base 2017 (1)	
=	<b>Obiettivo di spesa per l'anno 2025</b>	
<b>2) Investimenti realizzati nell'anno 2025</b>		
(+)	Pagamenti per Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - anno 2025 (dati da rendiconto/preconsuntivo) - <i>Macroaggregato U.2.02</i>	
(+)	Pagamenti per Contributi agli investimenti - anno 2025 (dati da rendiconto/preconsuntivo) <i>Macroaggregato U.2.03</i>	
=	<b>Totale pagamenti anno 2025 rilevanti ai fini dell'art. 1, comma 780, Legge n. 205/2017</b>	
<b>Maggiori/minori pagamenti anno 2025 rispetto all'obiettivo</b>		



## Allegato B - Modello CERT/25

**PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE dell'incremento dei pagamenti per INVESTIMENTI anno 2025**  
**da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2026**  
**REGIONE .....**

VISTE le informazioni relative ai pagamenti per gli investimenti effettuati nel 2025 trasmesse da questo Ente all'apposito sito web

**SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:**

*Importi in migliaia di euro*

**RISULTATI 2025**




l'incremento dei pagamenti complessivi per investimenti effettuati nel 2025 non è inferiore al 4 per cento rispetto ai pagamenti complessivi del 2017 (articolo 1, comma 780, Legge del 27 dicembre 2017, n.205)

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



DECRETO 31 dicembre 2025.

**Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito testo unico), ed in particolare l'art. 3, comma 1, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro:

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di *tranches* di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati;

di disporre l'emissione di *tranche* di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, volta a promuovere l'efficienza dei medesimi;

di effettuare operazioni di rimborso anticipato nonché di scambio di titoli e di utilizzare altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

Visto l'art. 3, comma 1-*bis*, del testo unico, che autorizza il Tesoro a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati;

Visto il decreto ministeriale n. 103382 del 20 dicembre 2017 per l'attuazione delle garanzie (di seguito decreto garanzie);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante l'approvazione delle «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dall'art. 1, comma 248, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. legge di bilancio 2024), ed in particolare l'art. 16, comma 1-*ter*, il quale, al fine di garantire la gestione efficiente delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 (c.d. Fondo 295), autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare operazioni finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del testo unico;

Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato all'art. 7 dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, che regola le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;

Visto il decreto ministeriale n. 1416 del 10 gennaio 2022, come modificato con decreto ministeriale n. 70066 del 17 luglio 2024 e con decreto ministeriale n. 36794 del 7 agosto 2025, recante le «Disposizioni per la movimentazione delle liquidità depositata sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria» (di seguito decreto gestione della liquidità);

Visto altresì l'art. 5 del testo unico, riguardante la «Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria»;

Considerato che il Dipartimento del Tesoro può porre in essere:

contratti quadro con istituzioni finanziarie (*I.S.D.A. Master Agreement*), al fine di disciplinare gli accordi di seguito indicati, secondo quanto stabilito dall'*International Swap & Derivatives Association*, già *International Swap Dealers Association* (di seguito I.S.D.A.), associazione di categoria internazionalmente riconosciuta per la definizione degli *standard* contrattuali;

in occasione delle operazioni di gestione su base consensuale del debito pubblico, accordi con le medesime istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazioni medesime;

altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il Capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, recante le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 4 che, attribuendo agli organi di Governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, riserva ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, avente ad oggetto il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze», ed in particolare l'art. 5, comma 2, che definisce le funzioni svolte dalla Direzione II;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, avente ad oggetto il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, come modificato con decreto ministeriale 7 agosto 2024, relativo alla «Individuazione e attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Mi-



nistero dell'economia e delle finanze», mediante il quale, con riferimento alla Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro, sono state disposte modifiche alle competenze di alcuni uffici;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche, recante le «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», ed in particolare l'art. 3, comma 13, ove si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», ed in particolare l'art. 56, comma 1, lettera i), ove si stabilisce che le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il «Regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato»;

Visto il decreto del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla *Euronext Securities Milan* (già Monte Titoli S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche, recante la «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 1, comma 92, il quale prevede l'emissione di titoli di Stato cosiddetti «Green», proporzionata agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato e tale da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli;

Considerata la necessità di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell'attività amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le modalità cui l'amministrazione dovrà attenersi in tale attività durante l'anno finanziario 2026;

Decreta:

Art. 1.

#### *Emissione dei prestiti*

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito testo unico), per l'anno finanziario 2026 le operazioni di emissione dei prestiti sono disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal dirigente generale Capo della Direzione II del Dipartimento del Tesoro (di seguito «Direttore della Direzione II»). In caso di assen-

za o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possono essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le operazioni di emissioni dei prestiti sono disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro.

2. Il Dipartimento del Tesoro può procedere:

a) a emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile, comprese le emissioni di «Green bond» di cui all'art. 1, comma 92, della legge n. 160 del 2019;

b) a operazioni relative alla riapertura di titoli non più in corso di emissione da svolgersi anche mediante sistemi telematici di negoziazione;

c) all'emissione di *tranche* di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine o altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati.

Art. 2.

#### *Limiti dell'indebitamento*

1. Le emissioni dei prestiti devono essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, altresì attenendosi ai limiti di cui al presente decreto e secondo gli obiettivi da medesimo indicati. I titoli possono avere qualunque durata determinata sulla base del contemperamento dell'esigenza di acquisire il gradimento dei mercati, con quella di contenere il costo complessivo dell'indebitamento in un'ottica di medio-lungo periodo, considerata l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse.


2. Il Dipartimento del Tesoro effettua emissioni di prestiti in modo che, al termine dell'anno finanziario 2026, e rispetto all'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione a quella data, la quota dei titoli a breve termine si attesti tra il 3% e l'8%, la quota dei titoli «nominali» a tasso fisso a medio-lungo termine tra il 65% e l'80%, la quota dei titoli «nominali» a tasso variabile tra il 4% e il 10%; inoltre, la quota dei titoli «reali» indicizzati non deve superare il 15% e la quota dei prestiti emessi sui mercati esteri non deve eccedere il 5%.

3. Il Dipartimento del Tesoro può effettuare, inoltre, con le modalità di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalità previste dalla normativa.

Art. 3.

#### *Operazioni di gestione del debito pubblico*

1. Il Dipartimento del Tesoro, sulla base delle informazioni disponibili e delle condizioni di mercato, può effettuare operazioni di gestione del debito pubblico, ricorrendo anche a strumenti finanziari derivati. Tali operazioni, in funzione delle specifiche caratteristiche di ciascuna di esse, possono avere come obiettivo il contenimento del costo complessivo del debito, la protezione dai rischi di



mercato e di rifinanziamento del debito, nonché l'efficiente funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato.

2. Le operazioni di scambio o riacquisto di titoli di Stato sono disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II. Le stesse possono essere effettuate anche mediante sistemi telematici di negoziazione. In ciascuna operazione, il Dipartimento del Tesoro, ove considerato necessario in funzione delle condizioni di mercato, può procedere al riacquisto di titoli in modo che il volume residuo in circolazione di ciascuno di essi sia tale da garantire adeguate condizioni di liquidità sul mercato secondario.

3. Alle operazioni di scambio o di riacquisto di titoli sono ammessi a partecipare esclusivamente gli operatori iscritti nell'elenco degli specialisti in titoli di Stato.

4. In forza dell'art. 3, comma 2, del testo unico, i pagamenti conseguenti alle operazioni di cui al presente articolo possono avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione delle specificità connesse a tali operazioni.

#### Art. 4.

##### *Contenimento del rischio di credito nelle operazioni in strumenti finanziari derivati*

1. Al fine di ridurre i rischi connessi a eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni in strumenti finanziari derivati, tali operazioni sono concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilità. Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si tiene conto della valutazione espressa dalle principali agenzie di *rating* tra quelle che effettuano una valutazione del merito di credito, ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009, e successive modifiche.

2. Ove ne ravvisi l'opportunità per la gestione del debito pubblico, il Dipartimento del Tesoro pone in essere, con le controparti di operazioni in strumenti finanziari derivati, accordi finalizzati alla reciproca prestazione di garanzie (*collateral*), ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1-*bis*, del testo unico.

3. Con riferimento agli accordi di cui al comma 2, la soglia di esposizione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera *b*), del decreto ministeriale n. 103382 del 20 dicembre 2017 è pari a un miliardo di euro per l'anno finanziario 2026. L'esposizione rilevante è calcolata come media delle valutazioni settimanali effettuate dal Dipartimento del Tesoro sulla totalità delle posizioni in strumenti derivati in essere con ciascuna controparte nell'ultimo trimestre del 2025.

#### Art. 5.

##### *Accordi connessi con l'attività in strumenti finanziari derivati*

1. Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il direttore della Direzione II può stipulare i contratti quadro *I.S.D.A. Master Agreement*, di cui alle premesse, e ogni loro altro allegato, nonché ogni altro accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito, ivi compresi quelli relativi alle operazioni in strumenti finanziari derivati.

2. Per la stipula degli accordi di garanzia resta fermo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 103382 del 20 dicembre 2017.

#### Art. 6.

##### *Decreti di approvazione e di accertamento*

1. I decreti di approvazione degli accordi di cui all'art. 5, nonché quelli di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico, sono firmati dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II.

2. Per l'approvazione degli accordi di garanzia resta fermo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 103382 del 20 dicembre 2017.

#### Art. 7.

##### *Operazioni di gestione del Fondo 295*

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 16, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, il Dipartimento del Tesoro, sulla base delle informazioni disponibili e delle condizioni di mercato, può effettuare operazioni di gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo 295, ricorrendo anche a strumenti finanziari derivati.

2. Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il direttore della Direzione II può stipulare gli accordi connessi, preliminari o conseguenti alla gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo 295, ivi compresi quelli relativi alle operazioni in strumenti finanziari derivati.

3. I decreti di approvazione degli accordi di cui al comma 2, sono firmati dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II.

#### Art. 8.

##### *Obbligo di comunicazione*

1. Il Dipartimento del Tesoro comunica all'Ufficio di Gabinetto del Ministro le operazioni finanziarie effettuate in forza del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse.

2. Il Dipartimento del Tesoro dà preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrano nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di Governo. Inoltre, qualora particolari esigenze nella gestione del debito rendano opportuno derogare ai limiti posti nel presente decreto, le scelte conseguenti sono sottoposte al Ministro stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2025

*Il Ministro:* GIORGETTI

26A00004



## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 3 dicembre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «La Fonterosa – società cooperativa agricola a r.l.», in Zapponeta.**

### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199 regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2001, con il quale la società cooperativa «La Fonterosa - società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Zapponeta (FG) (codice fiscale 01967170711), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e rag. Michele Ponziano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza, da un attento esame del fascicolo, ha riscontrato il mancato deposito delle relazioni semestrali ex art. 205 L.F. sin dal 2015, corredate da un'informativa sugli eventuali contenziosi in essere o da intraprendere, dal conto di gestione e da copia dell'estratto aggiornato del conto corrente bancario;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a diffidare il commissario e contestualmente a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 39498 del 26 giugno 2024, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990;

Vista la protratta inerzia del commissario, che non ha provveduto a fornire alcuna notizia aggiornata sulla procedura, né a riscontrare la diffida succitata;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca del rag. Michele Ponziano dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione dello stesso;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

#### Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il rag. Michele Ponziano è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «La Fonterosa - società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Zapponeta (FG) (codice fiscale 01967170711).

2. In sostituzione del rag. Michele Ponziano, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa in premessa l'avv. Maria Luisa Fini, nata a Foggia (FG) il 25 novembre 1974 (codice fiscale FNIMLS74S65D643E), ivi domiciliata in Viale XXIV Maggio n. 43.

#### Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

*Il Ministro:* URSO

25A07096



DECRETO 22 dicembre 2025.

**Scioglimento della «Colle ameno società cooperativa edilizia in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE  
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'articolo 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'articolo 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'articolo 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173, e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;


Tenuto conto che, dagli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio, è emerso, a carico della società cooperativa «Colle ameno società cooperativa edilizia in liquidazione» con sede legale in via Calabria, 56 - 00187 Roma (RM) - C.F. 03629241005, il sussistere del presupposto, di cui all'articolo 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata mediante apposita indagine massiva svolta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari in capo alla «Colle ameno società cooperativa edilizia in liquidazione»;

Ravvisata la necessità di provvedere, nel caso di specie, alla contestuale nomina di un commissario liquidatore soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui è risulta intestataria la già menzionata società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista dott. Antonello Capua, cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, è stato individuato ai sensi dell'art. 9, legge n. 400/1975, a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025 e tenuto conto della terna segnalata dalla AGCI, Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui aderisce la cooperativa *de quo* e del criterio di rotazione degli incarichi;

Preso atto del riscontro fornito dal dott. Antonello Capua (giusta comunicazione PEC in data 12 dicembre 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);



Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Colle ameno società cooperativa edilizia in liquidazione» con sede legale in via Calabria, 56 - 00187 Roma (RM) - C.F. 03629241005, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile.

Art. 2.

È nominato commissario liquidatore della presente procedura, tenuto conto degli specifici requisiti professionali posseduti e risultanti dal relativo *curriculum vitae*, il dott. Antonello Capua, nato a Frosinone (FR) il 1° novembre 1973, codice fiscale CPANNL73S01D810R, domiciliato in via Mola Vecchia, 2/A - 03100 Frosinone (FR).

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 dicembre 2025

*Il direttore generale:* DONATO

25A07094

DECRETO 23 dicembre 2025.

**Scioglimento della «Istituto per lo sviluppo dell'edilizia abitativa e residenziale ISVEAR - società cooperativa edilizia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE  
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;


Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le no-



mine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto che, all'esito degli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio, è emerso, a carico della società cooperativa «Istituto per lo sviluppo dell'edilizia abitativa e residenziale ISVEAR - società cooperativa edilizia» con sede legale in viale Palmiro Togliatti, 1575 - 00155 Roma (RM) - C.F. 80138910585, il sussistere del presupposto, di cui all'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata mediante apposita indagine massiva svolta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari in capo alla «Istituto per lo sviluppo dell'edilizia abitativa e residenziale ISVEAR - società cooperativa edilizia»;

Ravvisata la necessità di provvedere, nel caso di specie, alla contestuale nomina di un commissario liquidatore soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui è risulta intestataria la già menzionata società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista dott. Fabio Antonio Spadaccino, cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, è stato individuato ai sensi dell'art. 9, legge n. 400/1975, a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025 e tenuto conto della terna segnalata dalla AGCI, Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui aderisce la cooperativa *de quo* e del criterio di rotazione degli incarichi;

Preso atto del riscontro fornito dal dott. Fabio Antonio Spadaccino (giusta comunicazione PEC in data 15 dicembre 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Istituto per lo sviluppo dell'edilizia abitativa e residenziale ISVEAR - società cooperativa edilizia» con sede legale in viale Palmiro Togliatti, 1575 - 00155 Roma (RM) - C.F. 80138910585, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile.

Art. 2.

È nominato commissario liquidatore della presente procedura, tenuto conto degli specifici requisiti professionali posseduti e risultanti dal relativo *curriculum vitae*, il dott. Fabio Antonio Spadaccino, nato a Foggia (FG) il 7 agosto 1970, codice fiscale SPDFNT70M07D643D, domiciliato in via di Villa Bonelli, 21 - 00149 Roma (RM).

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 dicembre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A07093

DECRETO 23 dicembre 2025.

**Scioglimento d'ufficio della «Treelle service società cooperativa», in Veroli e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;


Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordinamento delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy» e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto delle risultanze acquisite all'esito dell'attività di vigilanza effettuata dai revisori incaricati da questa Direzione generale, riferite nel verbale di revisione recante data 21 gennaio 2025, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Considerato che dalla suddetta attività revisionale è emerso l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, la sanzione della cancellazione della struttura cooperativa *de quo* dal relativo albo nazionale, mascherando la stessa, nei fatti, un'istituzione societaria priva di finalità mutualistica;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio della compagine societaria con nota ministeriale del

20 dicembre 2025, prot. d'ufficio 0221975, a cui sono seguite, in replica, controdeduzioni acquisite agli atti con nota del 4 novembre 2025, prot. d'ufficio n. 0233816, valutate non meritevoli di accoglimento;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 15 dicembre 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il suindicato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Francesco Scalia, è stato individuato a norma del decreto direttoriale del 28 marzo 2025 – nell'ambito di un *cluster* di professionisti di medesima fascia – nel rispetto dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro reso dall'avv. Francesco Scalia (giusta comunicazione Pec in data 19 dicembre 2025, completa del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La «Treelle service società cooperativa», con sede legale in Veroli (FR) - c.f. 02719590602, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Scalia, c.f. SCLFN-C62T06G591P, nato a Picinisco (FR) il 6 dicembre 1962, domiciliato in Frosinone (FR), via Fratelli De Filippo, 3 - 03100.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 dicembre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A07095



**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO  
DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

DISPOSIZIONE 18 novembre 2025.

**Trattamento economico accessorio del personale della Struttura commissariale, di cui all'intervento ID 189. Ulteriori disposizioni.** (Disposizione n. 31).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO  
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), di cui al comma 420 del predetto art. 1;

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al quale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, risultano affidati, tra gli altri, i seguenti compiti finalizzati ad assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e, in particolare:

*a)* predisporre, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo;

*b)* coordinare la realizzazione degli interventi compresi nel programma dettagliato di cui alla lettera *a)*, nonché, avvalendosi della società Giubileo 2025 di cui all'art. 1, comma 427, della n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo;

*c)* informare la Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero di ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del programma dettagliato di cui alla lettera *a)*;

*d)* assegnare nei casi di cui alla lettera *c)*, nonché qualora sia messo a rischio - anche in via prospettica - il rispetto del cronoprogramma, un termine per provvedere non superiore a trenta giorni ai soggetti responsabili;

*e)* sentita la Cabina di coordinamento, individuare, in caso di perdurante inerzia dei soggetti responsabili, l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere - anche avvalendosi di società di cui all'art. 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche - all'esecuzione dei progetti e degli interventi;

Il Commissario straordinario, altresì, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, del su richiamato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, partecipa alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 434, della citata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti critici che eventualmente ne ostacolano la proficua attuazione;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», il cui art. 40 rubricato «Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di "Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici"», al comma 1, prevede che: «Ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di "Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici" di cui alla Misura M1C3, investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma»;

la delega conferita al Commissario straordinario dal Ministro del turismo con decreto prot. n. 6971 del 27 maggio 2022 ai fini della stipula, nell'ambito del PNRR degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma degli investimenti di cui al decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, Misura M1C3 - 4.3 «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici»;

il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare:

*a)* la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 198-*bis* del medesimo decreto;



b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

c) l'elaborazione e l'approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-*bis*, e 195, comma 1, lettera f), del sopra richiamato decreto legislativo n. 152/2006;

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006;

Visti, altresì:

il decreto-legge 13 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 31, recante «Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di “*Caput Mundi-Next Generation EU* per grandi eventi turistici”,» il quale ha integrato la disposizione dell'art. 1, comma 420, della citata legge n. 234 del 2021, prevedendo che una quota delle risorse ivi previste «[...] nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, può essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi di cui al comma 423, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 422, al Commissario straordinario per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari.[...]»;

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modificazioni ed integrazioni, approvativa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e del bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, che, all'art. 1, comma 488, ha autorizzato «la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. [...]» per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento giubilare, anche con riferimento alle relative risorse umane, disponendo l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 con il quale è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, predisposto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, includendo nel predetto Programma anche gli interventi già approvati in forza del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2024, recante l'approvazione della proposta di aggiornamento del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai sensi dell'art. 43, comma 4-*ter*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2024 recante l'integrazione degli interventi del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 di approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025, c.d. «Progetto accoglienza»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge 31 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, è stato, da ultimo, approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 di cui ai seguenti allegati:

allegato 1, recante «Elenco interventi del programma dettagliato», comprensivo delle relative schede descrittive degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025»;

allegato 2, «Programma *Caput Mundi*», recante l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. «*Caput Mundi - Next Generation Eu* per grandi eventi turistici» del PNRR;

allegato 3, recante «Integrazione dell'elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini - Giubileo 2025 - spesa corrente», approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025 con il quale è stata approvata la proposta di modifica e integrazione dell'elenco del programma dettagliato degli interventi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2024, unitamente alla ripartizione dei maggiori fondi;

la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» che, al fine di contribuire al finanziamento dei costi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma all'art. 1, comma 496, ha autorizzato, tra l'altro, la spesa per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'organizzazione e all'allestimento dei grandi eventi giubilari a cura della società Giubileo 2025 S.p.a. e degli eventi minori a cura di Roma Capitale, nonché, al comma 499, la spesa volta al potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica;

Richiamati:

l'art. 13, comma 3, del succitato decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche



sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]»;

l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022 che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]»;

Richiamati, altresì:

la Convenzione di avalimento sottoscritta in data 26 settembre 2022 tra il Commissario straordinario e Ama S.p.a., come integrata dall'*addendum* di cui al prot. n. RM/2158 del 9 agosto 2023;

la Convenzione di avalimento, di cui al prot. n. RM/2023/45, sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della Struttura commissariale in avalimento a supporto del Commissario medesimo;

Dato atto che:

con disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ed in coerenza con quanto disposto con le su richiamate convenzioni, il Commissario straordinario ha costituito la Struttura commissariale in avalimento, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» (di seguito «Ufficio di supporto al Commissario» o «Struttura commissariale»), da ultimo integrata con la disposizione commissariale n. 9 del 17 aprile 2025, recante «adeguamento organizzativo-funzionale della Struttura commissariale in avalimento, costituita ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» al fine di assicurare il tempestivo ed efficace assolvimento dei compiti e delle funzioni commissariali afferenti:

agli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nella città di Roma e all'attuazione degli interventi relativi alla Misura MIC3-Investimento 4.3 del PNRR, ai sensi dell'art. 1, comma 420, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, come puntualmente definiti con i su richiamati decreti del Presidente della Repubblica, decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché decreto del Ministro del turismo;

alla gestione dei rifiuti a Roma, *ex art.* 13 del decreto-legge n. 50/2022 e successive modificazioni ed integrazioni (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91);

Dato atto, altresì, che:

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2023 e successive modificazioni e integrazioni, sono state attribuite al Commissario straordinario, tra le altre, specifiche risorse per le spese di

funzionamento della gestione commissariale, rispettivamente quantificate in euro. 1.500.000,00 (euro un milione e cinquecentomila/00) per il 2023, euro. 1.500.000,00 (euro un milione e cinquecentomila/00) per il 2024 e euro. 1.500.000,00 (euro un milione e cinquecentomila/00) per il 2025, di cui all'intervento ID 189 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, finalizzate a garantire la piena efficienza delle strutture tecnico-amministrative costituite per supportare le attività e i compiti attribuiti al Commissario straordinario;

la Ragioneria generale di Roma Capitale ha stanziato sul bilancio 2023-2025 i suddetti fondi su capitoli di spesa vincolati a seguito di apposite richieste di variazione al bilancio 2023-2025 trasmesse dall'ufficio di raccordo;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, include in un unico elenco, tutti gli interventi, comprensivi delle relative schede descrittive, connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, tra i quali rileva il succitato intervento «ID 189 Interventi per il funzionamento della gestione commissariale, soggetto attuatore: Commissario straordinario, costo intervento 4.500.000,00 fondi Giubileo legge 21 aprile 2023 n. 41 art. 31»;

Richiamate:

la disposizione commissariale n. 6 del 13 febbraio 2024, con cui è stato determinato il trattamento economico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale della Struttura commissariale impegnato nell'attuazione del Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, da erogarsi sino al 31 dicembre 2025, salvo diversa disposizione commissariale, registrata alla Corte dei conti al n. 755 in data 15 marzo 2024, con la seguente osservazione «Si sottolinea, anche in prospettiva, l'esigenza, peraltro condivisa in sede di riscontro a rilievo, che i poteri di deroga a disposizioni primarie, attribuiti dalla legge al Commissario, siano mantenuti, in ragione della loro natura eccezionale, entro i limiti previsti dalla norma legittimante (art. 1, comma 425, legge n. 234/2021) e che, nella specie, l'erogazione delle indennità accessorie (pur slegata dalla costituzione di un apposito fondo e alla stipula di un contratto integrativo) osservi, in fase di liquidazione, il richiamato principio di corrispettività stabilito dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 (espressione del parametro di «buon andamento» avente un diretto ancoramento costituzionale).»;

la disposizione commissariale n. 13 del 15 maggio 2024, registrata alla Corte dei conti al n. 1641 in data 7 giugno 2024, recante «Definizione e approvazione del sistema di misurazione e valutazione della *performance* 2024 del personale dirigenziale e non dirigenziale in avalimento all'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025. Approvazione del Piano delle *performance* 2024 e degli obiettivi gestionali e trasversali 2024» con la quale sono state ribadite le disposizioni inerenti al trattamento economico accessorio del personale della struttura commissariale, di cui alla precedente disposizione n. 6/2024



adeguandole alle intervenute modifiche ad alcuni istituti contrattuali inclusi nel contratto collettivo decentrato della Presidenza del Consiglio dei ministri;

la disposizione commissariale n. 48 del 25 novembre 2024, recante «Definizione e approvazione degli obiettivi gestionali per l'annualità 2024 del personale dirigenziale in avvalimento a seguito dell'adeguamento organizzativo-funzionale alla Struttura commissariale ex disposizione n. 44/2024»;

la disposizione commissariale n. 3 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti al n. 424 in data 17 febbraio 2025, recante «Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2025-2027 dell'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025»;

la disposizione commissariale n. 5 del 30 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti al n. 423 in data 17 febbraio 2025, recante «Approvazione del sistema di misurazione e valutazione della *performance* 2025 del personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento all'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Approvazione del Piano delle *performance* 2025, delle Linee guida 2025 e degli obiettivi gestionali e trasversali 2025»;

la disposizione commissariale n. 8 dell'11 aprile 2025 recante «Disposizioni relative al trattamento economico accessorio del personale della Struttura commissariale di cui all'intervento ID 189 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni»;

la disposizione commissariale n. 15 del 7 maggio 2025 relativa alla «*Performance* anno 2024: valutazione del personale dirigenziale in avvalimento all'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025»;

la disposizione n. 18 del 16 maggio 2025 relativa alla «Definizione e approvazione degli obiettivi gestionali per l'annualità 2025 del personale dirigenziale in avvalimento a seguito dell'adeguamento organizzativo-funzionale alla Struttura commissariale ex disposizione commissariale n. 9/2025.»;

Richiamata, altresì:

l'ordinanza del sindaco di Roma Capitale n. 19 del 13 febbraio 2023 con la quale è stato costituito l'Ufficio di scopo denominato «Ufficio di raccordo tra Roma Capitale ed il Commissario straordinario per il Giubileo 2025» (di seguito «Ufficio di raccordo»), con il compito di operare il raccordo tra la Struttura commissariale e le strutture capitoline avvalse;

Visti:

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (di seguito «TUEL»);

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche»;

il contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dirigente di Roma Capitale 2024-2026, sottoscritto in data 30 dicembre 2024;

il contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente di Roma Capitale 2023-2025, sottoscritto in data 1° dicembre 2023;

il contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dirigente di Città metropolitana di Roma Capitale 2023 (solo economico), sottoscritto in data 12 dicembre 2023;

il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018;

il contratto collettivo nazionale integrativo del personale dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto il 24 luglio 2023;

il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2005 e, in particolare, l'art. 85 disciplinante l'indennità di Presidenza;

il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007;

il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo al triennio 2016-2018 e, in particolare, l'art. 71, recante «Incrementi dell'indennità di presidenza»;

il contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto in data 23 dicembre 2023 e, in particolare, gli articoli 7, 8 e 9 di cui al Titolo III «Indennità di specificità organizzativa»;

Atteso che:

la Ragioneria generale di Roma Capitale ha stanziato sull'annualità 2025, nel bilancio di previsione finanziaria 2025-2027 approvato con deliberazione dell'assemblea capitolina n. 187 del 20 dicembre 2024, i fondi sopra richiamati, di cui all'intervento ID189 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che:

il Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, ai sensi del comma 421 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni assegnate, resta in carica fino al 31 dicembre 2026;

nel corso del 2026, è previsto il completamento della realizzazione dei trecentotrentadue progetti inclusi nel Programma dettagliato degli interventi per il Giubileo 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025 per un investimento superiore a



3.765 milioni di euro, nonché dei trecentotrentasei interventi inclusi nel Programma cosiddetto «*Caput Mundi*» per un investimento pari a 500 milioni di euro, da concludersi entro il 30 giugno 2026, termine perentorio fissato dalle previsioni regolamentari di rango europeo (PNRR);

le azioni programmate e finanziate con risorse di spesa corrente avranno termine il 6 gennaio 2026, con la prevista possibilità di alcune prosecuzioni con attività fino al 28 febbraio 2026 (PNRR);

tutte le attività pianificate, siano esse finanziate con spesa per investimenti o con risorse di spesa corrente, saranno oggetto di attività di rendicontazione, di carattere tecnico-amministrativo, sulla qualità dell'opera e delle azioni realizzate, sulle risorse finanziarie utilizzate e sul rispetto del cronoprogramma procedurale approvato;

Valutato che:

per le suesposte ragioni, la Struttura commissariale è chiamata a proseguire nelle funzioni di supporto al Commissario straordinario, garantendo le necessarie attività di coordinamento e di raccordo istituzionali finalizzate alla piena realizzazione della programmazione approvata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sia per gli interventi finanziati con spesa per investimenti, sia per le azioni finanziate con risorse di parte corrente e sia, infine, per interventi finanziati nell'ambito del PNRR e, in particolare, nella M1C3, Investimento 4.3. «*Caput Mundi*», nonché a supportare il Commissario straordinario nelle attività di raccolta e analisi della rendicontazione, tecnico-amministrativa e finanziaria, al fine di garantire la successiva attività di informazione verso i livelli istituzionali coinvolti nella programmazione;

la Struttura commissariale è, altresì, chiamata a supportare il Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate, nel periodo di durata del mandato commissariale, dal richiamato art. 13 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento, tra l'altro, all'approvazione e relativa realizzazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, all'autorizzazione delle modifiche degli impianti esistenti, nonché alle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti;

Atteso che le risorse finanziarie appostate sull'intervento ID 189, in considerazione della decorrenza delle previsioni delle disposizioni commissariali citate n. 6/2024 e n. 13/2024, sono state parzialmente utilizzate per la liquidazione delle spettanze a titolo di trattamento economico accessorio al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura commissariale e risultano, pertanto, sufficienti a garantire la copertura delle spese anche per l'annualità 2026;

Dato atto che le citate disposizioni commissariali n. 6/2024, n. 13/2024 e n. 8/2025 hanno disposto l'erogazione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento alla Struttura commissariale, a valere sui fondi di cui al citato intervento ID 189, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sino al 31 dicembre 2025, salvo diversa disposizione commissariale;

Ritenuto, pertanto, necessario:

provvedere all'erogazione del trattamento economico accessorio, disposto sulla base dei richiamati provvedimenti commissariali n. 6/2024, n. 13/2024 e n. 8/2025, al personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento alla Struttura commissariale, appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con contratto a tempo indeterminato e determinato, con esclusione del personale di cui all'art. 90 del TUEL e successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza con il succitato art. 1 del CCNI del 28 dicembre 2023, anche per l'annualità 2026;

prevedere che le prescrizioni di cui alle succitate disposizioni commissariali n. 6/2024, n. 13/2024 e n. 8/2025 per la liquidazione delle spettanze a titolo di trattamento economico accessorio previste fino al 31 dicembre 2025 siano disposte anche per annualità 2026 a valere sui fondi di cui all'intervento ID 189 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

Dato atto che l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che «Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese»;

Dato, altresì, atto che:

l'art. 1, comma 443, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che «[...] I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Si applica l'art. 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. [...]»;

il su richiamato art. 1, comma 443, della legge n. 234/2021, prevede che «In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Per quanto espresso in narrativa e nei *considerata*;

Dispone:

In ossequio al dettato di cui all'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. L'attribuzione, per l'anno 2026, del trattamento economico accessorio, come previsto dalle disposizioni n. 6/2024, n. 13/2024 e n. 8/2025, al personale dirigenziale e non dirigenziale della Struttura di supporto al Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, ivi collocato in avvalimento, in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni



ed integrazioni, con contratto a tempo indeterminato e determinato, ad esclusione del personale di cui all'art. 90 del TUEL e successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza con il succitato art. 1 del CCNI del 28 dicembre 2023;

2. La liquidazione, per l'anno 2026, del trattamento economico accessorio, di cui alle disposizioni commissariali n. 6/2024, n. 13/2024 e n. 8/2025, a valere sui fondi di cui all'intervento ID 189 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al personale di cui al punto 1., individuato nella disposizione commissariale n. 9/2025, fatte salve le eventuali modifiche/integrazioni del personale in avvalimento e/o delle relative percentuali di avvalimento;

3. Di fare salva l'erogazione delle spettanze stipendiali di base e dell'eventuale trattamento economico accessorio erogato o da erogarsi dagli enti di appartenenza, in coerenza con il sistema di misurazione e valutazione della *performance* dagli stessi adottati;

4. Di dichiarare la presente disposizione provvisoriamente efficace, ai sensi dell'art. 1, comma 443, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

5. La trasmissione del presente provvedimento ai competenti organi di controllo e la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

6. La trasmissione della presente disposizione al Dipartimento organizzazione e risorse umane di Roma Capitale, all'Ufficio centrale risorse della Città metropolitana di Roma Capitale, alla Ragioneria generale di Roma Capitale per l'adozione degli atti di rispettiva competenza;

7. La notifica della presente disposizione ai dirigenti dell'Ufficio di supporto al Commissario;

8. La pubblicazione della presente disposizione sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 18 novembre 2025

*Il Commissario straordinario  
di Governo*  
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3340

25A07097

ORDINANZA 29 dicembre 2025.

**Misura M1C3, Investimento 4.3 «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici del PNRR» - Intervento ID 336, recante «Restauro della monumentale Fontana dell'Organo posta nei giardini del Palazzo del Quirinale». Semplificazione delle procedure amministrative di affidamento degli appalti per lavori.** (Ordinanza n. 63/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO  
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Visti:

il regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico «*Technical Support Instrument*»;

il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza «*Recovery and Resilience Facility*» (di seguito «il Regolamento RRF») con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

l'art. 17 del regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH «*Do not significant harm*»);

il regolamento delegato UE 2021/2139 di determinazione dei criteri di vaglio tecnico per il rispetto degli obiettivi ambientali, così come integrato dal regolamento delegato (UE) 2023/2485, che introduce criteri di vaglio tecnico supplementari per gli obiettivi climatici per nuove attività economiche non previste nel precedente documento;

la comunicazione C(2021)1054 della Commissione europea del 12 febbraio 2021 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano (di seguito «PNRR») approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

gli «*Operational Arrangements*» sottoscritti in data 22 dicembre 2021, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (*milestone e target*) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

Visti, altresì:

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni in legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle struttu-



re amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», con cui sono state individuate la *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 6, con cui è stato istituito il Ministero del turismo;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione delle Missioni ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

la Missione 1, Componente 3 «Cultura e turismo», Investimento 4.3. «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici», articolato in sei linee d'azione denominate, rispettivamente, «*Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation*», «Giubileo 2025-Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana», «#La Città Condivisa», «#Mitingodiverde», «#Amanotesa» e «#Roma4.0», per un costo complessivo di 500 mln di euro;

Vista:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al precedente comma, la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ivi inclusi gli interventi relativi alla Misura 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi

della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

ai commi 427, 438 e 441 dell'art. 1 della citata legge n. 234/2021, come modificati dall'art. 40 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, i quali recano la disciplina delle modalità di attuazione dell'Investimento 4.3 della Misura M1C3 del PNRR;

il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito, con modificazioni, in legge 56 del 29 aprile 2024;

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi giubilari correlati con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, successivamente aggiornato delle modifiche ed integrazioni introdotte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025 unitamente:

all'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3 - 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici»;


all'elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini;

l'ordinanza Rep. n. 2 del 24 giugno 2022, con cui il Commissario straordinario di Governo ha approvato l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR;

il decreto del Ministro del turismo del 27 giugno 2022, prot. n. 8166/22, di approvazione dell'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR, come individuati dall'ordinanza commissariale n. 2/2022;

l'ordinanza del Commissario straordinario Rep. n. 32 del 20 settembre 2024, con la quale sono state apportate delle modifiche dell'elenco degli interventi relativi alla citata misura M1C3;

il decreto prot. n. 0289732/24 del 16 ottobre 2024, con cui il Ministero del turismo ha approvato la modifica all'elenco degli interventi relativi alla già menzionata misura M1C3, come individuati dall'ordinanza commissariale Rep. n. 32/2024;



l'ordinanza n. 34 del 30 giugno 2025, prot. n. 5375, di approvazione delle modifiche all'elenco degli interventi relativi alla sopra richiamata Misura M1C3;

il decreto del Ministero del turismo, prot. n. 0237845/25 del 12 settembre 2025, di approvazione delle modifiche all'elenco degli interventi relativi alla misura citata M1C3, disposte con ordinanza commissariale n. 34 del 30 giugno 2025;

Visti, altresì:

la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 che, all'art. 32, paragrafo 2, lettera c), prevede, nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini e le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici»;

il regolamento delegato UE 2023/2495 del 15 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 16 novembre 2023, di modifica, a far data dal 1° gennaio 2024, delle soglie comunitarie per i settori ordinari degli appalti;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» (cd. nuovo codice dei contratti), e, in particolare:

l'art. 17 che al:

comma 5, dispone che: «L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace»;

comma 8, dispone che: «Fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9»;

comma 9, dispone che: «L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea»;

l'art. 50 che al:

comma 1, individua rispettivamente:

alla lettera a), in 150.000 euro il limite per l'affidamento diretto di lavori, anche senza consultazione di più operatori economici;

alla lettera c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1 milione di euro, l'utilizzazione della procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

alla lettera d), per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie, di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023, l'utilizzazione della procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

comma 6 dispone che «Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto [omissis].

Richiamato l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che Commissario straordinario:

a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [omissis]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

Premesso che:

il PNRR italiano, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, prevede la realizzazione di programmi specifici di riforme ed investimenti, suddivisi in missioni e componenti, finanziati dall'Unione europea e da conseguire secondo tappe intermedie ed obiettivi finali obbligatori e non derogabili;

tra le misure previste è ricompresa la Misura M1C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici del PNRR» (di seguito *Caput Mundi*), che individua il Ministero del turismo come amministrazione centrale titolare del programma, da attuare, tra gli altri, con il Ministero della cultura, attraverso le sue articolazioni funzionali;

l'elenco degli interventi relativi alla Misura *Caput Mundi* è stato definito dal Commissario straordinario, in accordo con il Ministro del turismo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con ordinanza commissariale Rep. n. 2 del 24 giugno 2022 e con successivo decreto ministeriale prot. 8166 del 27 giugno 2022, ed è stato oggetto di successive modifiche ed integrazioni con i provvedimenti sopra menzionati;

il sopra richiamato elenco è ricompreso nel Programma dettagliato degli interventi connessi al Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, successivamente integrato e modificato, da ultimo, con decreto del Presiden-



te del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025, ed è riportato nell'allegato 2; il Programma *Caput Mundi* è, altresì, incluso nell'«Elenco interventi del Programma dettagliato», di cui all'allegato 1 del medesimo decreto, ed è classificato con l'ID 185 recante «PNRR M1C3 - Investimento 4.3 - *Caput Mundi* (Programma di interventi approvato con ordinanza del Commissario straordinario n. 2 del 24 giugno 2022)»;

l'investimento *Caput Mundi* è articolato in sei sub-investimenti denominati rispettivamente «Patrimonio culturale di Roma per *Next generation EU*», «Percorsi giubilari: dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana», #Lacittàcondivisa, #Roma 4.0, #Mitingodiverde e #Amanotesa, con finanziamento complessivo di 500 mln di euro;

Premesso, altresì, che:

con ordinanza del Commissario straordinario Rep. 34 del 30 giugno 2025 è stata approvata, tra le altre, la modulazione dell'intervento ID 232 denominato «Cave di Grotta Oscura: bonifica delle coperture in amianto, sistemazione dell'area, recupero di parte dell'edilizia esistente, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza dei cunicoli della cava, musealizzazione del parco archeologico e bonifica del verde» prevedendo la riduzione del costo stimato per l'attuazione dell'opera, le cui disponibilità finanziarie residue sono state contestualmente riallocate in favore della realizzazione di due interventi di nuova previsione;

con successivo decreto del Ministero del turismo, prot. n. 0237845/25 del 12 settembre 2025, è stata approvata la su richiamata ridefinizione del costo dell'intervento identificato con l'ID 232 e l'istituzione di due nuove opere, tra cui figura l'intervento classificato con l'ID 336 e denominato «Restauro della monumentale Fontana dell'Organo posta nei giardini del Palazzo del Quirinale»;

a quest'ultima opera, inserita nel medesimo sub-investimento #Lacittàcondivisa, è stata attribuita una dotazione finanziaria pari a 1 mil. di euro a valere sui fondi del PNRR - CUP F89D25001080006, per il quale il Ministero della cultura - Soprintendenza speciale archeologica belle arti e paesaggio di Roma (di seguito SSABAP di Roma) svolge la funzione di soggetto attuatore;

l'intervento sulla monumentale Fontana dell'Organo posta nei giardini nel palazzo del Quirinale concerne il restauro dell'apparato decorativo e la revisione dell'impianto idraulico; i relativi obiettivi e finalità consistono, in particolare, nell'eseguire operazioni atte a scongiurare la perdita di elementi costitutivi e decorativi;

Saranno oggetto di restauro le seguenti superfici decorate:

i prospetti dell'edificio con il fronte dell'arco dell'edera, compresa la balaustra in travertino della terrazza soprastante la fontana;

la scalinata ad emiciclo d'accesso alla fontana con i seguenti materiali costitutivi: peperino dei gradini, l'intonaco dei parapetti divisorii, i tartari che decorano le fontane ed il travertino delle lastre di rivestimento dei muri e i vasi, nei quali sono posti gli ugelli della fontana;

la pavimentazione dell'edera con il mosaico rustico, realizzato con fasce perimetrali in peperino e specchiature interne in mosaico, ovvero con ciottoli di fiume posti «a coltello» e fasce decorative con porfido rosso e verde e marmi vari;

il primo ordine architettonico in tufo con nicchie decorate con mosaico rustico, l'intonaco lavorato a «finto tufo» e i tartari che decorano le due fontane laterali;

la pittura su tavola della porta d'accesso alla sala dell'organo;

la superficie dell'edera del secondo ordine, del catino e della volta, decorata con stucchi policromi e stucchi policromi con mosaico rustico e gruppi scultorei;

la Fucina di Vulcano, ovvero l'ambiente che si apre sulla destra dell'edera, con superfici in tufo e intonaco lavorato a finto tufo, nella quale sono conservate le statue in marmo;

le statue in marmo bianco ed il forno in marmo Pavonazzetto, saranno oggetto di un intervento di pulitura e revisione delle stuccature;

I materiali oggetto di restauro saranno quindi:

intonaci storici: prospetti laterali, fronte esterno della volta, muretti della scalinata d'ingresso;

scossaline e copertine in rame: fronte dell'arco dell'edera;

rivestimento in malta: vasche della scalinata ad emiciclo;

travertino: vasche e lastre della scalinata, con relativi vasi decorativi; balaustra sulla sommità del prospetto;

peperino: bordo perimetrale della pavimentazione all'interno dell'edera e gradinate della scala d'accesso;

mosaico rustico pavimentale: parte interna del pavimento con ciottoli di fiume e marmi policromi;

cotto: pavimento all'interno della Fucina di Vulcano; stucchi policromi e stucchi con mosaico rustico: volta e catino absidale, pareti del II ordine;

gruppi scultorei in stucco policromo decorato con mosaico rustico: volta e catino absidale;

pittura su tavola: porta d'accesso all'ambiente nel quale è conservato l'organo;

tartari: fasce sulle vasche della scalinata, area attorno alla porta della sala dell'organo;

tufo: primo ordine architettonico dell'edera, grotta della Fucina;

statue e struttura architettonica in marmo: Fucina di Vulcano;

Relativamente all'intervento sul sistema idraulico, il progetto prevede le seguenti lavorazioni:

installazione di un adeguato sistema di filtraggio, addolcimento e dosaggio di prodotti filtranti dell'acqua di alimento;

trattamento delle superfici interne delle due vasche di stoccaggio dell'acqua mediante applicazione di prodotti specifici per la protezione delle superfici interne delle stesse, previa integrale rimozione delle vernici esistenti;

installazione di un piano di appoggio delle apparecchiature in grigliato;

sostituzione delle vetuste valvole a saracinesca a cuneo gommato presenti con nuove valvole a saracinesca a cuneo gommato;



Gli apparati previsti per il sistema oggetto della presente progettazione sono:

filtro autopulente con cartuccia interna in inox;

addolcitore doppia colonna, per l'eliminazione dall'acqua di alimento dei sali disciolti nell'acqua (carbonato di Calcio e Magnesio);

dosatore di prodotti filmanti, a protezione delle superfici interne delle tubazioni, delle valvole e della pompa di rilancio acqua, oltre che di tutti gli apparati con cui l'acqua verrà a contatto, ivi compresi gli ugelli;

Tali apparati saranno posti a monte delle vasche di stoccaggio dell'acqua di alimento, prevedendo un *bypass* degli stessi, al fine di poter utilizzare l'organo anche in caso di avaria degli stessi.

L'intero intervento di restauro è, pertanto, volto a salvaguardare e tutelare gli apparati decorativi, nonché l'intero sistema idraulico che caratterizza la Fontana dell'Organo;

Atteso che:

l'intervento in parola ha ad oggetto l'affidamento di contratti per lavori della categoria prevalente Cat.OS2-A - «Monitoraggio, manutenzione e restauro beni culturali mobili, superfici decorate dell'architettura, materiali storicizzati di beni immobili» stimati in 700.000,00 euro, comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%;

le norme ordinarie vigenti in materia di contratti pubblici disciplinano in maniera specifica e distinta le procedure di affidamento con espressa previsione di espletamento di un bando di gara con procedura ad evidenza pubblica nei casi di superamento delle soglie di rilevanza europea;

nei casi cosiddetti sottosoglia, ovvero, il cui valore del contratto non superi i limiti stabiliti con specifico regolamento UE, per il caso in esame il regolamento delegato UE 2023/2495 del 15 novembre 2023, di modifica, a far data dal 1° gennaio 2024, delle soglie comunitarie per i settori ordinari degli appalti, le procedure di affidamento sono regolate dal decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 50 e segg.;

Atteso, altresì, che:

l'intervento in oggetto è di recente istituzione e si è reso necessario completare tutte le attività preordinate al perfezionamento dell'*iter* amministrativo, con l'inserimento dei dati nella piattaforma di monitoraggio ReGiS, il sistema obbligatorio di monitoraggio e rendicontazione degli investimenti PNRR;

si rende ora necessario provvedere alla fase di affidamento dei lavori e non tutti gli operatori economici sono in possesso di adeguate competenze per provvedere, nei tempi previsti dalla Misura *Caput Mundi*, alla completa attuazione dell'intervento;

l'opera si articola, difatti, in attività complesse e minuziose da eseguire sull'apparato decorativo e scultoreo della Fontana monumentale, che comprende bassorilievi e ulteriori elementi plastici, oltre ad essere dotata di un impianto idrico collegato ad un sistema sonoro di elevata complessità;

ulteriore profilo di specialità è rappresentato dalla circostanza che la predetta Fontana è ubicata in un sito istituzionale di particolare rilievo e prestigio, quale il complesso del Quirinale; ne consegue che la selezione di un operatore economico in possesso di comprovata esperienza e di ade-

guata qualificazione professionale, idonea a garantire l'adeguata e tempestiva esecuzione dell'intervento, nel rispetto della tempistica programmata, assume carattere vincolante ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico sotteso;

per le ragioni sopra esposte, il soggetto attuatore ha rappresentato, con nota prot. n. 70782-P del 15 dicembre 2025, registrata in pari data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/9397, la particolare rilevanza del progetto, richiedendo, al fine di scongiurare il concreto rischio di mancato compimento dell'opera di che trattasi nei termini fissati dal PNNR italiano, di valutare l'attivazione dei poteri commissariali e l'adozione di una ordinanza che consenta l'affidamento dei lavori mediante una procedura negoziata con un unico operatore economico, in deroga al codice dei contratti pubblici, nel rispetto dei vincoli normativi e temporali imposti dal piano finanziario;

Considerato, che:

ai sensi dell'art. 421 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 è chiamato ad assicurare la realizzazione degli interventi ricompresi nella Misura MIC3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel rispetto degli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Il PNRR italiano si avvale delle risorse messe a disposizione dal programma *Next Generation EU*, le quali vengono progressivamente erogate dall'Unione europea attraverso *tranche* periodiche, in relazione al conseguimento degli obiettivi previsti;

ciascuna erogazione è subordinata al conseguimento di tutti i *milestone e target*, qualitativi e quantitativi, i quali devono essere raggiunti nel rispetto di scadenze puntuali, rigorose e non derogabili;

l'eventuale mancato conseguimento anche di un solo obiettivo può generare ritardi sull'attuazione complessiva del Piano, pregiudicare l'accesso alle *tranche* di finanziamento successive e determinare ricadute negative sull'intera programmazione nazionale;


il mancato rispetto della tempistica concordata nella Misura *Caput Mundi* può determinare il rischio di ritardo nei pagamenti e, finanche, la perdita di parte delle risorse stanziare dall'Unione europea;

il rispetto delle tempistiche previste dall'investimento *Caput Mundi* rappresenta, pertanto, una condizione essenziale per garantire la piena disponibilità delle risorse assegnate e assicurare il completamento degli interventi strategici delineati dall'intero Piano;

Rilevato che:

i tempi di conclusione dei lavori dell'intervento in parola debbono essere necessariamente coerenti con il *target* finale, fissato per la Misura *Caput Mundi* al 30 giugno 2026;

l'intervento è stato inserito nel Programma *Caput Mundi* a seguito del citato decreto ministeriale n. 237845 del 12 settembre 2025 e, pertanto, solo a decorrere da tale data è stato possibile avviare le attività di pianificazione del finanziamento;



l'importo di affidamento dei lavori non supera la soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023;

l'osservanza delle tempistiche delle procedure ordinarie, previste dalla normativa vigente in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici, non ne garantirebbe l'effettiva e concreta realizzazione nei tempi previsti;

i tempi di esecuzione, stimati in sede progettuale in centosessanta giorni, risultano compatibili con l'obiettivo di completare l'opera nei termini prefissati e, pertanto, appare garantita la possibilità di conseguire l'interesse pubblico connesso all'intervento;

si rende, pertanto, necessario assicurare la piena e completa realizzazione dell'intervento *de quo*, previsto dal PNRR, incluso nella linea di investimento *Caput Mundi* e, quindi, nel Programma dettagliato degli interventi giubilari approvato con il già richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, e introdurre, al fine di conseguire gli scopi prefissati, elementi di semplificazione e facilitazione delle procedure amministrative di affidamento dei contratti pubblici e di scelta del contraente;

Ritenuto, pertanto, che sussistono motivate ragioni di interesse pubblico per disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della più volte richiamata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, puntuali deroghe alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nel pieno rispetto della direttiva 2014/24/UE, art. 32, paragrafo. 2, lettera c);

Richiamato:

il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-*bis* e 425-*ter* dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe [...]» e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...];

Per quanto espresso in premessa e *nei considerata*;

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. che per le procedure di affidamento dei lavori dell'intervento ID 336 recante «Restauro della monumentale Fontana dell'Organo posta nei giardini del Palazzo del Quirinale», ricompreso nella Misura M1C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici del PNRR», in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il rispetto delle

soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del predetto decreto legislativo n. 36/2023, nonché dei principi di risultato e trasparenza, di cui all'art. 1 del predetto codice, sia possibile:

ricorrere, in deroga all'art. 49 ed in parziale deroga alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara con un unico operatore, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuato tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, ovvero tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti presso amministrazioni ed enti del comparto dei beni culturali, per lavori di importo pari o superiore a 150.001,00 euro e fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. È fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del predetto decreto;

procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle more dell'espletamento della verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'operatore economico, in deroga a quanto previsto dall'art. 17, commi 5 e 8, e dall'art. 50, comma 6, del codice dei contratti pubblici, atteso il concreto rischio di un grave danno all'interesse pubblico derivante dalla possibile perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

2. La trasmissione della presente ordinanza commissariale al Ministero della cultura, alla stazione appaltante ed a Ministero del turismo, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza.

3. La trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo».

Roma, 29 dicembre 2025

*Il Commissario straordinario  
di Governo*  
GUALTIERI

26A00002



ORDINANZA 30 dicembre 2025.

**Giubileo 2025 - Intervento ID 13, recante «Sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione 5G *small cell*» - Deroga alla sospensione dei lavori e dei termini di validità delle autorizzazioni/concessioni per scavi stradali nel periodo intercorrente tra il 15 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026.** (Ordinanza n. 64/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO  
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3- Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa resilienza (di seguito «PNRR»), di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 425 dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto:

il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario Straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2024, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 422, della legge 31 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 (di seguito programma dettagliato);

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

il TUEL, approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; lo Statuto di Roma Capitale;

la deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 23 novembre 2009;

la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea capitolina n. 21 del 31 marzo 2016;

la deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 70 del 13 luglio 2021;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione di Assemblea capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 «Linee programmatiche 2021-2026 per il governo di Roma Capitale»;

l'ordinanza del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 Rep. 54 del 13 dicembre 2024;

Richiamato:

l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2024, che dispone che il Commissario:

«a) coordina la realizzazione degli interventi ed azioni ricompresi nel programma dettagliato di cui all'articolo 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'articolo 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [Omissis]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'articolo 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

f) fornisce alla società [ndr Società Giubileo 2025] le opportune indicazioni per le modalità e le tempistiche di avalimento e per l'utilizzo delle risorse giubilari»;

Premesso che:

tra gli interventi essenziali ricompresi nel Programma dettagliato degli interventi giubilari, approvato, da ultimo, con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, figura l'opera classificata con l'ID 13 «Sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione 5G *small cell*», progetto che prevede la realizzazione di un'infrastruttura abilitante la quinta generazione della tecnologia cellulare *wireless*, il cd. «5G», basata sull'ar-



chitettura *Small Cell*, il cui scopo è il superamento dei limiti infrastrutturali imposti dai sistemi di radiocomunicazione presenti sul territorio di Roma per lo sviluppo di soluzioni *smart city*;

tale nuova infrastruttura ha l'obiettivo di abilitare sistemi e servizi digitali innovativi per il monitoraggio ambientale e l'automazione dei sistemi tecnologici della capitale, oltre all'allestimento di soluzioni avanzate per la sicurezza, garantendo la copertura delle linee della metropolitana cittadina (Metro 5G) nonché lo sviluppo della rete di Free WiFi con accesso seamless di Roma Capitale;

l'intervento in parola ha un costo stimato di 92.784.000 di euro, di cui 20 mil. di euro finanziati con risorse giubilari ed i restanti 72,784 mil. di euro a carico del *Project Financing*. Roma Capitale è l'amministrazione proponente ed il Dipartimento trasformazione digitale riveste il ruolo di soggetto attuatore;

il progetto prevede, tra l'altro, la realizzazione, attualmente in corso, di nuovi impianti di videosorveglianza, *Wi-fi* pubblico, sensoristica e *Small Cell* in alcuni punti strategici della Città interessati direttamente e indirettamente dagli eventi giubilari;

Atteso che:

a seguito di procedura ad evidenza pubblica, con determinazione dirigenziale del Dipartimento trasformazione digitale di Roma Capitale n. GU/360/2023 è stata aggiudicata la gara in *Project Financing* ai sensi dell'art. 183, comma 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni per la realizzazione, gestione, conduzione e manutenzione di infrastrutture di connettività abilitanti il 5G e il *Wi-Fi* nel territorio comunale di Roma Capitale - Progetto #Roma5G della durata di venticinque anni;

l'attuazione dell'intervento in oggetto prevede l'acquisizione di una serie di autorizzazioni/concessioni da rilasciarsi a cura delle amministrazioni, competenti *ratione materiae*, relativamente agli interventi infrastrutturali da eseguire, articolati in: posa di pozzetti e armadi stradali, posa di telecamere *Access Point* e IOT e *Small Cell*, posa di cavi elettrici e fibra ottica, scavi superficiali (40 – 50 cm);

per la realizzazione dell'opera di che trattasi si rende, pertanto, necessario acquisire le autorizzazioni/concessioni da parte di Roma Capitale per l'esecuzione delle attività sopra indicate ai sensi del «Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale», adottato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea capitolina n. 21 del 31 marzo 2016, come modificato con successiva deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 70 del 13 luglio 2021 (di seguito regolamento);

Atteso, altresì, che:

il comma 6, dell'art. 8, del sopra richiamato regolamento, dispone la sospensione dei lavori e la contestuale sospensione dei termini di validità delle autorizzazioni/concessioni per l'esecuzione degli scavi, nel periodo ricompreso tra il 15 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026;

il comma 7, dell'art. 8, del medesimo regolamento prevede che «Ad esclusione della Città storica e delle aree cittadine maggiormente soggette all'incremento dei volumi di traffico in concomitanza e per effetto dei periodi natalizi e pasquali, l'ufficio competente, sentita l'Unità di polizia locale, può autorizzare la realizzazione di lavori in deroga alle disposizioni sospensive recate dal comma 6 ove ciò non arrechi pregiudizio o provochi aggravio, in tali periodi, alla circolazione stradale»;

il soggetto attuatore, con nota prot. n. GU/16160 dell'17 dicembre 2025, acquisita in pari data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/9469, ha richiesto di valutare una deroga alla sospensione dei termini di validità delle autorizzazioni per l'esecuzione degli scavi, sancita dal sopra richiamato comma 6, dell'art. 8, del citato regolamento degli scavi, con specifico riferimento al periodo intercorrente il 15 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026 compresi, per il completamento di alcune lavorazioni, di carattere urgente e non differibile, riferite alla realizzazione del progetto Roma #5G;

con medesima nota prot. GU/16160/2025, il Dipartimento trasformazione digitale ha significato l'urgenza e la strategicità delle suddette lavorazioni, che debbono essere completate nei tempi programmati, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi pianificati;

alcuni cantieri interessati dai suddetti lavori di scavo insistono anche nell'area della Città storica, così come identificata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, la comunicazione e l'informazione (UNESCO) ovvero in aree cittadine maggiormente soggette all'incremento dei volumi di traffico per effetto ed in concomitanza del periodo natalizio, quali, a titolo esemplificativo, Piazza di Sant'Ignazio, Piazza Sant'Apollinare, Piazza San Silvestro, Circo Massimo, Piazza Guglielmo Marconi, Piazzale Aldo Moro e Piazza dei Consoli;

Considerato che:

gli interventi di che trattasi non rientrano nelle aree per le quali gli uffici competenti possono disporre in via diretta, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del su richiamato regolamento capitolino, la sospensiva prevista dal comma 6 dell'art. 8 del regolamento medesimo;

l'esecuzione degli interventi in parola è essenziale ed urgente, al fine di garantire la messa in opera, in tempi congrui e secondo il cronoprogramma procedurale delle singole fasi attuative prestabilite, delle su richiamate infrastrutture, funzionali per la piena operatività della tecnologia #5G in punti strategici della Città di Roma;

le attività di scavo risultano già avviate e, pertanto, si rende necessario assicurarne la celere conclusione, al fine di consentire la dismissione del cantiere nel tempo più breve possibile, in considerazione delle esigenze di sicurezza, determinate anche con riferimento al contenimento dei rischi per la pubblica incolumità, garanzia del decoro urbano e regolare fruibilità degli spazi pubblici;

l'assenza di interruzioni nelle lavorazioni consente di garantirne la continuità, evitare lo slittamento del cronoprogramma contrattuale e la probabile insorgenza di



maggiori costi e, altresì, di ridurre il rischio di ritardi nella consegna dell'opera, con conseguente compromissione degli obiettivi programmati;

il Commissario straordinario è deputato a garantire la concreta ed efficace attuazione del programma dettagliato, provvedendo, se del caso, ad agire anche a mezzo ordinanza nei casi espressamente previsti dalla legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto:

pertanto, necessario garantire il completamento delle infrastrutture tecnologiche nel rispetto dei tempi previsti, evitando interruzioni che potrebbero compromettere la funzionalità di servizi strategici per lo sviluppo di soluzioni smart, in considerazione della rilevanza degli stessi per la sicurezza urbana e l'interesse pubblico connesso funzionamento della piattaforma #5G, di cui all'intervento giubilare in oggetto;

Richiamato:

il comma 425, dell'art. 1, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea [...]».

Per quanto espresso in premessa e nei considerata,

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:


1) la deroga al «Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale» adottato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea capitolina n. 21 del 31 marzo 2016, come modificato dalla deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 70 del 13 luglio 2021, e in particolare:

alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 6, laddove prevede la sospensione dei lavori, con conseguente sospensione dei termini di validità delle autorizzazioni/concessioni, limitatamente al periodo intercorrente tra il 15 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026 compresi;

alle disposizione di cui al comma 7, del medesimo art. 8, autorizzando la prosecuzione dei lavori, senza soluzione di continuità, anche con riferimento alla Città storica e alle aree cittadine maggiormente soggette all'incremento dei volumi di traffico, in concomitanza e per effetto del periodo natalizio.

Le deroghe sopra richiamate si applicano esclusivamente ai cantieri e agli interventi di seguito elencati:

Cantiere	Procedura	Municipio	DT/BOLLA
Piazza Lauro de Bosis	Urgenza	Municipio 15	VU/72504/2025
Piazza di Sant'Ignazio	Urgenza	Municipio 1	VA/149513/2025
Piazza di Sant'Apollinare	Ordinaria	Municipio 1	Concessione n. PR/00042/25
Piazzale Portuense	Urgenza	Municipio 12	VQ/71474/2025
Piazza Carlo Forlanini	Urgenza	Municipio 12	VQ/67803/2025
Piazzale Aldo Moro	Urgenza	Municipio 2	VC/41519/2025
Piazza Guglielmo Marconi	Urgenza	Municipio 9	VN/72119/2025
Piazza Trasimeno	Urgenza	Municipio 2	VB/82894/2025
Tiburtina Largo G. Mazzoni	Urgenza	Municipio 2	VC/39261/2025
Tiburtina P. Crociate	Urgenza	Municipio 2	VC/39261/2025
Tiburtina Via Arduino	Urgenza	Municipio 2	VC/39261/2025
Tiburtina Via Pietro l'Eremita	Urgenza	Municipio 2	VC/39261/2025
Corviale Mazzacurati nord	Urgenza	Municipio 11	VP/73755/2025
Corviale Poggio Verde nord	Urgenza	Municipio 11	VP/73755/2025
Corviale Mazzacurati sud	Urgenza	Municipio 11	VP/73755/2025
Corviale Poggio Verde sud	Urgenza	Municipio 11	VP/73755/2025
Piazza dei Consoli	Urgenza	Municipio 7	VL/71638/2025
Piazza San Silvestro	Urgenza	Municipio 1	VA/174009/2025
Circo Massimo	Urgenza	Municipio 1	VA/135693/2025



2) Che gli interventi di cui al punto 1) vengano eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza stradale, in modo da ridurre al minimo il disagio per la cittadinanza e il traffico veicolare e pedonale, secondo quanto previsto dalle rispettive autorizzazioni municipali.

3) La trasmissione del presente provvedimento alle seguenti strutture di Roma Capitale: Dipartimento trasformazione Digitale, Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici, ai Municipi interessati dalla presente ordinanza commissariale, nonché ai corrispondenti gruppi di Polizia locale.

4) La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

5) La trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 30 dicembre 2025

*Il Commissario straordinario  
di Governo*  
GUALTIERI

26A00003

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 18 dicembre 2025.

**Avvertimento nei confronti degli utilizzatori dei servizi di generazione di contenuti multimediali digitali, audio e video, basati sull'intelligenza artificiale, idonei a manipolare la realtà (*deepfake*), partendo da voci o immagini reali di terze persone.** (Provvedimento n. 789).

#### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, "Regolamento");

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito "Codice");

Rilevato che, a seguito di un'attività istruttoria avviata d'ufficio, è stata riscontrata la presenza sul mercato di numerosi servizi che consentono agli utenti di utilizzare la voce o le immagini anche di terze persone – personaggi noti e non – per la generazione di contenuti audio, fotografici e/o audiovisivi basati su tali voci o immagini;

Rilevato che tali servizi di generazione artificiale di contenuti consentono anche in molti casi agli utenti di condividere i contenuti così realizzati attraverso le principali piattaforme social;


Rilevato, in particolare, che la tecnologia sulla quale tali servizi sono basati è uno strumento che si avvale dell'intelligenza artificiale per la generazione di contenuti multimediali digitali, audio o video idonei a manipolare la realtà (*deepfake*);

Rilevato, più precisamente, che alle persone a cui appartengono le voci e le immagini utilizzate nei *deepfake* sopra descritti possono essere attribuite idee e pensieri rappresentati con la loro voce parlata e le loro immagini senza che ciò corrisponda effettivamente alla loro volontà e coscienza;

Rilevato, pertanto, che il *deepfake*, come ricordato dal Garante (<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9512278>), può privare le persone della propria "autodeterminazione informativa" ("ciò che voglio far sapere di me lo decido io"), e incidere sulla loro libertà decisionale ("quello che penso e faccio è una scelta su cui gli altri non possono interferire");

Preso atto, quindi, che il funzionamento di tali servizi sottende il trattamento di dati di natura personale, segnatamente della voce e/o delle immagini, che tali dati potrebbero essere riferiti a soggetti terzi rispetto all'utilizzatore del servizio medesimo, i quali potrebbero non essere a conoscenza del trattamento dei loro dati personali;

Considerato che il Regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi, con la esclusione dei trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;



Considerato che la voce e le immagini di una persona rientrano nella definizione di cui all'art. 4 punto 1) del Regolamento, che definisce «dato personale» «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale»;

Considerato che la voce e le immagini possono, certamente, rientrare dunque fra i cosiddetti identificatori, ovvero quella categoria di informazioni che hanno un rapporto diretto con la persona identificata(1) e che, dunque, tale identificatore vocale o visivo può essere classificato nella categoria dei dati di tipo biometrico se ricorrono alcuni criteri specifici. Questi consistono nella natura del dato, che deve essere riferito a una caratteristica fisica, fisiologica o comportamentale di una persona, e ai mezzi e finalità del trattamento svolto che devono consistere in un trattamento tecnico con scopo di identificazione univoca(2); in questo caso è, pertanto, necessario non solo verificare la sussistenza di una base giuridica ai sensi dell'art. 6 GDPR ma anche di una delle condizioni indicate dall'art. 9.2 GDPR. Condizione necessaria anche nell'ipotesi in cui la voce possa rientrare nel novero delle categorie particolari di dati.

Considerato che, ai sensi del considerando 39 del Regolamento, «È opportuno che le persone fisiche siano sensibilizzate ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali» e che, nel caso di specie, tale esigenza risulta indifferibile in ragione della presenza di rischi elevati connessi al trattamento di dati personali, segnatamente della voce, riferibili a soggetti terzi, che, verosimilmente, non sono informati del trattamento medesimo;

Considerato che i rischi elevati connessi al trattamento in argomento appaiono ulteriormente amplificati in considerazione del potenziale utilizzo dei dati artefatti elaborati mediante strumenti di intelligenza artificiale per scopi giuridicamente rilevanti, come l'uso ingannevole finalizzato alla frode, ovvero la diffamazione e la sostituzione di persona;

Considerato che i «rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano» (Considerando 75 del GDPR);

(1) «i dati in forma di suoni e immagini costituirebbero dati personali in quanto possono rappresentare informazioni su una persona.» (Opinion 4/2007 on the concept of personal data – WP136)

(2) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici; (art. 4.1 n. 14) GDPR)

Ritenuto opportuno considerare che i fornitori dei servizi di generazione di contenuti artificiali basati sull'utilizzo di voci o immagini di terzi, sin dalla fase di sviluppo, progettazione, selezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati sul trattamento di dati personali o che trattano dati personali per svolgere le loro funzioni, tengano conto del diritto alla protezione dei dati allorché sviluppano e progettano tali prodotti, servizi e applicazioni e tengano conto dello stato dell'arte impegnandosi a far sì che i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento possano adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati (Considerando 78 e art. 25 del GDPR);

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lettera a), del Regolamento e dell'art. 154, comma 1, lettera f), del Codice, rivolgere un avvertimento nei confronti dei potenziali fruitori dei citati servizi basati sull'impiego dell'intelligenza artificiale, evidenziando come il trattamento dei dati personali di soggetti terzi, in particolare della loro voce o della loro immagine, potrebbe verosimilmente configurare una violazione delle disposizioni della normativa in materia di dati personali, segnatamente degli articoli 5, par.1, e 6 del regolamento, con tutte le relative conseguenze, anche di carattere sanzionatorio;

Ritenuto opportuno, per le ragioni sopra esplicitate, disporre, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del Codice, la pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

Relatore l'avv. Scorza;

Tutto ciò premesso il Garante:

a) ai sensi dell'art. 58, par. 2, lettera a), del Regolamento, avverte tutte le persone fisiche o giuridiche che utilizzano, in qualità di titolari o di responsabili del trattamento, servizi di generazione di contenuti basati sull'intelligenza artificiale partendo da voci o immagini reali di terze persone che tale trattamento dei dati personali, qualora sia effettuato in assenza di una idonea condizione di liceità e senza che siano preliminarmente fornite agli interessati informazioni corrette e trasparenti, può, verosimilmente, violare le disposizioni del Regolamento, in particolare gli articoli 5, par. 1, lettera a), 6 e 9 del Regolamento, con tutte le conseguenze, anche di carattere sanzionatorio, previste dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali;


b) ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del Codice dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente*  
STANZIONE

*Il Relatore*  
SCORZA

*Il Segretario generale*  
MONTUORI

26A00005



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di ketoprofene, «Orudis».

Estratto determina AAM/PPA n. 811/2025 del 19 dicembre 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1441.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Sanofi S.r.l., codice fiscale 00832400154, con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano, Italia.

Medicinale: ORUDIS.

Confezioni A.I.C.:

023183027 - «50 mg capsule rigide» 30 capsule;

023183041 - «100 mg supposte» 10 supposte;

023183205 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml,

alla società Phoenix Labs Unlimited Company, con sede legale e domicilio fiscale in Suite 12, Bunkilla Plaza, Bracetown Business Park, D15 WR13, Clonee, County Meath, Irlanda.

#### Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati: è autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornati, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della presente determina:

Medicinale	Confezione A.I.C.	Lotti n.
ORUDIS «100 mg supposte» 10 supposte	023183041	103

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

#### Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06972

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin, «Sitagliptin Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 812/2025 del 19 dicembre 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/736.

Cambio nome: C1B/2025/2440.

Numero procedura europea: CZ/H/1010/IB/006/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Zentiva Italia S.r.l., codice fiscale 11388870153, con sede legale e domicilio fiscale in via Paleocapa, 7, 20121 Milano, Italia.

Medicinale: SITAGLIPTIN ZENTIVA.

Confezioni A.I.C. n.:

048940011 - «25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

048940023 - «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

048940035 - «25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

048940047 - «25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

048940050 - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

048940062 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

048940074 - «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

048940086 - «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

048940098 - «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

048940100 - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

048940112 - «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

048940124 - «100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

048940136 - «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

048940148 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

048940151 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

alla società Mylan S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20, 20124 Milano, Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: SITAGLIPTIN MYLAN ITALIA.

#### Stampati


Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

#### Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06973



**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di olmesartan medoxomil/amlodipina, «Olmesartan Medoxomil e Amlodipina Macleods».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 814/2025 del 19 dicembre 2025*

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/41.

Cambio nome: C1B/2025/1583.

Numero procedura europea: PT/H/2017/IB/016/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Macleods Pharma Espana S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in World Trade Center Barcelona, Moll de Barcelona S/N, Barcellona, Spagna.

Medicinale: OLMESARTAN MEDOXOMIL E AMLODIPINA MACLEODS.

Confezioni A.I.C. n.:

049813013 - «20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al;

049813025 - «20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al;

049813037 - «20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al;

049813049 - «40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al;

049813052 - «40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al;

049813064 - «40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al;

049813076 - «40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al;

049813088 - «40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al;

049813090 - «40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al,

alla società Lithium S.r.l., codice fiscale n. 03674390830, con sede legale e domicilio fiscale in SS 114, Km 4.600 Pistunina, 98125 Mes-sina, Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: ZANCLORA.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A06974**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di paracetamolo, «Paracetamolo Dr. Max».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 821/2025 del 19 dicembre 2025*

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/841.

Cambio nome: C1B/2025/2555.

Numero procedura europea: SK/H/0173/001/IB/016.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Dr. Max Pharma s.r.o., con sede legale e domicilio fiscale in Na Florenci 2116/15 Nové Město, 110 00 Praga 1, Repubblica Ceca.

Medicinale: PARACETAMOLO DR. MAX.

Confezioni A.I.C. n.:

050294014 - «500 mg compresse» 10 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

050294026 - «500 mg compresse» 20 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

050294038 - «500 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

050294040 - «500 mg compresse» 50 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al,

alla società MEDREG s.r.o., con sede legale e domicilio fiscale in Na Florenci 2116/15 Nové Mesto, 110 00 Praga 1, Repubblica Ceca.

Con variazione della denominazione del medicinale in: DOLIVIO.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A06975**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di Azelastina cloridrato, «Allergodil».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 822/2025 del 19 dicembre 2025*

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/756.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Viartis Healthcare Limited con sede legale in Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublino 15, Dublino, Irlanda.

Medicinale ALLERGODIL:

028310035 - «0,5 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone da 6 ml;

028310047 - «0,5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 8 ml;

028310112 - «1,5 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone in vetro da 5 ml con pompa spray;

028310124 - «1,5 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml con pompa spray;

028310136 - «1,5 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone in vetro da 17 ml con pompa spray;

028310148 - «1,5 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone in vetro da 20 ml con pompa spray;

028310151 - «1,5 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone in vetro da 22 ml con pompa spray;

alla società Cooper Consumer Health B.V. con sede legale Verrijn Stuartweg 60 - 1112 AX Diemen (Paesi Bassi).



*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06976

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fenilefrina cloridrato e tropicamide, «Visumidriatic Fenilefrina».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 828/2025 del 19 dicembre 2025*

Si autorizza il seguente grouping di variazione tipo II costituito da:  
una variazione tipo II B.II.a.3.b.2), cambi nella composizione degli eccipienti;

una variazione tipo IA in B.II.b.1.a), sostituzione di un sito di confezionamento secondario del prodotto finito;

una variazione tipo IB B.II.b.1.b), sostituzione di un sito di confezionamento primario del prodotto finito;

una variazione tipo II B.II.b.1.z), sostituzione di un sito di produzione del prodotto finito;

una variazione tipo IA B.II.b.2.a), introduzione di un sito per un test di controllo;

una variazione tipo IA in B.II.b.2.c.2), sostituzione di un sito di rilascio del lotto incluse analisi di controllo del prodotto finito Tubilux Pharma S.p.a. - Pomezia (Roma) - Italia con Farmigea S.p.a. - Ospedaleto (PI) - Italia;

una variazione tipo IA B.II.d.1.a), restringimento dei limiti di accettazione di un'analisi di controllo;

una variazione tipo IA B.II.d.1.a), restringimento dei limiti di accettazione di un'analisi di controllo;

una variazione tipo IA B.II.d.1.c), aggiunta di una analisi di controllo e relativa specifica;

una variazione tipo IA B.II.d.1.c), aggiunta di una analisi di controllo e relativa specifica;

una variazione tipo IA B.II.d.1.c), aggiunta di una analisi di controllo e relativa specifica;

una variazione tipo IA B.II.d.1.c), aggiunta di una analisi di controllo e relativa specifica;

una variazione tipo IB B.II.d.1.c), aggiunta di una analisi di controllo e relativa specifica;

una variazione tipo IB B.II.d.1.d), eliminazione analisi di controllo e relativa specifica;

una variazione tipo IB B.II.d.1.d), eliminazione analisi di controllo e relativa specifica;

una variazione tipo II B.II.d.1.e), aggiornamento della specifica di un'analisi di controllo;

una variazione tipo IB B.II.d.1.h), aggiunta analisi di controllo e relativa specifica;

una variazione tipo II B.II.d.1.z), cambi di specifica di alcune analisi di controllo;

una variazione tipo II B.II.d.1.z), cambi di specifica di alcune analisi di controllo;

una variazione tipo IB B.II.d.2.a), modifiche minori di un metodo di analisi di controllo;

una variazione tipo II B.II.e.1.a.3), sostituzione materiale del contenitore primario;

modifica del paragrafo 6 del foglio illustrativo per sostituzione del produttore

da

Tubilux Pharma S.p.a. - Via Costarica, 20-22 - 00040 Pomezia (Roma) - Italia

a

Farmigea S.p.a. - Via Giovan Battista Oliva, 6/8 - 56121 - Ospedaleto (PI) - Italia,

relativamente al medicinale VISUMIDRIATIC FENILEFRINA.

Confezione:

A.I.C. n. 020698015 - «100 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» flacone 10 ml.

Codice pratica: VN2/2025/127.

Titolare A.I.C.: Visufarma S.p.a. (codice fiscale 05101501004), con sede legale e domicilio fiscale in via Alberto Cadlolo, 21, 00136, Roma, Italia.

*Stampati*

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AlFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06977

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di progesterone (micronizzato), «Utrogestan».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 829/2025 del 19 dicembre 2025*

È autorizzato il *grouping* di variazione tipo IB costituito da:

una variazione tipo IB B.II.B.1.e), aggiunta di un nuovo sito produttivo per il processo di produzione del prodotto finito;

una variazione tipo IAIN B.II.b.1.b), aggiunta di un nuovo sito produttivo - sito confezionamento primario;

una variazione tipo IAIN B.II.B.1.a), aggiunta di un sito di produzione - sito di confezionamento secondario;

una variazione tipo IAIN B.II.b.2.c.2), aggiunta del produttore responsabile del rilascio dei lotti e incluso il controllo/test dei lotti;

una variazione tipo IA B.II.b.2.a), aggiunta di un sito dove si effettuano il controllo/test dei lotti;



una variazione tipo IA B.II.b.2.a), aggiunta di un sito dove avvengono il controllo/test dei lotti;

una variazione tipo IA B.II.B.3.a), cambiamenti nel processo produttivo per il nuovo FPM, piccola modifica nel processo di produzione: fase 1 - preparazione e colorazione della massa gelatinosa;

una variazione tipo IA B.II.B.3.a), piccola modifica nel processo produttivo per il nuovo FPM, piccola modifica nel processo di produzione: passo 2 - preparazione della massa di riempimento (contenuto della capsula);

una variazione tipo IA B.II.B.3.a), modifiche al processo produttivo per il nuovo FPM, piccola modifica nel processo di produzione: passo 3 - incapsulamento e asciugatura;

una variazione tipo IA B.II.B.5.b), modifica ai test in processo o ai limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - aggiunta di un nuovo test e limiti, aggiunta dell'IPC per i blister in PCV/alluminio;

una variazione tipo IA B.II.B.3.a), piccola modifica nel processo produttivo: ispezione a gradi;

una variazione tipo IA B.II.D.2.a), modifica della procedura di prova per il prodotto finito - modifica minore a una procedura di prova approvata: metodo analitico di sostanza correlata - aggiunta di preparazione alternativa del campione e modifica del fattore di risposta RF;

una variazione tipo IB B.II.e.1.b.1), aggiunta di confezioni primarie alternative del prodotto - le vesciche saranno fornite dal nuovo produttore; BME;

una variazione tipo IB B.II.e.5.a.2), modifica della dimensione della confezione del prodotto finito, cambiamento nel numero di unità (ad esempio compresse, ampolle, ecc.) in una confezione - al di fuori dell'intervallo delle dimensioni attualmente approvate solo per le confezioni blister, aggiunta di confezioni di 15, 30 e 45 capsule nei blister in PCV/alluminio,

con la conseguente immissione in commercio del medicinale UTROGESTAN nelle confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«400 mg capsule vaginali molli» 15 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050211097 (base 10) 1HWB8T (base 32);

«400 mg capsule vaginali molli» 30 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050211109 (base 10) 1HWB95 (base 32);

«400 mg capsule vaginali molli» 45 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050211111 (base 10) 1HWB97 (base 32).

Principio attivo: progesterone (micronizzato).

Codice pratica: C1B/2025/2035.

Codice di procedura europea: SE/H/2023/002/IB/019/G.

Titolare A.I.C.: Besins Healthcare Ireland, con sede legale e domicilio fiscale in Plaza 4 Level 4 Custom House Plaza - Harbourmaster Place, IFSC, D01 A9N3, Dublino, Irlanda.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A06978**

### **Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cardioral»**

Con la determina n. aRM - 251/2025 - 7166 del 22 dicembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CARDIORAL;

confezione: 039984012;

descrizione: «75 mg capsule molli» 30 capsule in blister PCTFE/AL;

confezione: 039984024;

descrizione: «75 mg capsule molli» 30 capsule in flacone di plastica.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

**25A07082**

## **AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE**

### **Approvazione della determinazione n. 267/2025 di adozione del provvedimento «Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD)».**

Sul sito dell'Agencia per l'Italia digitale è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente la determinazione n. 267/2025 del 31 dicembre 2025 avente ad oggetto: «Adozione del provvedimento requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD), ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni recante Codice dei contratti pubblici.»

**25A07134**

## **CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

### **Modifiche al regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL.**


Con deliberazione dell'Assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) del 18 dicembre 2025 è stato modificato il regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL come segue:

1. Inserimento dell'articolo 10-bis.

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Art. 10-bis (*Forum delle forze economiche e sociali giovanili*). — 1. È istituito, presso il Segretariato generale del CNEL, il «Forum delle forze economiche e sociali giovanili».

2. Il Forum, la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono stabilite con decreto del Presidente, su proposta del Segretario generale e previo parere conforme del Consiglio di Presidenza, si avvale di un'unità tecnica di supporto composta da dipendenti del CNEL, da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di distacco, nonché da personale ed esperti di comprovata e pluriennale professionalità nello specifico ambito di intervento, con contratti a



tempo determinato, individuati secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 48 del presente regolamento.

## 2. Modifiche di coordinamento normativo

Ciascun riferimento all'articolo 38 è sostituito dal riferimento all'articolo 48.

In particolare:

all'articolo 9, comma 2, le parole «di cui all'articolo 38 del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 48 del presente regolamento»;

all'articolo 10, comma 2, le parole «e dell'articolo 38 del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 48 del presente regolamento»;

all'articolo 11, comma 2, le parole «e dell'articolo 38 del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 48 del presente regolamento»;

all'articolo 26, comma 3, le parole «di cui all'articolo 38 del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 48 del regolamento».

25A07125

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

### Approvazione delle graduatorie delle imprese di pesca che effettuano l'arresto definitivo in attuazione del decreto 17 luglio 2024.

Con i decreti direttoriali n. 607636 dell'11 novembre 2025 - 607638 dell'11 novembre 2025 n. 664936 del 10 dicembre 2025 relativi al decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024 recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'arresto definitivo dell'attività di pesca, sono state approvate le *sub* graduatorie relative alle GSA 10 e 16 per sistema di pesca a strascico per lunghezza fuori tutto.

I suddetti decreti sono consultabili sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai seguenti indirizzi:

Masaf - FEAMPA 2021/2027 decreto direttoriale prot. n. 607636 dell'11 novembre 2025 - Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 10 (Mar Tirreno centrale/meridionale) sistema di pesca STRASCICO classe di lunghezza  $12 \leq LFT < 18$  redatta ai sensi dell'art. 4 del decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024 - <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23786>

Masaf - FEAMPA 2021/2027 decreto direttoriale prot. n. 607638 dell'11 novembre 2025 - Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 16 (Sicilia Stretto) sistema di pesca STRASCICO classe di lunghezza  $12 \leq LFT < 18$  redatta ai sensi dell'art. 4 del decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024 - <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23783>

Masaf - FEAMPA 2021/2027 decreto direttoriale prot. n. 664936 del 10 dicembre 2025 - Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 10 (Mar Tirreno centrale/meridionale) sistema di pesca STRASCICO classe di lunghezza  $18 \leq LFT < 24$  redatta ai sensi dell'art. 4 del decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024 - <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23917>

25A07124

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 dicembre 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1753
Yen .....	182,32
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	24,299
Corona danese .....	7,4704
Lira Sterlina .....	0,8779
Fiorino ungherese .....	385,15
Zloty polacco .....	4,2215
Nuovo leu romeno .....	5,0929
Corona svedese .....	10,9155
Franco svizzero .....	0,9355
Corona islandese .....	148,2
Corona norvegese .....	11,9075
Rublo russo .....	-
Lira turca .....	50,184
Dollaro australiano .....	1,7669
Real brasiliano .....	6,3322
Dollaro canadese .....	1,6169
Yuan cinese .....	8,2824
Dollaro di Hong Kong .....	9,1462
Rupia indonesiana .....	19607,06
Shekel israeliano .....	3,7742
Rupia indiana .....	106,653
Won sudcoreano .....	1721,99
Peso messicano .....	21,1322
Ringgit malese .....	4,8099
Dollaro neozelandese .....	2,029
Peso filippino .....	69,3
Dollaro di Singapore .....	1,5148
Baht thailandese .....	36,993
Rand sudafricano .....	19,7182

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A07126



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 16 dicembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1776
Yen .....	182,07
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	24,317
Corona danese .....	7,471
Lira Sterlina .....	0,8764
Fiorino ungherese .....	384,3
Zloty polacco .....	4,2208
Nuovo leu romeno .....	5,0929
Corona svedese .....	10,942
Franco svizzero .....	0,9351
Corona islandese .....	148
Corona norvegese .....	11,985
Rublo russo .....	-
Lira turca .....	50,3008
Dollaro australiano .....	1,7737
Real brasiliano .....	6,3965
Dollaro canadese .....	1,6206
Yuan cinese .....	8,293
Dollaro di Hong Kong .....	9,1609
Rupia indonesiana .....	19625,29
Shekel israeliano .....	3,7958
Rupia indiana .....	107,069
Won sudcoreano .....	1734,89
Peso messicano .....	21,1527
Ringgit malese .....	4,8111
Dollaro neozelandese .....	2,0346
Peso filippino .....	69,049
Dollaro di Singapore .....	1,5176
Baht thailandese .....	37,071
Rand sudafricano .....	19,7365

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A07127


**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 17 dicembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1722
Yen .....	182,38
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	24,346
Corona danese .....	7,4718
Lira Sterlina .....	0,8785
Fiorino ungherese .....	387,15
Zloty polacco .....	4,21
Nuovo leu romeno .....	5,0921
Corona svedese .....	10,936
Franco svizzero .....	0,9332
Corona islandese .....	148,00
Corona norvegese .....	11,9858
Rublo russo .....	-
Lira turca .....	50,0808
Dollaro australiano .....	1,7704
Real brasiliano <sup>6</sup> .....	6,4498
Dollaro canadese .....	1,6165
Yuan cinese .....	8,2569
Dollaro di Hong Kong .....	9,1207
Rupia indonesiana .....	19566,25
Shekel israeliano .....	3,7786
Rupia indiana .....	105,9275
Won sudcoreano .....	1734,13
Peso messicano .....	21,0827
Ringgit malese .....	4,7925
Dollaro neozelandese .....	2,0294
Peso filippino .....	68,772
Dollaro di Singapore .....	1,5142
Baht thailandese .....	36,942
Rand sudafricano .....	19,6148

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A07128



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 18 dicembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1719
Yen .....	182,55
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	24,392
Corona danese .....	7,4713
Lira Sterlina .....	0,8746
Fiorino ungherese .....	387,9
Zloty polacco .....	4,2053
Nuovo leu romeno .....	5,0907
Corona svedese .....	10,9015
Franco svizzero .....	0,9316
Corona islandese .....	147,8
Corona norvegese .....	11,9545
Rublo russo .....	-
Lira turca .....	50,0799
Dollaro australiano .....	1,7734
Real brasiliano .....	6,5012
Dollaro canadese .....	1,6161
Yuan cinese .....	8,2517
Dollaro di Hong Kong .....	9,119
Rupia indonesiana .....	19591,06
Shekel israeliano .....	3,7703
Rupia indiana .....	105,7785
Won sudcoreano .....	1731,18
Peso messicano .....	21,0966
Ringgit malese .....	4,7884
Dollaro neozelandese .....	2,0324
Peso filippino .....	68,681
Dollaro di Singapore .....	1,5129
Baht thailandese .....	36,862
Rand sudafricano .....	19,6613

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A07129


**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 19 dicembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1712
Yen .....	184,15
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	24,323
Corona danese .....	7,4712
Lira Sterlina .....	0,876
Fiorino ungherese .....	386,8
Zloty polacco .....	4,2105
Nuovo leu romeno .....	5,0896
Corona svedese .....	10,904
Franco svizzero .....	0,9318
Corona islandese .....	147,2
Corona norvegese .....	11,915
Rublo russo .....	-
Lira turca .....	50,1381
Dollaro australiano .....	1,7739
Real brasiliano .....	6,4762
Dollaro canadese .....	1,6155
Yuan cinese .....	8,2465
Dollaro di Hong Kong .....	9,113
Rupia indonesiana .....	19600,62
Shekel israeliano .....	3,7637
Rupia indiana .....	105,054
Won sudcoreano .....	1731,88
Peso messicano .....	21,0992
Ringgit malese .....	4,775
Dollaro neozelandese .....	2,041
Peso filippino .....	68,746
Dollaro di Singapore .....	1,5143
Baht thailandese .....	36,846
Rand sudafricano .....	19,6485

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A07130



**MINISTERO DELL'INTERNO****Soppressione della Venerabile Congrega dei 63 Sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Bonifacio nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, in Napoli.**

Con decreto del Ministro dell'interno del 2 dicembre 2025 viene soppressa la Venerabile Congrega dei 63 Sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Bonifacio nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, con sede in Napoli.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

**25A07040****Soppressione della l'Arciconfraternita degli Ottantatré Fratelli Sacerdoti e altrettanti benefattori, sotto il patrocinio di S. Maria della Pietà e S. Biagio Vescovo e Martire, in S. Biagio di Caserta, in Napoli.**

Con decreto del Ministro dell'interno del 2 dicembre 2025 viene soppressa l'Arciconfraternita degli Ottantatré Fratelli Sacerdoti e altrettanti benefattori, sotto il patrocinio di S. Maria della Pietà e S. Biagio Vescovo e Martire, in S. Biagio di Caserta, con sede in Napoli.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.


Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

**25A07041****Soppressione dell'Associazione pubblica di fedeli «Insieme per educare», in Cuneo.**


Con decreto del Ministro dell'interno del 2 dicembre 2025 viene soppressa l'Associazione pubblica di fedeli «Insieme per educare», con sede in Cuneo.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

**25A07042**MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € <b>86,72</b>
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € <b>55,46</b>

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ <b>18,00</b>

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.  
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 1 0 8 \*

€ 1,00

